



**Borsa Italiana**

<b>AVVISO n.6631</b>	16 Aprile 2014	SeDeX - INV. CERTIFICATES
--------------------------	----------------	------------------------------

Mittente del comunicato : Borsa Italiana

Societa' oggetto dell'Avviso : BANCA IMI

Oggetto : Inizio negoziazione 'Investment Certificates - Classe B' 'BANCA IMI' emessi nell'ambito di un Programma

*Testo del comunicato*

Si veda allegato.

*Disposizioni della Borsa*

Strumenti finanziari: **"BANCA IMI S.P.A. DOUBLE EXPRESS CERTIFICATES SU AXA S.A." (ISIN IT0005000465) E "BANCA IMI S.P.A. DOUBLE EXPRESS CERTIFICATES SU GDF SUEZ S.A." (ISIN IT0005000325)**

Emittente: BANCA IMI

Rating Emittente:

Società di Rating	Long Term	Data Report
Moody's	Baa2	02/08/2012
Standard & Poor's	BBB	12/07/2013
Fitch Ratings	BBB+	18/03/2013

Oggetto: **INIZIO NEGOZIAZIONI IN BORSA**

Data di inizio negoziazioni: **17/04/2014**

Mercato di quotazione: Borsa - Comparto SEDEX 'Investment Certificates - Classe B'

Orari e modalità di negoziazione: Negoziazione continua e l'orario stabilito dall'art. IA.7.3.1 delle Istruzioni

Operatore incaricato ad assolvere l'impegno di quotazione: Banca IMI S.p.A.  
Member ID Specialist: IT2599

### **CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE**

**"BANCA IMI S.P.A. DOUBLE EXPRESS CERTIFICATES SU AXA S.A." (ISIN IT0005000465) E "BANCA IMI S.P.A. DOUBLE EXPRESS CERTIFICATES SU GDF SUEZ S.A." (ISIN IT0005000325)**

Tipo di liquidazione: monetaria

Modalità di esercizio: europeo

Modalità di negoziazione: per gli Strumenti Finanziari la data di negoziazione ex-diritto al pagamento dell'importo periodico decorre dal secondo giorno di mercato aperto antecedente le rispettive record date

Data di rilevazione per la determinazione dell'importo di liquidazione a scadenza: poichè la data di rilevazione finale per la determinazione dell'importo di liquidazione è fissata in anticipo rispetto la data di scadenza si applica l'art. IA.2.9.6 comma 2 delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa.

### **DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA**

Dal giorno 17/04/2014, gli strumenti finanziari "BANCA IMI S.P.A. DOUBLE EXPRESS CERTIFICATES SU AXA S.A." (ISIN IT0005000465) E "BANCA IMI S.P.A. DOUBLE

EXPRESS CERTIFICATES SU GDF SUEZ S.A." (ISIN IT0005000325)' (vedasi scheda riepilogativa delle caratteristiche dei securitised derivatives) verranno inseriti nel Listino Ufficiale, sezione Securitised Derivatives.

Allegati:

- Scheda riepilogativa delle caratteristiche dei securitised derivatives;
- Estratto del prospetto di quotazione dei Securitised Derivatives

Num. Serie	Codice Isin	Trading Code	Instrument Id	Descrizione	Sottostante	Tipologia	Strike	Data Scadenza	Parità	Quantità	Lotto Negoziazione	EMS	Prima Barriera
1	IT0005000465	I01494	758742	BI AXACCPXP18,435AB12,9045E130317	Azione Ordinaria AXA S.A. (Codice Bloomberg: CS FP <Equity>)	Inv	18,435	13/03/17	5,424464	353925	1	26	12,9045
2	IT0005000325	I01495	758743	BI GSZCCPXP19,2575AB13,4802E130317	Azione Ordinaria GDF Suez S.A. (Codice Bloomberg: GSZ FP <Equity>)	Inv	19,2575	13/03/17	5,192782	550000	1	25	13,48025

Num. Serie	Prima Barriera %	Seconda Barriera	Seconda Barriera %	Rebate	Livello Iniziale
1	70	12,9045	70	6,9	18,435
2	70	13,48025	70	7,05	19,2575



Sede legale in Largo Mattioli 3, 20121 Milano  
iscritta all'Albo delle Banche con il n. 5570  
Società appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari  
Società soggetta alla direzione ed al coordinamento del socio unico Intesa Sanpaolo S.p.A.  
Capitale Sociale Euro 962.464.000  
N. iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 04377700150

# CONDIZIONI DEFINITIVE DI QUOTAZIONE

relative al Prospetto di Base concernente l'offerta al pubblico e/o l'ammissione a quotazione degli *Express Certificates* emessi da Banca IMI S.p.A. ai sensi del Programma *Express Certificates*

**"BANCA IMI S.P.A. DOUBLE EXPRESS CERTIFICATES SU AXA S.A." (ISIN IT0005000465)**

**E**

**"BANCA IMI S.P.A. DOUBLE EXPRESS CERTIFICATES SU GDF SUEZ S.A." (ISIN IT0005000325)**

**E**

**"BANCA IMI S.P.A. DOUBLE EXPRESS CERTIFICATES SU INDICE EURO STOXX® OIL & GAS" (ISIN IT0005000457)**

I Certificati, in quanto strumenti finanziari derivati, sono caratterizzati da una rischiosità elevata, il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità.

E' quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione al rischio che essa comporta. L'investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti può favorire l'esecuzione di operazioni non appropriate.

Si consideri che, in generale, l'investimento nei Certificati non è adatto per molti investitori. Una volta valutato il rischio dell'operazione, il potenziale investitore e l'intermediario devono verificare se l'investimento è appropriato ai sensi della normativa applicabile.

L'adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Si precisa che:

- (a) le presenti Condizioni Definitive sono state elaborate ai fini dell'articolo 5, paragrafo 4, della Direttiva 2003/71/CE, come successivamente modificata ed integrata (la

"Direttiva Prospetto"), e devono essere lette congiuntamente al Prospetto di Base – pubblicato mediante deposito presso la CONSOB in data 28 giugno 2013 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 13055689 del 27 giugno 2013;

- (b) a norma dell'articolo 14 della Direttiva Prospetto, il Prospetto di Base è disponibile sul sito web dell'Emittente [www.bancaimi.com](http://www.bancaimi.com);
- (c) gli investitori sono invitati a leggere attentamente le presenti Condizioni Definitive congiuntamente al Prospetto di Base "*Express Certificates* su Azioni, Indici, Merci, *Futures* su Merci, Tassi di Cambio, Tassi di Interesse, Fondi, Panieri di Azioni, Panieri di Indici, Panieri di Merci, Panieri di *Futures* su Merci, Panieri di Tassi di Cambio, Panieri di Tassi di Interesse e Panieri di Fondi", al fine di ottenere una completa e dettagliata informativa relativamente all'Emittente ed all'ammissione a quotazione, prima di qualsiasi decisione sull'investimento; e
- (d) alle presenti Condizioni Definitive è allegata la Nota di Sintesi relativa alla singola emissione.

Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alla quotazione presso il mercato regolamentato securitised derivatives exchange – Mercato SeDeX, segmento *investment certificates*, di Borsa Italiana S.p.A. dei *certificates* oggetto del presente Programma *Express Certificates* con provvedimento n. LOL-001663 del 18 giugno 2013.

Borsa Italiana S.p.A. ha deliberato l'ammissione alla quotazione dei Banca IMI S.p.A *Double Express Certificates* su AXA S.A., dei Banca IMI S.p.A *Double Express Certificates* su GDF SUEZ S.A. e dei Banca IMI S.p.A *Double Express Certificates* su indice *EURO STOXX® OIL & GAS* con provvedimenti n. LOL-001971 del 15 aprile 2014 e n. LOL-001972 del 15 aprile 2014.

Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse a Borsa Italiana S.p.A. e alla CONSOB in data 16 aprile 2014.

**1. Condizioni e caratteristiche dei "Banca IMI S.p.A Double Express Certificates su AXA S.A.", dei "Banca IMI S.p.A Double Express Certificates su GDF SUEZ S.A." e dei "Banca IMI S.p.A Double Express Certificates su indice EURO STOXX® OIL & GAS" oggetto di quotazione.**

Salvo che sia diversamente indicato, i termini e le espressioni riportate con la lettera maiuscola hanno lo stesso significato a loro attribuito nella Nota Informativa all'interno del Prospetto di Base relativo agli *Express Certificates*.

<b>INFORMAZIONI ESSENZIALI</b>	
<b>Conflitti di interesse</b>	Non vi sono ulteriori conflitti di interesse rispetto a quanto indicato nel Prospetto di Base.
<b>INFORMAZIONI RELATIVE AGLI STRUMENTI FINANZIARI</b>	
<b>Codice ISIN</b>	<p>Banca IMI S.p.A. <i>Double Express Certificates</i> su AXA S.A.: IT0005000465.</p> <p>Banca IMI S.p.A. <i>Double Express Certificates</i> su GDF SUEZ S.A.: IT0005000325.</p> <p>Banca IMI S.p.A. <i>Double Express Certificates</i> su indice <i>EURO STOXX® OIL &amp; GAS</i>: IT0005000457.</p>
<b>Caratteristiche dei Certificati</b>	<p>Le presenti Condizioni Definitive sono relative all'ammissione a quotazione di</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Banca IMI S.p.A Double Express Certificates</i> su AXA S.A. (i "<b>Double Express Certificates su AXA S.A.</b>");</li> <li>- <i>Banca IMI S.p.A Double Express Certificates</i> su GDF SUEZ S.A. (i "<b>Double Express Certificates su GDF SUEZ S.A.</b>");</li> <li>- <i>Banca IMI S.p.A Double Express Certificates</i> su indice <i>EURO STOXX® OIL &amp; GAS</i> (i "<b>Double Express Certificates su indice EURO STOXX® OIL &amp; GAS</b>");</li> </ul> <p>(congiuntamente denominati "<b>Express Certificates</b>", o i "<b>Certificates</b>", o i "<b>Certificati</b>") nell'ambito del Programma "<i>Express Certificates</i>".</p> <p>Si informa che i Certificati oggetto di ammissione alla quotazione sono stati precedentemente offerti al pubblico, e in particolare:</p> <p><b><u>Double Express Certificates su AXA S.A.</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) le condizioni definitive relative all'offerta sono state pubblicate mediante deposito presso CONSOB in data 21 febbraio 2014,</li> <li>(ii) l'offerta si è svolta in sede e fuori sede dal 24 febbraio 2014 al 10 marzo 2014.</li> <li>(iii) il Prezzo di Sottoscrizione era pari a 100 Euro,</li> <li>(iv) gli investitori assegnatari dei Certificati sono stati n. 1.072, e</li> <li>(v) il numero dei Certificati assegnati è stato di n. 353.925.</li> </ul> <p><b><u>Double Express Certificates su GDF SUEZ S.A.</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) le condizioni definitive relative all'offerta sono state pubblicate mediante deposito presso CONSOB in data 21 febbraio 2014,</li> </ul>



	<p>(ii) l'offerta si è svolta in sede e fuori sede dal 24 febbraio 2014 al 10 marzo 2014.</p> <p>(iii) il Prezzo di Sottoscrizione era pari a 100 Euro,</p> <p>(iv) gli investitori assegnatari dei Certificati sono stati n. 1.602, e</p> <p>(v) il numero dei Certificati assegnati è stato di n. 550.000</p> <p><b><u>Double Express Certificates su indice EURO STOXX® OIL &amp; GAS</u></b></p> <p>(i) le condizioni definitive relative all'offerta sono state pubblicate mediante deposito presso CONSOB in data 21 febbraio 2014,</p> <p>(ii) l'offerta si è svolta in sede e fuori sede dal 24 febbraio 2014 al 10 marzo 2014.</p> <p>(iii) il Prezzo di Sottoscrizione era pari a 100 Euro,</p> <p>(iv) gli investitori assegnatari dei Certificati sono stati n. 955, e</p> <p>(v) il numero dei Certificati assegnati è stato di n. 300.760</p>
<b>Tipologia</b>	"Double Express Certificates".
<b>Autorizzazioni relative all'emissione</b>	<p>L'emissione dei Certificati è stata deliberata nelle seguenti date:</p> <p><i>Double Express Certificates</i> su AXA S.A.: 17 febbraio 2014.</p> <p><i>Double Express Certificates</i> su GDF SUEZ S.A.: 17 febbraio 2014.</p> <p><i>Double Express Certificates</i> su indice <i>EURO STOXX® OIL &amp; GAS</i>: 17 febbraio 2014.</p>
<b>Data di Emissione</b>	<p>I Certificati sono stati emessi nelle seguenti date:</p> <p><i>Double Express Certificates</i> su AXA S.A.: 13 marzo 2014.</p> <p><i>Double Express Certificates</i> su GDF SUEZ S.A.: 13 marzo 2014.</p> <p><i>Double Express Certificates</i> su indice <i>EURO STOXX® OIL &amp; GAS</i>: 13 marzo 2014.</p>
<b>Data di Scadenza</b>	<p><i>Double Express Certificates</i> su AXA S.A.: 13 marzo 2017.</p> <p><i>Double Express Certificates</i> su GDF SUEZ S.A.: 13 marzo 2017.</p> <p><i>Double Express Certificates</i> su indice <i>EURO STOXX® OIL &amp; GAS</i>: 13 marzo 2017.</p>
<b>Valuta di Riferimento</b>	Euro
<b>Date di Determinazione</b>	11 marzo 2014 - 12 marzo 2014
<b>Giorni di Valutazione</b>	<i>Double Express Certificates</i> su AXA S.A.: 3 marzo 2017 – 6 marzo 2017.

	<p><i>Double Express Certificates</i> su GDF SUEZ S.A.: 3 marzo 2017 – 6 marzo 2017.</p> <p><i>Double Express Certificates</i> su indice <i>EURO STOXX® OIL &amp; GAS</i>: 3 marzo 2017 – 6 marzo 2017.</p>
<b>Valore di Riferimento Iniziale</b>	<p>Pari a:</p> <p><i>Double Express Certificates</i> su AXA S.A.: 18,4350.</p> <p><i>Double Express Certificates</i> su GDF SUEZ S.A.: 19,2575.</p> <p><i>Double Express Certificates</i> su indice <i>EURO STOXX® OIL &amp; GAS</i>: 328,885.</p> <p>Tali valori sono pari all'importo corrispondente alla media aritmetica dei Valori di Riferimento rilevati dall'Agente di Calcolo nelle Date di Determinazione e calcolati secondo la seguente formula:</p> $\mathbf{VRI} = \frac{1}{x} * \sum_{t=1}^x \text{Sottos tan } te_t$ <p>Dove,</p> <p>"<b>VRI</b>" indica il Valore di Riferimento Iniziale dell'Attività Sottostante,</p> <p>"<i>x</i>", indica il numero delle relative Date di Determinazione,</p> <p><i>Sottos tan te<sub>t</sub></i>, indica il Valore di Riferimento dell'Attività Sottostante alla relativa Data di Determinazione "<i>t</i>"</p>
<b>Valore di Riferimento Finale*</b>	<p>Pari all'importo corrispondente alla media aritmetica dei Valori di Riferimento rilevati dall'Agente di Calcolo nei Giorni di Valutazione e calcolati secondo la seguente formula:</p> $\mathbf{VRF} = \frac{1}{x} * \sum_{j=1}^x \text{Sottos tan } te_j$ <p>Dove,</p> <p>"<b>VRF</b>" indica il Valore di Riferimento Finale dell'Attività Sottostante,</p> <p>"<i>x</i>", indica il numero dei relativi Giorni di Valutazione,</p> <p>"<i>Sottos tan te<sub>j</sub></i>", indica il Valore di Riferimento dell'Attività Sottostante nel relativo Giorno di Valutazione "<i>j</i>".</p>
<b>Valore di Riferimento Finale*</b>	<p>* Si segnala che il Valore di Riferimento Finale non è al momento determinabile. Tale valore sarà rilevato dall'Agente di Calcolo alla scadenza secondo i criteri indicati nel Prospetto di Base e nelle presenti Condizioni Definitive.</p>
<b>Livello di Determinazione</b>	100% del Valore di Riferimento Iniziale.
<b>Periodi di Valutazione Express in relazione alla rilevazione dell'Evento di Esercizio Anticipato</b>	<p><b><u>Double Express Certificates su AXA S.A.*</u></b></p> <p>Primo periodo di Valutazione <i>Express</i>: 5 marzo 2015 - 6 marzo 2015;</p> <p>Secondo periodo di Valutazione <i>Express</i>: 4 marzo 2016 – 7 marzo 2016.</p>

	<p><b><u>Double Express Certificates su GDF SUEZ S.A.*</u></b></p> <p>Primo periodo di Valutazione <i>Express</i>: 5 marzo 2015 - 6 marzo 2015;</p> <p>Secondo periodo di Valutazione <i>Express</i>: 4 marzo 2016 – 7 marzo 2016.</p> <p><b><u>Double Express Certificates su indice EURO STOXX® OIL &amp; GAS*</u></b></p> <p>Primo periodo di Valutazione <i>Express</i>: 5 marzo 2015 - 6 marzo 2015;</p> <p>Secondo periodo di Valutazione <i>Express</i>: 4 marzo 2016 – 7 marzo 2016.</p> <p>* Il verificarsi dell'Evento di Esercizio Anticipato verrà rilevato sulla base della media aritmetica dei Valori di Riferimento dell'Attività Sottostante rilevati nei Giorni di Negoziazione del rispettivo Periodo di Valutazione <i>Express</i> secondo la seguente formula:</p> $VR = \frac{1}{x} * \sum_{j=1}^x \text{Sottostante}_j$ <p>Dove,</p> <p>"VR" indica il Valore di Riferimento dell'Attività Sottostante,</p> <p>"x", indica il numero di Giorni di Negoziazione del rispettivo Periodo di Valutazione <i>Express</i>,</p> <p>"Sottostante j", indica il Valore di Riferimento dell'Attività Sottostante nel rispettivo Periodo di Valutazione <i>Express</i> "j".</p> <p>In particolare, l'Evento di Esercizio Anticipato si realizzerà qualora il Valore di Riferimento dell'Attività Sottostante sarà pari o superiore al rispettivo Livello di Esercizio Anticipato.</p>
<p><b>Livello di Esercizio Anticipato</b></p>	<p>100% del Valore di Riferimento Iniziale in relazione al Primo Periodo di Valutazione <i>Express</i> e al Secondo Periodo di Valutazione <i>Express</i>.</p>
<p><b>Formula e condizioni per il calcolo dell'Importo di Esercizio Anticipato in relazione Periodi di Valutazione <i>Express</i></b></p>	<p>L'Importo di Esercizio Anticipato è calcolato secondo la seguente formula:</p> $[(\text{Valore di Riferimento Iniziale} \times \text{Multiplo}) + \text{XEuro}] \times \text{Lotto Minimo di Esercizio}$
<p><b>XEuro</b></p>	<p><b><u>Double Express Certificates su AXA S.A.</u></b></p> <p>Pari a 6,90 Euro in relazione a ciascun Periodo di Valutazione <i>Express</i>;</p> <p>Pari a 6,90 Euro in relazione al calcolo dell'Importo di Liquidazione.</p> <p><b><u>Double Express Certificates su GDF SUEZ S.A.</u></b></p> <p>Pari a 7,05 Euro in relazione a ciascun Periodo di Valutazione <i>Express</i>;</p> <p>Pari a 7,05 Euro in relazione al calcolo dell'Importo di Liquidazione.</p> <p><b><u>Double Express Certificates su indice EURO STOXX® OIL &amp; GAS</u></b></p>

	<p>Pari a 5,50 Euro in relazione a ciascun Periodo di Valutazione Express;</p> <p>Pari a 5,50 Euro in relazione al calcolo dell'Importo di Liquidazione.</p>
<p><b>Periodi di Valutazione Express in relazione alla rilevazione dell'Evento Express</b></p>	<p><b><u>Double Express Certificates su AXA S.A.</u></b></p> <p>Primo periodo di Valutazione Express: 5 marzo 2015 - 6 marzo 2015;</p> <p>Secondo periodo di Valutazione Express: 4 marzo 2016 - 7 marzo 2016.</p> <p><b><u>Double Express Certificates su GDF SUEZ S.A.</u></b></p> <p>Primo periodo di Valutazione Express: 5 marzo 2015 - 6 marzo 2015;</p> <p>Secondo periodo di Valutazione Express: 4 marzo 2016 - 7 marzo 2016.</p> <p><b><u>Double Express Certificates su indice EURO STOXX® OIL &amp; GAS</u></b></p> <p>Primo periodo di Valutazione Express: 5 marzo 2015 - 6 marzo 2015;</p> <p>Secondo periodo di Valutazione Express: 4 marzo 2016 - 7 marzo 2016.</p> <p>Il verificarsi dell'Evento Express verrà rilevato sulla base della media aritmetica dei Valori di Riferimento dell'Attività Sottostante rilevati nei Giorni di Negoziazione del rispettivo Periodo di Valutazione Express secondo la seguente formula:</p> $VR = \frac{1}{x} * \sum_{j=1}^x Sottostante_j$ <p>"VR" indica il Valore di Riferimento dell'Attività Sottostante,</p> <p>" x ", indica il numero di Giorni di Negoziazione del rispettivo Periodo di Valutazione Express,</p> <p>"Sottostante j", indica il Valore di Riferimento dell'Attività Sottostante nel rispettivo Periodo di Valutazione Express " j ".</p> <p>In particolare, l'Evento Express si realizzerà qualora il Valore di Riferimento dell'Attività Sottostante sarà pari o superiore al rispettivo Livello Express.</p>
<p><b>Livello Express</b></p>	<p><i>Double Express Certificates</i> su AXA S.A.: 70% del Valore di Riferimento Iniziale in relazione al Primo Periodo di Valutazione Express e al Secondo Periodo di Valutazione Express.</p> <p><i>Double Express Certificates</i> su GDF SUEZ S.A.: 70% del Valore di Riferimento Iniziale in relazione al Primo Periodo di Valutazione Express e al Secondo Periodo di Valutazione Express.</p> <p><i>Double Express Certificates</i> su indice EURO STOXX® OIL &amp; GAS: 73% del Valore di Riferimento Iniziale in relazione al Primo Periodo di Valutazione Express e al Secondo Periodo di Valutazione Express.</p>

<p><b>Importo Express in relazione ai Periodi di Valutazione Express</b></p>	<p><b><u>Double Express Certificates su AXA S.A.</u></b></p> <p>Pari a 6,90 Euro in relazione al Primo Periodo di Valutazione Express; Pari a 6,90 Euro in relazione al Secondo Periodo di Valutazione Express.</p> <p><b><u>Double Express Certificates su GDF SUEZ S.A.</u></b></p> <p>Pari a 7,05 Euro in relazione al Primo Periodo di Valutazione Express; Pari a 7,05 Euro in relazione al Secondo Periodo di Valutazione Express.</p> <p><b><u>Double Express Certificates su indice EURO STOXX® OIL &amp; GAS</u></b></p> <p>Pari a 5,50 Euro in relazione al Primo Periodo di Valutazione Express; Pari a 5,50 Euro in relazione al Secondo Periodo di Valutazione Express.</p>
<p><b>Livello Barriera</b></p>	<p><i>Double Express Certificates</i> su AXA S.A.: 70% del Valore di Riferimento Iniziale.</p> <p><i>Double Express Certificates</i> su GDF SUEZ S.A.: 70% del Valore di Riferimento Iniziale.</p> <p><i>Double Express Certificates</i> su indice EURO STOXX® OIL &amp; GAS: 73% del Valore di Riferimento Iniziale.</p>
<p><b>Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera</b></p>	<p><i>Double Express Certificates</i> su AXA S.A.: 6 marzo 2017.</p> <p><i>Double Express Certificates</i> su GDF SUEZ S.A.: 6 marzo 2017.</p> <p><i>Double Express Certificates</i> su indice EURO STOXX® OIL &amp; GAS: 6 marzo 2017.</p> <p>Il verificarsi dell'Evento Barriera verrà rilevato sulla base del rispettivo Valore di Riferimento Finale.</p> <p>L'Evento Barriera si realizzerà qualora, in corrispondenza del rispettivo Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera, il Valore di Riferimento Finale sia inferiore al Livello Barriera.</p>
<p><b>Multiplo*</b> <i>Si segnala che il Multiplo non è al momento determinabile. Tale valore sarà rilevato dall'Agente di Calcolo alla scadenza secondo i criteri indicati nel Prospetto di Base e nelle presenti Condizioni Definitive.</i></p>	<p>Pari al rapporto tra il Prezzo di Sottoscrizione ed il Valore di Riferimento Iniziale ossia:</p> <p><i>Double Express Certificates</i> su AXA S.A.: 5,424464.</p> <p><i>Double Express Certificates</i> su GDF SUEZ S.A.: 5,192782.</p> <p><i>Double Express Certificates</i> su indice EURO STOXX® OIL &amp; GAS: 0,304058.</p>
<p><b>Formula per il Calcolo dell'Importo di Liquidazione</b></p>	<p>Qualora non si verifichi mai un Evento di Esercizio Anticipato e pertanto il Certificato giunga alla scadenza, il Portatore riceverà, per ciascun Lotto Minimo di Esercizio da questi posseduto, un Importo di Liquidazione, se positivo, così calcolato:</p> <p>A) <b>Se il Valore di Riferimento Finale è maggiore o uguale al Livello di Determinazione:</b></p> <p><i>(Valore di Riferimento Iniziale x Multiplo) + XEuro] x Lotto Minimo di Esercizio</i></p> <p>B) <b>Se il Valore di Riferimento Finale è inferiore al Livello di Determinazione e, durante il Periodo di Osservazione dell'Evento</b></p>

	<p><b>Barriera, <u>non si sia verificato l'Evento Barriera:</u></b></p> <p><i>[(Valore di Riferimento Iniziale x Multiplo) + XEuro] x Lotto Minimo di Esercizio</i></p> <p>C) <b>Se il Valore di Riferimento Finale è inferiore al Livello di Determinazione e, durante il Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera <u>si sia verificato l'Evento Barriera:</u></b></p> <p><i>Valore di Riferimento Finale x Multiplo x Lotto Minimo di Esercizio</i></p> <p>Dove:</p> <p>"<b>XEuro</b>" indica in relazione al rispettivo Giorno di Valutazione un importo pari a:</p> <p><i>Double Express Certificates su AXA S.A.: <b>6,90 Euro.</b></i></p> <p><i>Double Express Certificates su GDF SUEZ S.A.: <b>7,05 Euro.</b></i></p> <p><i>Double Express Certificates su indice EURO STOXX® OIL &amp; GAS: <b>5,50 Euro.</b></i></p>
<b>INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ATTIVITA' SOTTOSTANTE</b>	
Attività Sottostante	<p>1) <b><u>Double Express Certificates su AXA S.A. (ISIN IT0005000465)</u></b></p> <p>L'Attività Sottostante degli <i>Express Certificates</i> è costituita dall'Azione Ordinaria AXA S.A..</p> <p>Codice ISIN: FR0000120628</p> <p>Profilo della società - Descrizione</p> <p>AXA S.A. è una società assicurativa che fornisce anche servizi finanziari associati. La società offre assicurazioni vita e non vita, riassicurazioni, prodotti di risparmio e pensione e servizi di asset management. AXA S.A. opera nei mercati nazionali ed internazionali.</p> <p>2) Le azioni AXA S.A. sono negoziate sul mercato NYSE Euronext Paris. <b><u>Double Express Certificates su GDF SUEZ S.A. (ISIN IT0005000325)</u></b></p> <p>L'Attività Sottostante degli <i>Express Certificates</i> è costituita dall'Azione Ordinaria <u>GDF SUEZ S.A.</u></p> <p>Codice ISIN: FR0010208488</p> <p>Profilo della società - Descrizione</p> <p>GDF Suez S.A. offre una vasta gamma di servizi elettrici, gas ed altra energia associata in tutto il mondo. Vende, trasporta, immagazzina e distribuisce gas naturale ed offre servizi di gestione elettrica e di ingegneria climatica e termale.</p> <p>Le azioni GDF Suez S.A. sono negoziate sul mercato NYSE Euronext Paris.</p> <p>3) <b><u>Double Express Certificates su indice EURO STOXX® OIL &amp; GAS (ISIN</u></b></p>

**IT0005000457)**

L'Attività Sottostante degli *Express Certificates* è costituita dall'indice *EURO STOXX® OIL & GAS (PRICE EUR)*, un indice azionario calcolato e pubblicato da *STOXX Limited* (Sponsor dell'Indice).

Questo indice appartiene ad una serie di indici (*STOXX®*) calcolati e promossi da una joint venture costituita da *Deutsche Börse AG*, *Swiss Exchange* e *Paris Bourse SBF SA* (i "**Partners**").

In particolare l'indice *EURO STOXX® Oil & Gas (Price EUR)* fa parte dei 19 indici settoriali *EURO STOXX Supersectors* classificati per settore industriale (c.d. "*Industry Classification Benchmark*" o "ICB").

L'indice *EURO STOXX® Oil & Gas (Price EUR)* è un indice ponderato in base alla capitalizzazione di borsa dei titoli dei quali è composto ed include società situate all'interno dell'Unione Monetaria Europea (maggiori informazioni sulla composizione dell'Indice sono rinvenibili alla pagina web: [http://www.stoxx.com/indices/index\\_information.html?symbol=SXEE](http://www.stoxx.com/indices/index_information.html?symbol=SXEE)) che operano nel settore del petrolio e del gas naturale. La metodologia di calcolo è la medesima dell'*EURO STOXX*. L'indice è stato sviluppato con un valore base di 100 il 31 dicembre 1991.

**Reperibilità  
informazioni  
Sottostante** delle  
sull'Attività

La tabella che segue riporta per ciascuna Serie l'Attività Sottostante dei Certificati, nonché le relative pagine *Bloomberg* e *Reuters*:

1) **Double Express Certificates su AXA S.A. (ISIN IT0005000465)**

<b>Attività Sottostante</b>	<b>Ticker Bloomberg</b>	<b>Ric Reuters</b>
Azioni Ordinarie AXA S.A.	<CS FP Equity>	<AXAF.PA>

2) **Double Express Certificates su GDF SUEZ S.A. (ISIN IT0005000325)**

<b>Attività Sottostante</b>	<b>Ticker Bloomberg</b>	<b>Ric Reuters</b>
Azioni Ordinarie GDF Suez S.A..	<GSZ FP Equity>	<GSZ.PA>

I prezzi delle relative Attività Sottostanti sopra riportate sono riportati dai maggiori quotidiani economici e nazionali ed internazionali nonché alle rispettive pagine *Bloomberg* e *Reuters* sopra riportate.

Le informazioni relative all'andamento della relativa Attività Sottostante potranno essere reperite dall'investitore attraverso la stampa finanziaria, i portali di informazioni finanziarie presenti su *internet* e/o i *data provider*, nonché sul sito *web* di NYSE Euronext Paris.

3) **Double Express Certificates su indice EURO STOXX® OIL & GAS (ISIN IT0005000457)**

<b>Attività Sottostante</b>	<b>Ticker Bloomberg</b>	<b>Ric Reuters</b>
-----------------------------	-------------------------	--------------------

	<p style="text-align: center;">Indice EURO STOXX<sup>®</sup> OIL &amp; GAS PRICE EUR</p>	<p style="text-align: center;">&lt;SXEE Index&gt;</p>	<p style="text-align: center;">&lt;.SXEE&gt;</p>	<p>I livelli dell'indice <i>EURO STOXX<sup>®</sup> OIL &amp; GAS PRICE EUR</i> sono riportati alle rispettive pagine <i>Bloomberg</i> e <i>Reuters</i> sopra riportate.</p> <p>Le informazioni relative all'andamento della relativa Attività Sottostante potranno essere reperite dall'investitore attraverso la stampa finanziaria, i portali di informazioni finanziarie presenti su <i>internet</i> e/o i <i>data provider</i>, nonché sul sito web dello <i>sponsor</i> <a href="http://www.stoxx.com">www.stoxx.com</a>.</p> <p style="text-align: center;"><b>AVVERTENZE</b></p> <p><i>STOXX Ltd</i> ("<b>STOXX</b>") non ha alcuna altra relazione con l'Emittente, eccetto i rapporti relativi alla concessione della licenza d'uso del marchio <i>EURO STOXX<sup>®</sup> Oil &amp; Gas</i> in relazione agli <i>Express Certificates</i>.</p> <p>Di conseguenza, <b>STOXX NON:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sponsorizza, garantisce, vende o promuove gli <i>Express Certificates</i>;</li> <li>• raccomanda l'investimento negli <i>Express Certificates</i> o in altri strumenti finanziari;</li> <li>• ha alcuna responsabilità per l'assunzione di qualsiasi decisione riguardo la durata, l'importo ed il prezzo degli <i>Express Certificates</i>;</li> <li>• ha alcuna responsabilità riguardo l'amministrazione ed il marketing degli <i>Express Certificates</i>;</li> <li>• ha interesse riguardo agli <i>Express Certificates</i> o agli interessi dei Portatori in relazione alla determinazione, composizione o calcolo dell'Indice, né ha alcun obbligo a provvedervi.</li> </ul> <p>Pertanto, <b>STOXX</b> non avrà alcuna responsabilità in relazione agli <i>Express Certificates</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>STOXX</b> non rilascia, implicitamente o esplicitamente, alcuna garanzia riguardo agli <i>Express Certificates</i> e non garantisce, tra l'altro, quanto segue:</li> <li>• le performances degli <i>Express Certificates</i> attese dai Portatori o da qualsiasi altra persona in relazione all'utilizzo dell'Indice ed i dati inclusi nell'Indice;</li> <li>• l'accuratezza o completezza dell'Indice e dei suoi dati;</li> <li>• la trasferibilità e l'adeguatezza per un fine o uso particolare dell'Indice e dei suoi dati;</li> <li>• <b>STOXX</b> non avrà alcuna responsabilità per errori, omissioni o interruzioni nella rilevazione dell'Indice e dei suoi dati.</li> </ul>
<b>INFORMAZIONI RELATIVE ALLA QUOTAZIONE</b>				
<b>Serie</b>	3			
<b>Codice di negoziazione</b>	<i>Double Express Certificates</i> su AXA S.A.: I01494			



	<p><i>Double Express Certificates</i> su GDF SUEZ S.A.: I01495</p> <p><i>Double Express Certificates</i> su indice <i>EURO STOXX® OIL &amp; GAS</i>: I01493</p>
<b>Lotto Minimo di Negoziazione</b>	1 <i>Certificate</i>
<b>Prezzo dell'Attività Sottostante</b>	<p><i>Double Express Certificates</i> su AXA S.A.: 18,6</p> <p><i>Double Express Certificates</i> su GDF SUEZ S.A.: 19,89</p> <p><i>Double Express Certificates</i> su indice <i>EURO STOXX® OIL &amp; GAS</i>: 344,30</p>
<b>Prezzo indicativo dei Certificati</b>	<p><i>Double Express Certificates</i> su AXA S.A.: 96,2</p> <p><i>Double Express Certificates</i> su GDF SUEZ S.A.: 99</p> <p><i>Double Express Certificates</i> su indice <i>EURO STOXX® OIL &amp; GAS</i>: 100,3</p>
<b>Tasso risk-free</b>	<p><i>Double Express Certificates</i> su AXA S.A.: 0,98%</p> <p><i>Double Express Certificates</i> su GDF SUEZ S.A.: 0,98%</p> <p><i>Double Express Certificates</i> su indice <i>EURO STOXX® OIL &amp; GAS</i>: 0,98%</p>
<b>Volatilità</b>	<p><i>Double Express Certificates</i> su AXA S.A.: 25,90%</p> <p><i>Double Express Certificates</i> su GDF SUEZ S.A.: 23,20%</p> <p><i>Double Express Certificates</i> su indice <i>EURO STOXX® OIL &amp; GAS</i>: 17,30%</p>
<b>Cash Settlement/ Physical delivery</b>	<i>Cash Settlement</i>
<b>Quantità</b>	1.204.685 (quantità complessiva in relazione alle presenti Condizioni Definitive).
<b>Stile</b>	<i>Europeo</i>
<b>Informazioni sulla quotazione</b>	<p>Borsa Italiana S.p.A. ha deliberato l'ammissione alla quotazione dei Certificati con provvedimenti n. LOL-001971 in data 15 aprile 2014 e n. LOL-001972 in data 15 aprile 2014.</p> <p>La data di inizio delle negoziazioni sarà stabilita dalla Borsa Italiana S.p.A., che provvederà ad informarne il pubblico mediante proprio avviso trasmesso a due agenzie di stampa.</p>

---

**Banca IMI S.p.A.**

**Tabella riepilogativa delle caratteristiche dei Certificati ammessi a quotazione**

**Banca IMI S.p.A. Double Express Certificates su AXA S.A. (ISIN IT0005000465)**

Serie	ISIN	Attività Sottostante	Data di Emissione	Data di Scadenza	Date di Determinazione	Valore di Riferimento Iniziale	Livello di Determinazione	Giorni di Valutazione	Livello Express	Primo Periodo di Valutazione Express	Secondo Periodo di Valutazione Express	Livello Barriera	Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera	Livello di Esercizio Anticipato	Importo di Esercizio Anticipato in relazione ai Periodi di Valutazione Express
1	IT0005000465	Azione Ordinaria AXA S.A. (Codice Bloomberg: CS FP <Equity>)	13/03/2014	13/03/2017	11 marzo 2014 - 12 marzo 2014	18,4350	18,4350	3 marzo 2017 - 6 marzo 2017	12,9045	5 marzo 2015 - 6 marzo 2015	4 marzo 2016 - 7 marzo 2016	12,9045	06/03/2017	18,4350	106,90 Euro

Importo Express in relazione ai Periodi di Valutazione Express	XEuro	Codice di Negoziazione	Quantità	Multiplo	Cash Settlement / Physical delivery	Stile	Lotto minimo di negoziazione	Volatilità	Tasso free risk %	Livello Attività Sottostante	Prezzo Indicativo Express Certificate	Valuta di Emissione	Valuta di Riferimento	Borsa di Riferimento
6,90 Euro	6,90 Euro	I01494	353.925	5,424464	Cash Settlement	Europ	1	25,90%	0,980%	18,6	96,2	EUR	EUR	NYSE Euronext Paris

**Banca IMI S.p.A. Double Express Certificates su GDF SUEZ S.A. (ISIN IT0005000325)**

Serie	ISIN	Attività Sottostante	Data di Emissione	Data di Scadenza	Date di Determinazione	Valore di Riferimento Iniziale	Livello di Determinazione	Giorni di Valutazione	Livello Express	Primo Periodo di Valutazione Express	Secondo Periodo di Valutazione Express	Livello Barriera	Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera	Livello di Esercizio Anticipato	Importo di Esercizio Anticipato in relazione ai Periodi di Valutazione Express
2	IT0005000325	Azione Ordinaria GDF Suez S.A. (Codice Bloomberg: GSZ FP <Equity>)	13/03/2014	13/03/2017	11 marzo 2014 - 12 marzo 2014	19,2575	19,2575	3 marzo 2017 - 6 marzo 2017	13,48025	5 marzo 2015 - 6 marzo 2015	4 marzo 2016 - 7 marzo 2016	13,48025	06/03/2017	19,2575	107,05 Euro

Importo Express in relazione ai Periodi di Valutazione Express	XEuro	Codice di Negoziazione	Quantità	Multiplo	Cash Settlement / Physical delivery	Stile	Lotto minimo di negoziazione	Volatilità	Tasso free risk %	Livello Attività Sottostante	Prezzo Indicativo Express Certificate	Valuta di Emissione	Valuta di Riferimento	Borsa di Riferimento
7,05 Euro	7,05 Euro	I01495	550.000	5,192782	Cash Settlement	Europ	1	23,20%	0,980%	19,89	99	EUR	EUR	NYSE Euronext Paris

**Banca IMI S.p.A. Double Express Certificates su indice EURO STOXX® OIL & GAS (ISIN IT0005000457)**

Serie	ISIN	Attività Sottostante	Data di Emissione	Data di Scadenza	Date di Determinazione	Valore di Riferimento Iniziale	Livello di Determinazione	Giorni di Valutazione	Livello Express	Primo Periodo di Valutazione Express	Secondo Periodo di Valutazione Express	Livello Barriera	Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera	Livello di Esercizio Anticipato	Importo di Esercizio Anticipato in relazione ai Periodi di Valutazione Express
3	IT0005000457	Indice EURO STOXX® OIL & GAS PRICE EUR (Codice Bloomberg: SXEE <Index>)	13/03/2014	13/03/2017	11 marzo 2014 - 12 marzo 2014	328,885	328,885	3 marzo 2017 - 6 marzo 2017	240,0861	5 marzo 2015 - 6 marzo 2015	4 marzo 2016 - 7 marzo 2016	240,0861	06/03/2017	328,885	105,50 Euro

Importo Express in relazione ai Periodi di Valutazione Express	XEuro	Codice di Negoziazione	Quantità	Multiplo	Cash Settlement / Physical delivery	Stile	Lotto minimo di negoziazione	Volatilità	Tasso free risk %	Livello Attività Sottostante	Prezzo Indicativo Express Certificate	Valuta di Emissione	Valuta di Riferimento	Sponsor dell'Attività Sottostante
5,50 Euro	5,50 Euro	I01493	300.760	0,304058	Cash Settlement	Europ	1	17,30%	0,980%	344,30	100,3	EUR	EUR	STOXX Ltd

**ALLEGATO - NOTA DI SINTESI RELATIVA ALL'EMISSIONE**

<b>Sezione A – INTRODUZIONE E AVVERTENZE</b>		
<b>A.1</b>		<p>La presente Nota di Sintesi è relativa ai "Double Express Certificates" (i "<b>Certificati</b>") descritti nelle Condizioni Definitive cui la presente Nota di Sintesi è allegata. La presente Nota di Sintesi specifica le informazioni relative ai Certificati descritte a livello generale nella Nota di Sintesi del Prospetto di Base pubblicato mediante deposito presso la CONSOB in data 28 giugno 2013 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 13055689 del 27 giugno 2013, unitamente alle informazioni rilevanti contenute nelle Condizioni Definitive. La Nota di Sintesi dovrebbe essere letta come un'introduzione al Prospetto di Base ed è finalizzata ad aiutare gli investitori a valutare l'opportunità di investire nei Certificati, ma non può sostituire il Prospetto di Base. Qualsiasi decisione di investimento nei Certificati dovrebbe basarsi sull'esame del Prospetto di Base completo, incluso qualsiasi documento incorporato per riferimento e le Condizioni Definitive.</p> <p>La responsabilità civile incombe solo sulle persone che hanno presentato la Nota di Sintesi, comprese le relative eventuali traduzioni, ma soltanto qualora la Nota di Sintesi risulti fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme con le altre parti del prospetto ovvero non offra, se letta congiuntamente alle altre sezioni del prospetto, le informazioni fondamentali per aiutare gli investitori a valutare l'opportunità di investire nei Certificati.</p> <p>Si segnala che, qualora sia presentato un ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria in merito alle informazioni contenute nel prospetto, l'investitore ricorrente potrebbe essere tenuto, a norma del diritto nazionale degli Stati membri, a sostenere le spese di traduzione del prospetto prima dell'inizio del procedimento.</p>
<b>A.2</b>		<p>L'Emittente non acconsente all'utilizzo del presente Prospetto di Base, né intende assumersi alcuna responsabilità per il suo contenuto, relativamente a una successiva rivendita o al collocamento finale dei Certificati da parte di qualsiasi intermediario finanziario.</p>
<b>Sezione B – EMITTENTE ED EVENTUALI GARANTI</b>		
<b>B.1</b>	<b>Denominazione legale e commerciale dell'emittente</b>	<p>La denominazione legale dell'Emittente è Banca IMI S.p.A., o in forma abbreviata anche IMI S.p.A.. La denominazione commerciale dell'Emittente coincide con la sua denominazione legale.</p>
<b>B.2</b>	<b>Domicilio e forma giuridica dell'emittente, legislazione in base alla quale opera l'emittente e suo paese di costituzione</b>	<p>L'Emittente è una banca italiana costituita in forma di società per azioni. La sede legale ed amministrativa dell'Emittente è in Largo Mattioli 3, 20121 Milano. L'Emittente ha uffici in Roma e Napoli e una filiale a Londra, 90 Queen Street, London EC4N1SA, Regno Unito.</p> <p>L'Emittente è costituito ed opera ai sensi della legge italiana.</p> <p>L'Emittente è iscritto nel Registro delle Imprese di Milano al n. 04377700150. L'Emittente è inoltre iscritto all'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia al numero meccanografico 5570 ed appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari ed è aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.</p> <p>L'Emittente, sia in quanto banca sia in quanto appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, è assoggettato a vigilanza prudenziale da parte della Banca d'Italia. L'Emittente è inoltre società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico Intesa Sanpaolo S.p.A..</p>
<b>B.4b</b>	<b>Tendenze note riguardanti l'emittente</b>	<p>Non esistono tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive dell'Emittente almeno per l'esercizio in corso.</p>
<b>B.5</b>	<b>Gruppo di cui fa parte l'Emittente e posizione che esso occupa</b>	<p>L'Emittente è società parte del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo (il "<b>Gruppo</b>"), società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico Intesa Sanpaolo S.p.A., capogruppo del gruppo bancario, ed è controllato direttamente al 100% del proprio capitale sociale dalla capogruppo Intesa Sanpaolo S.p.A..</p> <p>Banca IMI mira ad offrire alla clientela una gamma completa di prodotti e di servizi appositamente studiati per soddisfare al meglio le esigenze della clientela e rappresenta il punto di riferimento per tutte le strutture del Gruppo relativamente ai prodotti di competenza. Banca IMI svolge le proprie attività in stretto coordinamento con le unità organizzative di relazione della <i>Divisione Corporate e Investment Banking</i> e le altre unità di relazione o società del Gruppo Intesa Sanpaolo.</p>
<b>B.9</b>	<b>Previsione o stima degli utili</b>	<p>Non è effettuata una previsione o stima degli utili.</p>
<b>B.10</b>	<b>Revisione legale dei conti</b>	<p>La società di revisione Reconta Ernst &amp; Young S.p.A. ha rilasciato le proprie relazioni in merito al bilancio d'impresa per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 ed al bilancio consolidato per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011, senza sollevare osservazioni, rilievi, rifiuti di attestazione o richiami di informativa.</p> <p>La società di revisione KPMG S.p.A. ha rilasciato le proprie relazioni in merito al bilancio d'impresa per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 ed al bilancio consolidato per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, senza sollevare osservazioni, rilievi, rifiuti di attestazione o richiami di informativa.</p>
<b>B.12</b>	<b>Informazioni finanziarie relative all'Emittente</b>	<p>In data 17 aprile 2013 si è tenuta l'Assemblea ordinaria dei soci dell'Emittente che ha approvato i risultati dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012.</p> <p><u>Dati finanziari e patrimoniali selezionati relativi all'Emittente su base non consolidata, al 31 dicembre 2012 e 31 dicembre 2011</u></p> <p>Si riportano nella sottostante tabella alcuni indicatori di solvibilità e di qualità del credito significativi relativi all'Emittente su base non consolidata al 31 dicembre 2012, confrontati con i corrispondenti dati per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011. I dati di seguito riportati sono desunti da prospetti contabili obbligatori dell'Emittente sottoposti a revisione.</p>

	31.12.2012	31.12.2011
Tier 1 capital ratio	13,41%	12,26%
Core Tier 1	13,41%	12,26%
Total capital ratio	13,52%	12,27%
Rapporto sofferenze lorde/impieghi lordi	0,17%	0,21%
Rapporto sofferenze nette/impieghi netti	0,04%	0,05%
Rapporto partite anomale lorde/impieghi lordi	2,06%	1,64%
Rapporto partite anomale nette/impieghi netti	1,69%	1,34%
Patrimonio di vigilanza (importi in Euro/milioni)		
Patrimonio di base (Tier 1)	Euro 2.789,1	Euro 2.541,5
Patrimonio supplementare (Tier 2)	Euro 21,9 <sup>1</sup>	Euro 2,3
Patrimonio totale	Euro 2.811,0	Euro 2.543,8
Attività di rischio ponderate	Euro 20.792 <sup>2</sup>	Euro 20.732,2

Si riportano inoltre nelle sottostanti tabelle alcuni dati economici e patrimoniali selezionati tratti dal bilancio d'impresa sottoposto a revisione per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2012, confrontati con i corrispondenti dati per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2011. I dati di seguito riportati sono desunti da prospetti contabili obbligatori dell'Emittente sottoposti a revisione.

#### Dati economici

Importi in Euro/milioni	31.12.2012	31.12.2011	Variazione percentuale
Margine di interesse	560,9	549,9	2,0%
Margine di intermediazione	1.462,4	1.165,9	25,4%
Costi operativi	349,4	317,1	10,2%
Risultato netto della gestione finanziaria	1.352,5	1.111,2	21,7%
Utile della operatività corrente al lordo delle imposte	1.003,0	794,1	26,3%
Utile della operatività corrente al netto delle imposte	641,0	512,1	25,2%
Utile d'esercizio	641,0	512,1	25,2%

#### Dati patrimoniali

<sup>1</sup> Il patrimonio supplementare è stato anche interessato dall'eccedenza delle rettifiche di valore del portafoglio creditizio rispetto alle risultanze dei modelli interni AIRB.

<sup>2</sup> Il dato è stato determinato tenendo conto della riduzione del 25% dei requisiti patrimoniali prevista per le banche appartenenti a Gruppi Bancari, in omogeneità col 2011. Quando non si tenesse conto di tale riduzione, il dato risulterebbe pari a 27.612,4 milioni, rispetto a 27.531,1 milioni a fine 2011.

Importi in Euro/milioni	31.12.2012	31.12.2011	Variazione percentuale
Impieghi netti	22.584,8	18.397,5	22,8%
Raccolta netta	26.471,0	23.580,7	12,3%
Raccolta indiretta	-	-	n.a.
Attività finanziarie	75.938,7	66.329,3	14,5%
Totale attivo	151.428,8	138.652,3	9,2%
Patrimonio netto	3.382,3	2.705,2	25,0%
Capitale sociale	962,5	962,5	0,0%

Dati finanziari e patrimoniali selezionati relativi all'Emittente su base consolidata, al 31 dicembre 2012 e 31 dicembre 2011

Si riportano nella sottostante tabella alcuni indicatori di solvibilità e di qualità del credito significativi relativi all'Emittente su base consolidata al 31 dicembre 2012, confrontati con i corrispondenti dati per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011. I dati di seguito riportati sono desunti da prospetti contabili obbligatori dell'Emittente sottoposti a revisione.

	31.12.2012	31.12.2011
Tier 1 capital ratio	n.a.	n.a.
Core Tier 1	n.a.	n.a.
Total capital ratio	n.a.	n.a.
Rapporto sofferenze lorde/impieghi lordi	0,17%	0,21%
Rapporto sofferenze nette/impieghi netti	0,04%	0,05%
Rapporto partite anomale lorde/impieghi lordi	2,05%	1,63%
Rapporto partite anomale nette/impieghi netti	1,69%	1,33%
<b>Patrimonio di vigilanza</b>		
Patrimonio di base (Tier 1)	n.a.	n.a.
Patrimonio supplementare (Tier 2)	n.a.	n.a.
Patrimonio totale (milioni)	n.a.	n.a.
Attività di rischio ponderate	n.a.	n.a.

Si riportano inoltre nelle sottostanti tabelle alcuni dati economici e patrimoniali selezionati tratti dal bilancio consolidato sottoposto a revisione per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2012, confrontati con i corrispondenti dati per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011. I dati di seguito riportati sono desunti da prospetti contabili obbligatori dell'Emittente sottoposti a revisione.

Dati economici

Importi in Euro/milioni	31.12.2012	31.12.2011	Variazione percentuale
Margine di interesse	567,1	562,7	0,8%
Margine di intermediazione	1.475,4	1.180,5	25,0%
Costi operativi	362,2	327,0	10,8%
Risultato netto della gestione finanziaria	1.364,9	1.130,5	20,7%
Utile della operatività corrente al lordo delle imposte	1.007,1	805,2	25,1%

Utile della operatività corrente al netto delle imposte	642,5	516,5	24,4%
Utile d'esercizio	642,5	516,5	24,4%

Dati patrimoniali

Importi in Euro/milioni	31.12.2012	31.12.2011	Variazione percentuale
Impieghi netti	22.653,2	18.508,6	22,4%
Raccolta netta	26.435,7	23.583,3	12,1%
Raccolta indiretta	-	-	n.a.
Attività finanziarie	75.973,7	66.368,2	14,5%
Totale attivo	151.792,5	139.229,7	9,0%
Patrimonio netto	3.477,1	2.800,2	24,2%
Capitale sociale	962,5	962,5	0,0%

Dati finanziari e patrimoniali selezionati relativi all'Emittente su base non consolidata, al 31 marzo 2013

L'Emittente ha redatto, su base volontaria, la relazione finanziaria trimestrale per il trimestre chiuso al 31 marzo 2013; si precisa che tale relazione non è stata sottoposta a revisione contabile.

Si riportano nella sottostante tabella alcuni indicatori di solvibilità e di qualità del credito significativi relativi all'Emittente su base non consolidata al 31 marzo 2013, confrontati con i corrispondenti dati per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012. I dati di seguito riportati sono desunti dalla relazione trimestrale redatta dall'Emittente su base volontaria e non sottoposta a revisione contabile.

	31.3.2013	31.12.2012
Tier 1 capital ratio	12,60%	13,41%
Core Tier 1	12,60%	13,41%
Total capital ratio	12,60%	13,52%
Rapporto sofferenze lorde/impieghi lordi	n.a.	n.a.
Rapporto sofferenze nette/impieghi netti	n.a.	n.a.
Rapporto partite anomale lorde/impieghi lordi	n.a.	n.a.
Rapporto partite anomale nette/impieghi netti	n.a.	n.a.
Crediti deteriorati/esposizioni creditizie lorde	4,80%	3,80%
Rettifiche collettive/esposizioni creditizie in bonis	1,70%	1,70%
Patrimonio di vigilanza (importi in Euro/milioni)		
Patrimonio di base (Tier 1)	Euro 2.739,8	Euro 2.789,1
Patrimonio supplementare (Tier 2)	-	Euro 21,9
Patrimonio totale	Euro 2.739,8	Euro 2.811,0
Attività di rischio ponderate	Euro 21.741,3	Euro 20.792

Si riportano inoltre nelle sottostanti tabelle alcuni dati economici e patrimoniali selezionati tratti dalla relazione finanziaria trimestrale per il trimestre chiuso al 31 marzo 2013, confrontati (su base non consolidata) con i corrispondenti dati per il trimestre chiuso al 31 marzo 2012 per quanto riguarda il conto economico e con quelli al 31 dicembre 2012 per quanto



riguarda lo stato patrimoniale. I dati di seguito riportati sono desunti dalla relazione trimestrale redatta dall'Emittente su base volontaria e non sottoposta a revisione contabile.

Dati economici

Importi in Euro/migliaia	31.3.2013	31.3.2012	Variazione percentuale
Margine di interesse	129.644,6	165.687,0	-21,8%
Margine di intermediazione	369.877,0	470.631,5	-21,4%
Costi operativi	89.164,9	88.618,4	0,6%
Risultato netto della gestione finanziaria	320.573,7	453.715,5	-29,3%
Utile della operatività corrente al lordo delle imposte	231.408,8	365.097,0	-36,6%
Utile della operatività corrente al netto delle imposte	146.408,8	233.097,0	-37,2%
Utile d'esercizio	146.408,8	233.097,0	-37,2%

Dati patrimoniali

Importi in Euro/milioni	31.3.2013	31.12.2012	Variazione percentuale
Impieghi netti	24.018,9	22.584,8	6,3%
Raccolta netta	26.839,5	26.471,0	1,4%
Raccolta indiretta	-	-	n.a.
Attività finanziarie	72.172,1	75.938,7	-5,0%
Totale attivo	150.795,9	151.428,8	-0,4%
Patrimonio netto	3.512,4	3.382,3	3,8%
Capitale sociale	962,5	962,5	0,0%

Dati finanziari e patrimoniali selezionati relativi all'Emittente su base consolidata, al 31 marzo 2013

Si riportano nella sottostante tabella alcuni indicatori di solvibilità e di qualità del credito significativi relativi all'Emittente su base consolidata al 31 marzo 2013, confrontati con i corrispondenti dati per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012. I dati di seguito riportati sono desunti dalla relazione trimestrale redatta dall'Emittente su base volontaria e non sottoposta a revisione contabile.

	31.3.2013	31.12.2012
Tier 1 capital ratio	n.a.	n.a.
Core Tier 1	n.a.	n.a.
Total capital ratio	n.a.	n.a.
Rapporto sofferenze lorde/impieghi lordi	n.a.	n.a.
Rapporto sofferenze nette/impieghi netti	n.a.	n.a.
Rapporto partite anomale lorde/impieghi lordi	n.a.	n.a.
Rapporto partite anomale nette/impieghi netti	n.a.	n.a.
Crediti deteriorati/esposizioni creditizie lorde	4,80%	3,80%

Rettifiche collettive/esposizioni creditizie in bonis	1,70%	1,70%
<b>Patrimonio di vigilanza</b>		
Patrimonio di base (Tier 1)	n.a.	n.a.
Patrimonio supplementare (Tier 2)	n.a.	n.a.
Patrimonio totale (milioni)	n.a.	n.a.
Attività di rischio ponderate	n.a.	n.a.

Si riportano inoltre nelle sottostanti tabelle alcuni dati economici e patrimoniali selezionati tratti dalla relazione trimestrale per il trimestre chiuso al 31 marzo 2013, confrontati (su base consolidata) con i corrispondenti dati per l'esercizio chiuso al 31 marzo 2012 per quanto riguarda il conto economico e con quelli al 31 dicembre 2012 per quanto riguarda lo stato patrimoniale. I dati di seguito riportati sono desunti dalla relazione trimestrale redatta dall'Emittente su base volontaria e non sottoposta a revisione contabile.

Dati economici

Importi in Euro/migliaia	31.3.2013	31.3.2012	Variazione percentuale
Margine di interesse	130.579	168.109	-22,3%
Margine di intermediazione	371.774	475.365	-21,8%
Costi operativi	92.410	91.351	1,2%
Risultato netto della gestione finanziaria	322.471	458.449	-29,7%
Utile della operatività corrente al lordo delle imposte	230.919	367.936	-37,2%
Utile della operatività corrente al netto delle imposte	145.036	235.090	-38,3%
Utile d'esercizio	145.036	235.090	-38,3%

Dati patrimoniali

Importi in Euro/milioni	31.3.2013	31.12.2012	Variazione percentuale
Impieghi netti	24.079,1	22.653,2	6,3%
Raccolta netta	26.800,6	26.435,7	1,4%
Raccolta indiretta	-	-	n.a.
Attività finanziarie	72.211,9	75.973,7	-5,0%
Totale attivo	151.489,8	151.792,5	-0,2%
Patrimonio netto	3.604,0	3.477,1	3,6%
Capitale sociale	962,5	962,5	0,0%

Per maggiori dettagli in merito alle informazioni finanziarie e patrimoniali dell'Emittente si rinvia a quanto indicato al capitolo 11 del Documento di Registrazione. Inoltre tali dati non sono indicativi del futuro andamento dell'Emittente. Non vi è alcuna garanzia che eventuali futuri andamenti negativi dell'Emittente non abbiano alcuna incidenza negativa sul regolare svolgimento dei servizi d'investimento prestati dall'Emittente o sulla capacità dell'Emittente di adempiere ai propri obblighi di pagamento alle scadenze contrattualmente convenute.

<b>B.13</b>	<b>Fatti recenti relativi all'Emittente rilevanti per la valutazione della sua solvibilità</b>	Non si sono verificati eventi recenti nella vita dell'Emittente che siano sostanzialmente rilevanti per la valutazione della sua solvibilità.
<b>B.14</b>	<b>Dipendenza dell'Emittente da altri soggetti all'interno del gruppo</b>	L'Emittente appartiene al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo ed è società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico Intesa Sanpaolo S.p.A..
<b>B.15</b>	<b>Principali attività dell'Emittente</b>	Banca IMI S.p.A., <i>investment bank</i> appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, è frutto dell'integrazione tra la società già Banca d'Intermediazione Mobiliare S.p.A. e Banca Caboto S.p.A. che rientra nel più ampio quadro di razionalizzazione delle attività e delle società facenti parte dei preesistenti gruppi bancari Banca Intesa e Sanpaolo IMI. Oltre che in Italia, dove ha sede principale a Milano e uffici a Roma, Banca IMI è operativa a Londra e in Lussemburgo – per il tramite della propria controllata IMI Investments - e a New York – per il tramite della controllata Banca IMI Securities Corp. Le strutture organizzative di <i>business</i> sono articolate in quattro macro-aree: <i>Capital Markets, Finance &amp; Investments, Investment Banking</i> e <i>Structured Finance</i> . L'attività di <i>Capital Markets</i> comprende, oltre all'intera offerta di servizi di negoziazione - raccolta ordini, esecuzione e regolamento - alla clientela, l'attività di consulenza specialistica sulla gestione dei rischi finanziari ad aziende, banche e istituzioni finanziarie, l'attività di assistenza rivolta a banche e istituzioni finanziarie nella strutturazione di prodotti di investimento indirizzati alla propria clientela <i>retail</i> - obbligazioni indicizzate, strutturate, polizze <i>index linked</i> - , l'attività di <i>specialist</i> sui titoli di Stato italiani e di <i>market maker</i> sui titoli di stato e sulle principali obbligazioni italiane ed europee e su derivati quotati. Le attività di <i>Finance &amp; Investments</i> , a carattere più strutturale, comprendono le funzioni di tesoreria, portafoglio di investimento e direzionale, emissioni obbligazionarie. L'attività di <i>Investment Banking</i> comprende l'attività di collocamento di titoli azionari, di titoli obbligazionari di nuova emissione ( <i>investment grade</i> e <i>high yield bonds</i> ) e di strumenti ibridi ( <i>convertible bonds</i> ) nonché l'attività di consulenza nel campo dell'M&A ( <i>merger and acquisition</i> ossia fusioni e acquisizioni) e più in generale dell'advisory tramite la promozione, lo sviluppo e l'esecuzione delle principali operazioni di fusione, acquisizione, dismissione e ristrutturazione. L'attività di <i>Structured Finance</i> comprende l'offerta di prodotti e servizi di finanziamenti complessi a favore di società operanti nei settori Energy, Telecom Media & Technology e Transportation e per lo sviluppo delle infrastrutture collegate a questi settori, di <i>acquisition finance</i> , di operazioni di finanziamento strutturato per il mercato immobiliare domestico e internazionale, di <i>corporate lending</i> , le attività, a supporto e a servizio della Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, finalizzate a originare, organizzare, strutturare e perfezionare operazioni di Finanza Strutturata, l'acquisizione di mandati di <i>loan agency</i> . Banca IMI mira ad offrire alla clientela una gamma completa di prodotti e di servizi appositamente studiati per soddisfare al meglio le esigenze della clientela e rappresentare il punto di riferimento per tutte le strutture del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo (il " <b>Gruppo Intesa Sanpaolo</b> ") relativamente ai prodotti di competenza. Banca IMI svolge le proprie attività in stretto coordinamento con le unità organizzative di relazione della Divisione <i>Corporate e Investment Banking</i> e le altre unità di relazione o società del Gruppo Intesa Sanpaolo.
<b>B.16</b>	<b>Compagine sociale e legami di controllo</b>	Intesa Sanpaolo S.p.A. detiene direttamente il 100% del capitale sociale dell'Emittente, pari a Euro 962.464.000 interamente sottoscritto e versato, diviso in numero 962.464.000 azioni ordinarie. Le azioni sono nominative ed indivisibili. Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un voto. Banca IMI S.p.A. è soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico Intesa Sanpaolo S.p.A., nonché società appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo, di cui Intesa Sanpaolo S.p.A. è capogruppo.

### **Sezione C – STRUMENTI FINANZIARI**

<b>C.1</b>	<b>Descrizione del tipo e della classe degli strumenti finanziari offerti e/o ammessi alla negoziazione, compresi eventuali codici di identificazione degli strumenti finanziari</b>	<p>Gli <i>Express Certificates</i> sono prodotti derivati di natura opzionaria e di stile europeo, vale a dire che l'opzione che incorporano, qualora sia "<i>in the money</i>", viene esercitata solamente alla scadenza in maniera automatica. E' tuttavia prevista nella struttura dei Certificati, un'opzione di esercizio anticipato. Gli <i>Express Certificates</i> sono inquadrabili nella categoria degli <i>investment certificates</i> di classe B, ossia quegli strumenti finanziari derivati cartolarizzati che incorporano una o più opzioni accessorie.</p> <p>I Certificati emessi sono <i>Double Express Certificates</i>.</p> <p>L'acquisto di un <i>Express Certificate</i> rappresenta un investimento caratterizzato da una rischiosità elevata e che può rappresentare una certa complessità. L'investitore deve tenere in conto che potrà perdere l'intera somma utilizzata per l'acquisto del Certificato.</p> <p>Il codice identificativo ISIN è</p> <p><i>Double Express Certificates</i> su AXA S.A.: IT0005000465.</p> <p><i>Double Express Certificates</i> su GDF SUEZ S.A.: IT0005000325.</p> <p><i>Double Express Certificates</i> su indice EURO STOXX® OIL &amp; GAS: IT0005000457</p>
------------	--	--

		e il relativo Lotto Minimo di Esercizio è 1.
<b>C.2</b>	<b>Valuta di emissione degli strumenti finanziari</b>	I Certificati sono denominati in Euro.
<b>C.5</b>	<b>Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari</b>	I Certificati non sono soggetti ad alcuna restrizione alla libera negoziabilità in Italia. Tuttavia i Certificati che saranno emessi nell'ambito del Programma non sono stati né saranno registrati ai sensi del <i>Securities Act</i> del 1933, e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America (" <b>Securities Act</b> ") né delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Giappone, Australia o in qualunque altro paese nel quale l'offerta dei Certificati non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle autorità competenti (gli " <b>Altri Paesi</b> ") e non potranno conseguentemente essere offerti, venduti o comunque consegnati direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi.
<b>C.8</b>	<b>Descrizione dei diritti connessi agli strumenti finanziari, compreso il ranking e le restrizioni a tali diritti</b>	I Certificati conferiscono al Portatore il diritto al pagamento in contanti (c.d. <i>cash settlement</i> ) di determinati importi in Euro (l'Importo di Liquidazione, l'Importo di Esercizio Anticipato, l'Importo <i>Express</i> ) che saranno eventualmente corrisposti nel corso della durata della relativa Serie o alla scadenza. Non è pertanto prevista la consegna fisica dell'Attività Sottostante (c.d. <i>physical delivery</i> ). I Certificati, essendo di stile europeo, saranno esercitati automaticamente alla Data di Scadenza, tranne in caso di esercizio anticipato. Il Portatore ha la facoltà di rinunciare all'esercizio automatico, inviando un'apposita Dichiarazione di Rinuncia all'Esercizio in Eccezione. I diritti derivanti dai Certificati costituiscono obbligazioni dirette, non subordinate e non garantite dell'Emittente. Non sussistono clausole di postergazione dei diritti inerenti ai Certificati rispetto ad altri debiti chirografari dell'Emittente.
<b>C.11</b>	<b>Ammissione a quotazione dei Certificati</b>	L'Emittente ha richiesto, per tale serie, l'ammissione a quotazione presso il Mercato Telematico dei <i>securitised derivatives</i> (" <b>SeDeX</b> "), segmento <i>investment certificates</i> , di Borsa Italiana S.p.A..
<b>C.15</b>	<b>Incidenza dell'andamento dell'Attività Sottostante sul valore dei Certificati</b>	Il valore dei Certificati è legato all'andamento dell'Attività Sottostante ossia, rispettivamente, azioni AXA S.A., azioni GDF SUEZ S.A. e indice <i>EURO STOXX® OIL &amp; GAS</i> e da altri fattori quali la volatilità, i dividendi attesi e i tassi di interesse. Si riportano in seguito le finalità d'investimento relative alla tipologia da emettere: <b><u>DOUBLE EXPRESS CERTIFICATES</u></b> Gli <i>Express Certificates</i> sono adatti ad investitori che, a scadenza, intendono trarre profitto dalla stabilità, dal moderato rialzo o dal moderato ribasso dell'Attività Sottostante e che intendono proteggere il capitale da eventuali ribassi di tale Attività Sottostante a condizione che tale ribasso non superi il Livello Barriera. I <i>Double Express Certificates</i> rispecchiano le caratteristiche degli <i>Express Certificates</i> ma sono adatti ad investitori che intendono beneficiare della possibilità di percepire un premio condizionato al raggiungimento da parte dell'Attività Sottostante di un valore superiore (ovvero superiore o uguale) al Livello <i>Express</i> , nell'ipotesi in cui non si sia verificato l'Evento di Esercizio Anticipato.
<b>C.16</b>	<b>La data di scadenza degli strumenti derivati – la data di esercizio o la data di riferimento finale</b>	I Certificati hanno durata corrispondente alla relativa Data di Scadenza, stabilita per le seguenti date:  <i>Double Express Certificates</i> su AXA S.A.: 13 marzo 2017.  <i>Double Express Certificates</i> su GDF SUEZ S.A.: 13 marzo 2017.  <i>Double Express Certificates</i> su indice <i>EURO STOXX® OIL &amp; GAS</i> : 13 marzo 2017
<b>C.17</b>	<b>Descrizione delle modalità di regolamento degli strumenti derivati</b>	L'Emittente adempirà agli obblighi nascenti dall'esercizio automatico dei Certificati mediante regolamento in contanti e il pagamento dell'Importo di Liquidazione, se positivo, sarà effettuato dall'Emittente accreditando o trasferendo l'importo sul conto del Portatore aperto dall'intermediario negoziatore presso l'Agente per la Compensazione.

C.18	<p><b>Descrizione delle modalità secondo le quali si generano i proventi degli strumenti derivati</b></p>	<p>I Certificati conferiscono al Portatore il diritto al pagamento di determinati importi che saranno eventualmente corrisposti nel corso della durata della relativa Serie o alla scadenza.</p> <p><b>1. Importi che saranno eventualmente corrisposti nel corso della durata della relativa Serie</b></p> <p style="text-align: center;"><b>IMPORTO DI ESERCIZIO ANTICIPATO</b></p> <p><b><u>Double Express Certificates</u></b></p> <p>I Certificati prevedono la possibilità di un esercizio anticipato automatico, qualora si verifichi un Evento di Esercizio Anticipato, vale a dire qualora il valore dell'Attività Sottostante, calcolato come media aritmetica dei Valori di Riferimento rilevati dall'Agente di Calcolo nei Giorni di Negoziazione dei rispettivi Periodi di Valutazione Express sia pari o superiore al relativo Livello di Esercizio Anticipato - pari al 100% del Valore di Riferimento Iniziale -, i Certificati si estingueranno anticipatamente e il Portatore avrà diritto a percepire – nel Giorno di Pagamento Anticipato - il pagamento del rispettivo Importo di Esercizio Anticipato.</p> <p>Periodi di Valutazione <i>Express</i> in relazione alla rilevazione dell'Evento di Esercizio Anticipato:</p> <p><b><u>Double Express Certificates su AXA S.A.</u></b></p> <p>Primo periodo di Valutazione <i>Express</i>: 5 marzo 2015 – 6 marzo 2015;  Secondo periodo di Valutazione <i>Express</i>: 4 marzo 2016 – 7 marzo 2016.</p> <p><b><u>Double Express Certificates su GDF SUEZ S.A.</u></b></p> <p>Primo periodo di Valutazione <i>Express</i>: 5 marzo 2015 – 6 marzo 2015;  Secondo periodo di Valutazione <i>Express</i>: 4 marzo 2016 – 7 marzo 2016.</p> <p><b><u>Double Express Certificates su indice EURO STOXX® OIL &amp; GAS</u></b></p> <p>Primo periodo di Valutazione <i>Express</i>: 5 marzo 2015 - 6 marzo 2015;  Secondo periodo di Valutazione <i>Express</i>: 4 marzo 2016 – 7 marzo 2016.</p> <p>Tale Importo di Esercizio Anticipato sarà determinato dall'Emittente in funzione di un premio <b>FISSO</b> calcolato come segue:</p> <p><math>[(\text{Valore di Riferimento Iniziale} \times \text{Multiplo}) + \text{XEuro}] \times \text{Lotto Minimo di Esercizio}</math></p> <p>"XEuro" indica in relazione al Primo Periodo di Valutazione <i>Express</i> e al Secondo Periodo di Valutazione <i>Express</i> un importo pari a:</p> <p>in relazione ai <i>Double Express Certificates</i> su AXA S.A.: 6,90 Euro.  in relazione ai <i>Double Express Certificates</i> su GDF SUEZ S.A.: 7,05 Euro.  in relazione ai <i>Double Express Certificates</i> su indice EURO STOXX® OIL &amp; GAS: 5,50 Euro</p> <p style="text-align: center;">*****</p> <p style="text-align: center;"><b>IMPORTO EXPRESS</b></p> <p><b><u>Double Express Certificates</u></b></p> <p>Nel corso della durata dei <i>Double Express Certificates</i>, qualora (i) non si sia verificato l'Evento di Esercizio Anticipato in relazione ad uno o più dei rispettivi Periodi di Valutazione <i>Express</i> e il Certificato sia pertanto rimasto in vita e (ii) si verifichi il c.d. "<b>Evento Express</b>" (cioè qualora il valore dell'Attività Sottostante, calcolato come media aritmetica dei Valori di Riferimento rilevati dall'Agente di Calcolo nei Giorni di Negoziazione dei rispettivi Periodi di Valutazione <i>Express</i>, sia pari o superiore al rispettivo Livello <i>Express</i>), il Portatore avrà diritto a percepire – nel Giorno di Pagamento <i>Express</i> corrispondente al rispettivo Periodo di Valutazione <i>Express</i> - il pagamento dell'Importo <i>Express</i>. L'Importo <i>Express</i> in relazione al Primo Periodo di Valutazione <i>Express</i> e al Secondo Periodo di Valutazione <i>Express</i> è pari a:</p> <p>in relazione ai <i>Double Express Certificates</i> su AXA S.A.: 6,90 Euro.  in relazione ai <i>Double Express Certificates</i> su GDF SUEZ S.A.: 7,05 Euro.  In relazione ai <i>Double Express Certificates</i> su indice EURO STOXX® OIL &amp; GAS: 5,50 Euro.</p> <p style="text-align: center;">*****</p> <p><b>2. Importi da corrispondersi alla scadenza, qualora non si sia verificato l'Evento di Esercizio Anticipato</b></p> <p style="text-align: center;"><b>IMPORTO DI LIQUIDAZIONE</b></p> <p><b><u>Double Express Certificates</u></b></p> <p>Qualora non si verifichi mai un Evento di Esercizio Anticipato e pertanto i Certificati giungano alla scadenza, il Portatore ha il diritto di ricevere - nel rispettivo Giorno di Liquidazione - per ciascun Lotto Minimo di Esercizio da questi posseduto,</p>
------	---	---

		<p>il pagamento dell'Importo di Liquidazione, se positivo.</p> <p>In particolare, alla scadenza possono verificarsi le ipotesi di seguito descritte, nell'ambito delle quali si noterà che uno degli elementi che può concorrere al calcolo dell'Importo di Liquidazione è un premio determinato dall'Emittente, che sarà <b>fisso</b> (rendendo quindi la struttura dei premi più articolata e flessibile in base alle esigenze di mercato).</p> <p>Si segnala che il Livello di Determinazione è pari al 100% del Valore di Riferimento Iniziale, mentre il Livello Barriera è pari a:</p> <p>in relazione ai <i>Double Express Certificates</i> su AXA S.A.: 70% del Valore di Riferimento Iniziale.</p> <p>in relazione ai <i>Double Express Certificates</i> su GDF SUEZ S.A.: 70% del Valore di Riferimento Iniziale.</p> <p>in relazione ai <i>Double Express Certificates</i> su indice <i>EURO STOXX® OIL &amp; GAS</i>: 73% del Valore di Riferimento Iniziale.</p> <p>In particolare:</p> <p><b><u>1. Il valore dell'Attività Sottostante è superiore o uguale al Livello di Determinazione</u></b></p> <p>L'investitore riceverà un Importo di Liquidazione comprensivo di un premio predeterminato dall'Emittente, che sarà <b>FISSO</b> (rappresentato da un valore numerico puntuale, XEuro) - qualora l'Emittente intenda evidenziare unicamente il valore di tale premio svincolandone il calcolo dal mancato esercizio anticipato del certificato.</p> <p>In questa ipotesi l'Importo di Liquidazione sarà calcolato come segue:</p> $IL = [(Valore\ di\ Riferimento\ Iniziale \times Multiplo) + XEuro] \times Lotto\ Minimo\ di\ Esercizio$ <p>Dove:</p> <p><b><u>2. Il valore dell'Attività Sottostante è inferiore al Livello di Determinazione, e non si è mai toccato il Livello Barriera</u></b></p> <p>L'investitore riceverà un Importo di Liquidazione comprensivo di un <b>eventuale</b> premio predeterminato dall'Emittente, che sarà <b>FISSO</b> (rappresentato da un valore numerico puntuale, XEuro) - qualora l'Emittente intenda evidenziare unicamente il valore di tale premio svincolandone il calcolo dal mancato esercizio anticipato del certificato.</p> <p>In questa ipotesi l'Importo di Liquidazione sarà calcolato come segue:</p> $IL = [(Valore\ di\ Riferimento\ Iniziale \times Multiplo) + XEuro] \times Lotto\ Minimo\ di\ Esercizio$ <p>Dove:</p> <p><b><u>3. Il valore dell'Attività Sottostante è inferiore al Livello di Determinazione, e si è toccato il Livello Barriera</u></b></p> <p>L'investitore riceve un importo in linea con la <i>performance</i> negativa dell'Attività Sottostante, subendo una perdita, anche notevole, rispetto al capitale investito in fase di sottoscrizione del certificato. Quindi, in questo caso, l'Importo di Liquidazione rifletterà il valore dell'Attività Sottostante alla scadenza.</p> <p>In questa ipotesi l'Importo di Liquidazione sarà calcolato come segue:</p> $IL = (Valore\ di\ Riferimento\ Finale \times Multiplo) \times Lotto\ Minimo\ di\ Esercizio$ <p>Dove:</p> <p>"<b>XEuro</b>" indica in relazione al Giorno di Valutazione un importo pari a:</p> <p>in relazione ai <i>Double Express Certificates</i> su AXA S.A.: 6,90 Euro.</p> <p>in relazione ai <i>Double Express Certificates</i> su GDF SUEZ S.A.: 7,05 Euro.</p> <p>in relazione ai <i>Double Express Certificates</i> su indice <i>EURO STOXX® OIL &amp; GAS</i>: 5,50 Euro</p>
<b>C.19</b>	<b>Il prezzo di esercizio o il prezzo di riferimento definitivo dell'Attività Sottostante</b>	<p>A seconda dell'Attività Sottostante dei Certificati, il livello o prezzo dell'Attività Sottostante verrà rilevato secondo le modalità indicate per ciascuna tipologia di Attività Sottostante nella definizione di Valore di Riferimento contenuta all'interno del Prospetto di Base.</p> <p>Il Valore di Riferimento Iniziale è pari a:</p> <p>in relazione ai <i>Double Express Certificates</i> su AXA S.A.: 18,4350.</p> <p>in relazione ai <i>Double Express Certificates</i> su GDF SUEZ S.A.: 19,2575.</p> <p>in relazione ai <i>Double Express Certificates</i> su indice <i>EURO STOXX® OIL &amp; GAS</i>: 328,885.</p> <p>Il Valore di Riferimento Finale è pari alla media aritmetica dei Valori di Riferimento rilevati dall'Agente di Calcolo nei Giorni di Valutazione previsti nelle seguenti date:</p>

		in relazione ai <i>Double Express Certificates</i> su AXA S.A.: 3 marzo 2017 – 6 marzo 2017.
		in relazione ai <i>Double Express Certificates</i> su GDF SUEZ S.A.: 3 marzo 2017 – 6 marzo 2017.
		in relazione ai <i>Double Express Certificates</i> su indice <i>EURO STOXX® OIL &amp; GAS</i> : 3 marzo 2017 – 6 marzo 2017
<b>C.20</b>	<b>Descrizione del tipo di sottostante e di dove siano reperibili le informazioni relative all'Attività Sottostante</b>	<p>Gli <i>Express Certificates</i> hanno come Attività Sottostante, rispettivamente, azioni AXA S.A., azioni GDF SUEZ S.A., indice <i>EURO STOXX® OIL &amp; GAS</i>.</p> <p>Le informazioni relative all'andamento della relativa Attività Sottostante potranno essere reperite dall'investitore attraverso la stampa finanziaria, i portali di informazioni finanziarie presenti su <i>internet</i> e/o i <i>data provider</i>, nonché, in relazione alle azioni AXA S.A. e GDF SUEZ S.A., sul sito web di NYSE Euronext Paris e, in relazione all'indice <i>EURO STOXX® OIL &amp; GAS</i> sul sito web dello sponsor <i>www.stox.com</i>.</p>

### Sezione D – RISCHI

<b>D.2</b>	<b>Informazioni fondamentali sui principali rischi che sono specifici per l'Emittente</b>	<p><u><i>Rischi connessi al contesto macroeconomico</i></u></p> <p>La capacità reddituale e la stabilità dell'Emittente sono influenzati dalla situazione economica generale e dalla dinamica dei mercati finanziari e, in particolare, dalla solidità e dalla prospettive di crescita delle economie dei Paesi in cui l'Emittente opera, inclusa la loro affidabilità creditizia.</p> <p><u><i>Rischio legato alla circostanza che la crisi e volatilità dei mercati finanziari nell'area euro possano negativamente influenzare l'attività di Banca IMI</i></u></p> <p>La crisi finanziaria nell'Area Euro si è intensificata nel corso del 2011 come dimostrano i ripetuti downgrade subiti da numerosi paesi dell'Area Euro. Poiché l'attività e i ricavi di Banca IMI sono per lo più legati alle operazioni nel mercato italiano e dell'Area Euro, essi potranno essere sottoposti a oscillazioni.</p> <p><u><i>Rischio di credito</i></u></p> <p>Il rischio di credito sorge dalla possibilità che una controparte possa non adempiere alle obbligazioni contratte nei confronti dell'Emittente o nel caso in cui subisca una diminuzione del merito di credito.</p> <p><u><i>Rischio di mercato</i></u></p> <p>Il rischio di mercato è il rischio di perdite di valore degli strumenti finanziari detenuti dall'Emittente per effetto dei movimenti delle variabili di mercato. Ciò comporta potenziali cambiamenti nel valore degli strumenti finanziari.</p> <p><u><i>Rischio operativo</i></u></p> <p>Il rischio operativo è il rischio di perdite dovute ad errori, violazioni, interruzioni e danni causati da processi interni, personale, sistemi o causati da eventi esterni.</p> <p><u><i>Rischio di liquidità dell'Emittente</i></u></p> <p>Il rischio di liquidità è il rischio che la Banca non riesca a far fronte ai propri impegni di pagamento anche a causa di circostanze indipendenti dall'Emittente.</p> <p><u><i>Rischio relativo ai contenziosi rilevanti in capo a Banca IMI S.p.A.</i></u></p> <p>L'emittente è parte in diversi procedimenti giudiziari da cui potrebbero derivare obblighi risarcitori anche per importi rilevanti a carico dello stesso.</p> <p><u><i>Rischi connessi all'esposizione di Banca IMI al rischio di credito sovrano</i></u></p> <p>Banca IMI risulta esposta nei confronti di governi o altri enti pubblici dei maggiori Paesi europei nonché di Paesi al di fuori dell'Area Euro. L'aggravarsi della situazione del debito sovrano potrebbe avere effetti negativi sui risultati operativi, sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente.</p> <p><u><i>Rischio legato alla circostanza che l'attività di Banca IMI è esposta all'intensificarsi della concorrenza all'interno dell'industria dei servizi finanziari</i></u></p> <p>L'attuale concorrenza o il relativo incremento possono determinare fluttuazioni negative sui prezzi per i prodotti e servizi di Banca IMI, causare una perdita di quote di mercato e richiedere a Banca IMI ulteriori investimenti nelle sue aree di operatività al fine di mantenersi competitiva.</p> <p><u><i>Rischio legato alla circostanza che l'attività di Banca IMI è sensibile alle condizioni macroeconomiche negative presenti in Italia</i></u></p> <p>L'Italia costituisce il mercato principale in cui opera Banca IMI, pertanto ogni riduzione del rating dello Stato italiano o la previsione che tale riduzione possa avvenire, può avere impatti negativi sui risultati operativi, sulle condizioni finanziarie e sulle prospettive di Banca IMI. La capacità reddituale e la stabilità dell'Emittente sono influenzati dalla situazione economica generale e dalla dinamica dei mercati finanziari. Non può escludersi che, a seconda dell'andamento della situazione economica dei Paesi in cui opera, l'Emittente possa subire perdite, incrementi dei costi di finanziamento, riduzione del valore delle attività detenute.</p> <p><u><i>Rischio operativo e gestionale legato alla circostanza che Banca IMI opera in un settore altamente regolamentato</i></u></p>
------------	---	---

		<p>Nello svolgimento della propria attività, l'Emittente è tenuto al rispetto di numerosi requisiti legali e regolamentari che richiedono un costante monitoraggio da parte di quest'ultimo, nonché un continuo adeguamento delle procedure interne all'istituto.</p>
<p><b>D.6</b></p>	<p><b>Informazioni fondamentali sui principali rischi che sono specifici per gli strumenti finanziari</b></p>	<p>Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità. L'investitore deve concludere un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solamente dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione al rischio che essa comporta, considerando in particolare la sussistenza di un rischio di perdita, totale o parziale, del capitale investito.</p> <p><b>Fattori di rischio relativi ai Certificati</b></p> <p><u>Rischio di perdita del capitale investito</u></p> <p>In relazione ai Certificati sussiste un rischio di perdita del capitale investito che dipende dall'andamento dell'Attività Sottostante, in particolare qualora si verifichi l'Evento Barriera. Tale perdita del capitale potrebbe essere anche totale nell'ipotesi, alquanto remota, che il Valore di Riferimento Finale dell'Attività Sottostante risulti pari a zero.</p> <p><u>Rischio relativo al Livello di Determinazione</u></p> <p>Più elevato è fissato il Livello di Determinazione rispetto al Valore di Riferimento Iniziale, <i>maggiore</i> sarà la possibilità che - in sede di calcolo dell'Importo di Liquidazione – il Valore di Riferimento Finale risulti inferiore allo stesso e conseguentemente più alto sarà il rischio per l'investitore di perdere il capitale investito o di minore opportunità di guadagno. Il Livello di Determinazione relativo agli <i>Express Certificates</i> della presente emissione è pari al 100% del Valore di Riferimento Iniziale.</p> <p><u>Rischio relativo al Livello Barriera</u></p> <p>Più elevato è fissato il Livello Barriera rispetto al Valore di Riferimento Iniziale, maggiore sarà la possibilità che - in sede di calcolo dell'Importo di Liquidazione – il Valore di Riferimento Finale risulti inferiore allo stesso e conseguentemente più alto sarà il rischio per l'investitore di perdere il capitale investito o di minore opportunità di guadagno. Il Livello Barriera relativo agli <i>Express Certificates</i> della presente emissione è pari a:</p> <p>in relazione ai Double Express Certificates su AXA S.A.: 70% del Valore di Riferimento Iniziale.</p> <p>in relazione ai Double Express Certificates su GDF SUEZ S.A.: 70% del Valore di Riferimento Iniziale.</p> <p>in relazione ai Double Express Certificates su indice <i>EURO STOXX® OIL &amp; GAS</i>: 73% del Valore di Riferimento Iniziale.</p> <p><u>Rischio relativo al verificarsi dell'Evento di Esercizio Anticipato</u></p> <p>Qualora, in relazione ai Certificati, in corrispondenza del Periodo di Valutazione <i>Express</i> si verifichi un Evento di Esercizio Anticipato e dunque il Valore di Riferimento dell'Attività Sottostante sia pari o superiore al relativo Livello di Esercizio Anticipato, i Certificati saranno esercitati anticipatamente (e dunque si estingueranno) e sarà corrisposto all'investitore – nel Giorno di Pagamento Anticipato - il relativo Importo di Esercizio Anticipato.</p> <p>In tal caso, l'Importo di Esercizio Anticipato da corrispondersi al Portatore non dipenderà dal valore dell'Attività Sottostante (come avviene per l'Importo di Liquidazione) – che in quel dato momento potrebbe essere anche in aumento - ma sarà costituito da un importo in Euro determinato dall'Emittente nelle relative Condizioni Definitive.</p> <p><u>Rischio relativo al Livello Express</u></p> <p>Più elevato è fissato il Livello <i>Express</i> rispetto al Valore di Riferimento Iniziale, maggiore sarà la possibilità che non si verifichi l'Evento <i>Express</i> e quindi che (qualora non si sia verificato l'Evento di Esercizio Anticipato) non venga corrisposto il relativo Importo <i>Express</i>. Il Livello <i>Express</i> relativo agli <i>Express Certificates</i> della presente emissione è pari a:</p> <p>in relazione ai Double Express Certificates su AXA S.A.: 70% del Valore di Riferimento Iniziale.</p> <p>in relazione ai Double Express Certificates su GDF SUEZ S.A.: 70% del Valore di Riferimento Iniziale.</p> <p>in relazione ai Double Express Certificates su indice <i>EURO STOXX® OIL &amp; GAS</i>: 73% del Valore di Riferimento Iniziale.</p> <p><u>Rischio di prezzo ed elementi che determinano il valore dei Certificati</u></p> <p>I Certificati sono costituiti da una combinazione di più opzioni, il Portatore deve dunque considerare che il valore dei Certificati dipenderà dal valore di ciascuna opzione componente il certificato. Il prezzo dei Certificati non è determinato unicamente dalle variazioni nel valore dell'Attività Sottostante, ma anche da altri fattori che comprendono, tra gli altri, il livello generale del tasso di interesse, dalle oscillazioni di prezzo relative all'Attività Sottostante (la c.d. volatilità), dai dividendi attesi (nel caso l'Attività Sottostante siano Azioni, Indici Azionari e Panieri di tali Attività Sottostanti) nonché dalle attività commerciali dell'Emittente dell'Attività Sottostante, dalle contrattazioni speculative, dalla presenza di commissioni implicite e da altri fattori.</p> <p><u>Rischio di liquidità</u></p> <p>I Certificati potrebbero presentare problemi di liquidità tali da rendere difficoltoso o non conveniente per l'investitore rivenderli sul mercato prima della scadenza naturale ovvero determinarne correttamente il valore. L'Emittente procederà alla sola offerta al pubblico dei Certificati, in tutti i casi in cui, essendovi un ridotto aggiornamento delle informazioni sui prezzi relative all'Attività Sottostante, tali Certificati potrebbero non essere ammessi alla quotazione sui mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A..</p> <p>L'Emittente riveste le funzioni di Specialista in relazione ai <i>Certificati</i>. Non sussiste alcun obbligo per lo Specialista, alla data del Prospetto di Base, di effettuare proposte in acquisto e vendita a prezzi che non si discostino tra loro in misura superiore al differenziale massimo indicato nelle Istruzioni di Borsa (c.d. obblighi di <i>spread</i>).</p> <p>Nei casi di offerta in sottoscrizione di una Serie di Certificati non seguita né da quotazione presso il SeDex o presso altri mercati regolamentati, né da ammissione alle negoziazioni degli stessi presso sistemi multilaterali di negoziazione o su sistemi di internalizzazione sistematica, l'Emittente non assume l'onere di controparte non impegnandosi</p>



		<p>incondizionatamente al riacquisto di qualunque quantitativo di Certificati su iniziativa dell'investitore. Pertanto, l'investitore potrebbe trovarsi nell'impossibilità di disinvestire il proprio investimento nei Certificati.</p> <p>L'Emittente potrebbe tuttavia decidere di riacquistare i Certificati dall'investitore e successivamente procedere alla relativa cancellazione.</p> <p><u>Rischio relativo all'assenza di interessi/dividendi</u></p> <p>I Certificati non conferiscono al portatore alcun diritto alla consegna di titoli o di altri valori sottostanti, ma esclusivamente il diritto a ricevere il pagamento dell'Importo di Liquidazione. Pertanto, non danno diritto a percepire interessi o dividendi e quindi non danno alcun rendimento ricorrente. Il prezzo dei Certificati già sconta il flusso dei dividendi attesi, tuttavia ogni variazione sulle stime degli stessi può influenzare il valore dei Certificati.</p> <p><u>Rischio connesso alla coincidenza del Giorno di Valutazione con la data di stacco di dividendi azionari</u></p> <p>Nel caso in cui l'Attività Sottostante dei Certificati sia rappresentata da un'azione sussiste un rischio legato alla circostanza che il Giorno di Valutazione corrisponda alla data di pagamento dei dividendi relativi a tali Attività Sottostanti. In tale circostanza, il Valore di Riferimento dell'Attività Sottostante potrà risultare <u>negativamente</u> influenzato.</p> <p><u>Rischio connesso alla divergenza di prezzo in caso di quotazione</u></p> <p>In caso di successiva quotazione di una Serie precedentemente offerta, potrebbe verificarsi una divergenza tra il Prezzo di Sottoscrizione dei Certificati offerti al pubblico ed quello di negoziazione degli stessi in sede di quotazione.</p> <p><u>Rischio Emittente e assenza di garanzie specifiche di pagamento dell'eventuale ammontare dovuto dall'Emittente in relazione ai Certificati</u></p> <p>L'investimento in Certificati è connesso all'eventualità che l'Emittente, per effetto di un deterioramento della propria solidità patrimoniale, non sia in grado di corrispondere l'Importo di Liquidazione dei Certificati alla scadenza.</p> <p><u>Rischio di assenza di rating</u></p> <p>Non è previsto che i Certificati emessi a valere sul Programma siano oggetto di un separato rating.</p> <p><u>Rischio di potenziali conflitti di interessi</u></p> <p>Possono sussistere interessi autonomi in conflitto con l'interesse del Portatore, particolarmente nel caso di coincidenza dell'Emittente con lo Specialista, con l'Agente di Calcolo o con il gestore del sistema di internalizzazione sistematica, nei rapporti tra l'Emittente e le società controllanti, controllate o soggette a comune controllo dello stesso, nonché relativamente all'attività dei Collocatori. Ulteriori conflitti di interessi potrebbero verificarsi quando la controparte di copertura finanziaria dell'Emittente in relazione ai Certificati sia una società controllante, controllata o soggetta a comune controllo dell'Emittente. L'attività di sostegno della liquidità dei Certificati tramite il riacquisto degli stessi potrebbe inoltre determinare un conflitto di interessi nei confronti degli investitori.</p> <p><u>Rischio di estinzione anticipata per Eventi Rilevanti</u></p> <p>Al verificarsi di Eventi Rilevanti, l'Emittente può rettificare le caratteristiche contrattuali dei Certificati o procedere ad estinguere anticipatamente i Certificati con il pagamento del loro congruo valore di mercato così come determinato, con la dovuta diligenza ed in buona fede dall'Agente di Calcolo. In caso di fallimento di una società emittente un'Azione che sia Elemento Costitutivo del Paniere di Azioni sottostante, il prezzo dell'Azione sarà fissato dall'Agente di Calcolo a valore zero fino alla scadenza a prescindere dal valore che l'azione possa mantenere dopo il fallimento.</p> <p><u>Rischio legato al verificarsi di Eventi di Sconvolgimento di Mercato</u></p> <p>Al verificarsi di uno dei cosiddetti "Eventi di Sconvolgimento del Mercato" che causino la turbativa della regolare rilevazione dei valori dell'Attività Sottostante, qualora tale rilevazione dei valori non sia effettuabile entro gli otto Giorni di Negoziazione successivi al verificarsi dell'evento, la stessa è effettuata dall'Agente di Calcolo (che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato) sulla base del valore di mercato dell'Attività Sottostante interessata dall'evento e calcolato in base ai prezzi fatti registrare dall'Attività Sottostante nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato, nonché tenendo conto dell'impatto che l'Evento di Sconvolgimento di Mercato ha avuto sul valore della medesima Attività Sottostante.</p> <p><u>Rischio di estinzione anticipata per modifiche legislative o della disciplina fiscale</u></p> <p>L'Emittente estinguerà anticipatamente, a sua discrezione, i Certificati in presenza di determinate modifiche legislative o della disciplina fiscale.</p> <p><u>Rischio di restrizioni alla trasferibilità dei Certificati</u></p> <p>I Certificati non sono soggetti ad alcuna restrizione alla libera negoziabilità in Italia. I potenziali investitori nei Certificati sono personalmente obbligati ad informarsi sulle restrizioni alla libera negoziabilità in altri paesi e a conformarvisi.</p> <p><u>Rischio di imposizione fiscale</u></p> <p>L'Importo di Liquidazione di volta in volta dovuto all'investitore potrà essere gravato da oneri fiscali, tale circostanza potrebbe comportare una perdita del valore dell'investimento.</p>
<b>Sezione E – OFFERTA</b>		
<b>E.2b</b>	<b>Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi, se diversi dalla ricerca del profitto e/o</b>	I proventi netti derivanti dalla vendita dei Certificati saranno utilizzati dall'Emittente nella propria attività di intermediazione finanziaria e investimento mobiliare.

	dalla copertura di determinati rischi	
E.3	Descrizione dei termini e delle condizioni dell'offerta	<i>Non applicabile.</i> La presente Nota di Sintesi si riferisce esclusivamente all'ammissione a quotazione dei <i>Certificates</i> e non alla loro offerta al pubblico.
E.4	Descrizione di eventuali interessi che sono significativi per l'emissione/l'offerta compresi interessi confliggenti	Oltre a quanto descritto nel Prospetto di Base e nella precedente sezione D.6, non ci sono né interessi significativi per l'emissione e l'offerta dei Certificati né interessi in conflitto.
E.7	Spese stimate addebitate all'investitore dall'emittente o dall'offerente	<i>Non applicabile.</i> La presente Nota di Sintesi si riferisce esclusivamente all'ammissione a quotazione dei <i>Certificates</i> e non alla loro offerta al pubblico .

**Spett.le**  
**Borsa Italiana S.p.A.**  
Piazza degli Affari, 6  
20123, Milano

Milano, 10 aprile 2014

L'Emittente Banca IMI, con sede in Largo Mattioli, 3, 20121, Milano, C.F. e P.IVA. 04377700150, dichiara che le Record Dates sono riportate nella tabella qui sotto allegata:

<b>ISIN</b>	<b>Record Date</b>
IT0005000465	12.03.2015 11.03.2016
IT0005000325	12.03.2015 11.03.2016
IT0005000457	12.03.2015 11.03.2016

Cordiali saluti,

Banca IMI

#### **4. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE E/O DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE**

##### **4.1 Informazioni riguardanti gli *Express Certificates***

###### **4.1.1 Descrizione degli *Express Certificates***

Gli *Express Certificates* sono prodotti derivati di natura opzionaria e di stile europeo, vale a dire che l'opzione che incorporano, qualora sia "*in the money*", viene esercitata solamente alla scadenza in maniera automatica. E' tuttavia prevista un'opzione di esercizio anticipato nella struttura dei Certificati. Gli *Express Certificates* sono inquadrabili nella categoria degli *investment certificates* di classe B, ossia quegli strumenti finanziari derivati cartolarizzati che incorporano una o più opzioni accessorie. Tali prodotti sono volti a soddisfare le esigenze dell'investitore che desidera diversificare il proprio portafoglio in modo da accrescerne il potenziale o ridurre il rischio. Gli *Express Certificates* possono attribuire, a seconda di quanto indicato dall'Emittente nelle relative Condizioni Definitive, il diritto a ricevere determinati importi nel corso della durata della relativa Serie e alla scadenza.

Le tipologie di *Certificates* che potranno essere emesse ai sensi del Programma, nonché le finalità di investimento in relazione ad ogni tipologia, sono le seguenti:

###### **EXPRESS CERTIFICATES**

Gli *Express Certificates* sono adatti ad investitori che, a scadenza, intendono trarre profitto dalla stabilità, dal moderato rialzo o dal moderato ribasso dell'Attività Sottostante e che intendono proteggere il capitale da eventuali ribassi di tale Attività Sottostante a condizione che tale ribasso non superi il Livello Barriera.

Inoltre, gli *Express Certificates* prevedono la possibilità di un'estinzione prima della scadenza, permettendo all'investitore di ricevere anticipatamente il rimborso del capitale inizialmente investito congiuntamente al relativo premio, qualora si verifichi un Evento di Esercizio Anticipato.

###### **EXPRESS PREMIUM CERTIFICATES**

Gli *Express Premium Certificates* rispecchiano le caratteristiche degli *Express Certificates* ma sono adatti ad investitori che desiderano avere anche la possibilità di percepire un ulteriore premio (c.d. Importo *Express*) nell'ipotesi in cui non si sia verificato l'Evento di Esercizio Anticipato, assicurandosi un ritorno economico durante la vita del *certificate*.

###### **DOUBLE EXPRESS CERTIFICATES**

I *Double Express Certificates* rispecchiano le caratteristiche degli *Express Certificates* ma sono adatti ad investitori che intendono beneficiare della possibilità di percepire un premio condizionato al raggiungimento da parte dell'Attività Sottostante di un valore superiore (ovvero superiore o uguale) al Livello *Express*, nell'ipotesi in cui non si sia verificato l'Evento di Esercizio Anticipato. Si segnala che, esclusivamente in relazione alla tipologia *Double Express Certificates*, potrà essere prevista una o più delle seguenti caratteristiche:

###### **Effetto Memoria**

Tale caratteristica è volta a facilitare il raggiungimento degli obiettivi d'investimento perseguiti dall'investitore. In particolare, qualora si verifichi l'Evento *Express*, l'investitore riceverà gli eventuali Importi *Express* che non sono stati pagati nei precedenti Periodi di Valutazione *Express* a causa del mancato verificarsi dell'Evento *Express* in tali periodi.

###### **Effetto Consolidamento**

Anche tale caratteristica è volta a facilitare il raggiungimento degli obiettivi d'investimento perseguiti dall'investitore. In particolare, qualora si verifichi l'Evento *Express*, l'investitore riceverà gli eventuali Importi *Express* previsti per i Periodi di Valutazione *Express* successivi, senza necessità di ulteriori rilevazioni.

### **Knock-out**

In tal caso, qualora il valore dell'Attività Sottostante, in un Periodo di Valutazione *Knock-out*, sia inferiore, pari o superiore (come indicato nelle relative Condizioni Definitive) al relativo Livello *Knock-out* (tale evento un "**Evento *Knock-out***"), l'investitore non potrà beneficiare del pagamento di alcun Importo *Express* durante i Periodi di Valutazione *Express* successivi al Periodo di Valutazione *Knock-out* in cui si è verificato l'Evento *Knock-out*.

## **A. CARATTERISTICHE COMUNI APPLICABILI A TUTTE LE TIPOLOGIE DI CERTIFICATES**

Le caratteristiche comuni alle suddette tipologie sono di seguito individuate:

- (i) Possibilità di estinzione anticipata: I Certificati, offrono un'opzione di esercizio anticipato rispetto alla scadenza naturale. Nello specifico, il Certificato può estinguersi anticipatamente se, in occasione di una delle date di osservazione previste, si verifichi un Evento di Esercizio Anticipato, vale a dire se l'Attività Sottostante abbia raggiunto un valore pari o superiore al Livello di Esercizio Anticipato. In tal caso, l'investitore monetizzerà il suo investimento prima della scadenza finale incassando non solo il prezzo di emissione, ma anche un premio, fisso o crescente, predeterminato dall'Emittente nelle Condizioni Definitive. Inoltre, per quanto riguarda gli *Express Premium Certificates* e i *Double Express Certificates*, i Certificati offrono la possibilità di ricevere un importo, c.d. Importo *Express*, anche qualora non si verifichi l'Evento di Esercizio Anticipato. Tale Importo *Express*:
  - (a) in relazione agli *Express Premium Certificates*, sarà condizionato unicamente al non verificarsi dell'Evento di Esercizio Anticipato, assicurando quindi un ritorno economico durante la vita del Certificato anche in assenza di estinzione anticipata;
  - (b) in relazione ai *Double Express Certificates*, sarà condizionato al verificarsi, o meno, del c.d. Evento *Express*, cioè al raggiungimento da parte dell'Attività Sottostante di un livello predeterminato, detto Livello *Express*. Pertanto, il Certificato assicurerà un ritorno economico durante la propria vita qualora non si sia verificato un Evento di Esercizio Anticipato ma si sia verificato un Evento *Express*.
- (ii) Protezione condizionata dell'investimento a scadenza: Qualora non si sia verificata l'estinzione anticipata, il Certificato sia giunto alla scadenza naturale, l'Attività Sottostante abbia raggiunto un valore inferiore al Livello di Determinazione e non si sia mai toccato il Livello Barriera, i Certificati restituiscono comunque il Prezzo di Emissione più un eventuale premio. Diversamente qualora si sia toccato il Livello Barriera, l'investitore riceve un importo in linea con la *performance* dell'Attività Sottostante (l'investimento equivarrà perciò ad un investimento diretto nell'Attività Sottostante), perdendo quindi la protezione condizionata dell'investimento a scadenza e subendo una perdita, anche rilevante.

\*\*\*

## **B. CARATTERISTICHE ACCESSORIE APPLICABILI A TUTTE LE TIPOLOGIE DI CERTIFICATES**

Nella denominazione degli strumenti di cui all'elenco delle tipologie sopra riportato, potranno essere altresì indicate una o più delle seguenti caratteristiche accessorie che potranno influenzare/integrare gli obiettivi d'investimento degli investitori come segue:

### **Cap**

In tal caso, qualunque sia l'obiettivo d'investimento perseguito, l'importo che potrà eventualmente ricevere l'investitore alla scadenza, sarà soggetto ad un limite - predeterminato dall'Emittente nelle relative Condizioni Definitive - pari al Livello *Cap* per il multiplo.

### **Protected**

L'ulteriore finalità d'investimento sottesa ai Certificati che presentino tale caratteristica è quella di beneficiare alla scadenza, qualora si sia verificato l'Evento Barriera, di una protezione parziale del capitale investito, pari al Livello di Protezione. Si segnala che più basso sarà fissato il Livello di Protezione rispetto al Valore di Riferimento Iniziale, maggiore sarà il rischio di un mancato guadagno ovvero un'eventuale perdita del capitale investito. Si fa rinvio, in proposito, al paragrafo 2.1.2 della Nota Informativa "*Rischio relativo al Livello di Protezione inferiore al 100% in caso di caratteristica Protected*".

### **Air Bag**

Tale caratteristica mitigherà le conseguenze della variazione al ribasso dell'Attività Sottostante, comportando per l'investitore una perdita ridotta rispetto a quella che avrebbe potuto subire in caso di investimento diretto nell'Attività Sottostante. Pertanto, più alto sarà il valore del Fattore *Air Bag*, minore risulterà, per l'investitore, la perdita rispetto all'Attività Sottostante. Si segnala tuttavia che, nell'eventualità, anche se remota, che il valore dell'Attività Sottostante si azzeri, il valore del Certificato sarà pari a zero.

### **Sigma**

In base a tale caratteristica, l'investitore potrà tutelarsi parzialmente dalla perdita derivante dalla variazione al ribasso dell'Attività Sottostante ricevendo in ogni caso, qualora si sia verificato l'Evento Barriera, un importo minimo prestabilito dall'Emittente nelle relative Condizioni Definitive.

### **Plus**

In tal caso, l'obiettivo perseguito dall'investitore è di ricevere un'ulteriore remunerazione che non dipenderà da alcun evento durante la vita del Certificato o alla scadenza.

### **Best Of/ Worst Of**

Tali caratteristiche influenzeranno la strategia rialzista (in caso di *Best Of*) o ribassista (in caso di *Worst Of*) dell'investitore, legando il rendimento del Certificato esclusivamente all'attività finanziaria nell'ambito dell'Attività Sottostante che risponda alla performance indicata dall'Emittente in sede di Condizioni Definitive. A seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive, l'attività finanziaria presa in considerazione alla scadenza o nel corso della durata dei Certificati sarà quella con la prima, o la seconda, o la terza, ecc. miglior (in caso di *Best Of*) o peggior (in caso di *Worst Of*) performance nell'ambito dell'Attività Sottostante.

### **Rainbow**

Qualora l'Attività Sottostante sia rappresentata da un Paniere, tale caratteristica prevede una particolare modalità di allocazione dei pesi all'interno dello stesso, che saranno

attribuiti in base a criteri oggettivi predeterminati nelle Condizioni Definitive e in funzione della performance delle attività finanziarie nell'ambito del Paniere. Tale caratteristica permetterà all'investitore di perseguire i propri obiettivi di investimento diversificando ulteriormente il proprio portafoglio.

### **Cliquet**

In tal caso, l'Agente di Calcolo riaggiorerà di volta in volta il Livello di Esercizio Anticipato e/o il Livello *Express* (in caso di *Double Express Certificates*) con due modalità:

- (i) in relazione al rispettivo Periodo di Valutazione *Express*, riformulando, di volta in volta, il Livello di Esercizio Anticipato partendo dal livello rilevato nel rispettivo Periodo di Valutazione *Express* e prendendo poi quest'ultimo come riferimento per il Periodo di Valutazione *Express* successivo, o
- (ii) in caso di *Double Express Certificates*, nelle medesime modalità di cui al punto (i), ma solamente qualora si verifichi l'Evento *Express* nel relativo Periodo di Valutazione *Express* ed esclusivamente in relazione al Livello *Express*.

Gli obiettivi di investimento dell'investitore saranno pertanto influenzati dal riaggiornamento del Livello di Esercizio Anticipato e/o del Livello *Express*: tale riaggiornamento potrebbe infatti rendere più difficile il verificarsi dell'Evento di Esercizio Anticipato o dell'Evento *Express*.

\*\*\*

### **Fattori che influenzano il valore dei *Certificates***

Il valore dei *Certificates* è legato all'andamento dell'Attività Sottostante, come di volta in volta indicata nelle Condizioni Definitive e da altri fattori quali la volatilità, i dividendi attesi (in caso di Attività Sottostante costituita da azioni o indici azionari), i tassi di interesse, il tempo trascorso dalla Data di Emissione e la correlazione tra gli Elementi Costitutivi del Paniere (in caso l'Attività Sottostante sia rappresentata da un Paniere).

Si segnala che l'impatto dei suddetti fattori non è generalizzabile a causa (i) dell'impatto sul valore teorico del *certificate* da parte delle specifiche variabili considerate nelle singole emissioni, (ii) delle specifiche condizioni di mercato relative alla singola emissione, o (iii) della specifica Attività Sottostante considerata. L'Emittente provvederà pertanto a specificare di volta in volta, nelle relative Condizioni Definitive di offerta o di quotazione non preceduta da offerta, l'impatto di tali variabili sul valore dei *Certificates*.

Qualora si verifichi l'Evento Barriera, l'Agente di Calcolo determinerà l'Importo di Liquidazione esclusivamente in base all'andamento dell'Attività Sottostante, come descritto nel Prospetto di Base nonché come specificato, di volta in volta, nelle relative Condizioni Definitive.

Si precisa a tal proposito che, anche qualora si verifichi l'Evento Barriera, le variabili sopramenzionate non incidono ulteriormente sul valore dell'investimento sia nell'ipotesi in cui l'Evento Barriera venga rilevato nel Giorno di Valutazione, sia nell'ipotesi di osservazione giornaliera dell'Evento Barriera.

\*\*\*

Nel caso di *Certificates* di tipo *Quanto*, l'Attività Sottostante è sempre valorizzata convenzionalmente in Euro qualunque sia la valuta del mercato di riferimento.

Diversamente, nel caso di *Certificates* di tipo *Euro*, l'Attività Sottostante è valorizzata nella valuta del relativo mercato di riferimento, esponendo quindi l'investitore al rischio di cambio per quanto attiene al calcolo dell'Importo di Liquidazione qualora l'Attività Sottostante non sia espressa in Euro.

Pertanto, in base alle combinazioni previste in sede di strutturazione tra le tipologie e le varie caratteristiche, i Certificati potranno avere la seguente denominazione:

- [Euro] [Express/ Express Premium/ Double Express] [Best Of/ Worst Of] [Clique] [Rainbow] [Knock-out] [Cap] [Plus] [Protected/Air Bag/Sigma] Certificates [Quanto] [(con Effetto Memoria) (e) (con Effetto Consolidamento)]

\*\*\*\*\*

L'acquisto di un *Express Certificate* rappresenta pertanto un investimento caratterizzato da una rischiosità elevata e che può rappresentare una certa complessità. L'investitore deve tenere in conto che potrà perdere l'intera somma utilizzata per l'acquisto del Certificato.

Il codice identificativo ISIN di ciascuna Serie emessa e il relativo Lotto Minimo di Esercizio verrà indicato di volta in volta nelle relative Condizioni Definitive.



#### 4.1.2 Termini e condizioni dei Certificati

*I termini e le condizioni di cui al presente paragrafo 4.1.2 riportano integralmente il regolamento dei Certificati. Il regolamento è messo a disposizione degli investitori sul sito internet dell'Emittente [www.bancaimi.com](http://www.bancaimi.com) e presso la sede sociale dell'Emittente in Largo Mattioli, 3, 20121, Milano.*

I termini e le condizioni, come di volta in volta integrate dalle relative Condizioni Definitive emesse in relazione a ciascuna Serie, disciplinano i:

- [Euro] [Express/ Express Premium/ Double Express] [Best Of/ Worst Of] [Cliquef] [Rainbow] [Knock-out] [Cap] [Plus] [Protected/Air Bag/Sigma] Certificates [Quanto] [(con Effetto Memoria) (e) (con Effetto Consolidamento)]

(di seguito congiuntamente, sia al plurale che singolare - se non diversamente indicato - gli "Express Certificates", i "Certificates" o i "Certificati").

I Certificati sono emessi da Banca IMI nell'ambito del Programma di emissione "Express Certificates" redatto in conformità alle previsioni del Regolamento n. 809/2004/CE, come successivamente integrato e modificato.

#### AVVERTENZE IMPORTANTI DA RIFERIRE AL PERIODO PRECEDENTE L'AMMISSIONE A QUOTAZIONE DEI CERTIFICATES

L'Emittente potrà con riferimento a ciascuna Serie (a) richiedere direttamente l'ammissione a quotazione presso il Mercato Telematico dei *securitised derivatives* ("SeDeX"), segmento *investment certificates*, di Borsa Italiana S.p.A., senza tuttavia garantire che esse verranno ammesse a quotazione in tale mercato, ovvero (b) procedere alla sola offerta al pubblico senza richiedere l'ammissione a quotazione della stessa presso il SeDeX, o (c) procedere alla offerta e successivamente richiedere l'ammissione a quotazione della stessa presso il SeDeX, senza tuttavia garantire che esse verranno ammesse a quotazione in tale mercato, come di volta in volta riportato, per ciascuna Serie, nelle relative Condizioni Definitive.

L'eventuale ammissione a quotazione dei Certificati presso il SeDeX, avverrà con provvedimento di ammissione di Borsa Italiana S.p.A. ai sensi dell'articolo 2.4.6, comma 5, del Regolamento Borsa con il quale verrà, tra l'altro, determinato il quantitativo minimo di negoziazione.

Pertanto:

- il rinvio alla possibilità che i Certificati siano negoziati in borsa è subordinato all'ammissione alla quotazione dei medesimi;
- per tutto il tempo in cui la relativa Serie non sarà ammessa a quotazione, ogni comunicazione da effettuarsi ai Portatori verrà effettuata dall'Emittente esclusivamente tramite pubblicazione sul proprio sito web [www.bancaimi.com](http://www.bancaimi.com) (e non anche, per esempio, per il tramite di Borsa Italiana S.p.A., avviso di borsa);
- per tutto il tempo in cui la relativa Serie non sarà ammessa a quotazione tutti gli obblighi e oneri di comunicazione alla Borsa Italiana S.p.A. o di consultazione con quest'ultima incombenti sull'Emittente non troveranno applicazione;
- le modifiche di cui al successivo § 10 si intenderanno validamente effettuate senza necessità di preventiva comunicazione alla Borsa Italiana S.p.A. qualora, o fino a quando, la relativa Serie non sarà ammessa a quotazione;
- l'Emittente si riserva di apportare le modifiche che siano richieste ai fini dell'ammissione a quotazione della relativa Serie ovvero ai fini della pubblicazione delle Condizioni Definitive della relativa Serie;

- in sede di ammissione a quotazione, le Condizioni Definitive conterranno le informazioni relative ai Certificati emessi salvo quelle specifiche dell'offerta antecedente l'ammissione a quotazione.

\*\*\*\*

Si segnala che l'Emittente potrà con riferimento a ciascuna Serie richiedere (direttamente o dopo lo svolgimento della relativa offerta) l'ammissione alla negoziazione dei Certificati presso sistemi multilaterali di negoziazione ovvero su sistemi di internalizzazione sistematica, tuttavia l'Emittente non garantisce che essi siano ammessi alle negoziazioni presso tali sistemi multilaterali di negoziazione o su tali sistemi di internalizzazione sistematica.

## § 1

Ai fini delle presenti Termini e Condizioni, i termini sotto elencati in ordine alfabetico hanno il seguente significato:

“**Agente di Calcolo**” indica Banca IMI S.p.A.;

“**Agente per la Compensazione**” indica Monte Titoli S.p.A., nonché ogni sistema di liquidazione di strumenti finanziari che dovesse subentrare a Monte Titoli S.p.A.;

“**Attività Sottostante**” indica, per ciascuna Serie:

- (i) in caso di *Certificates legati ad una singola attività finanziaria*, l'Azione, l'Indice, la Merce, il *Future* su Mercati, il Tasso di Cambio Sottostante, il Tasso di Interesse e il Fondo indicati come tali nelle relative Condizioni Definitive;
- (ii) in caso di *Certificates con caratteristica Best Of o Worst Of*, due o più attività finanziarie selezionate tra le seguenti Attività Sottostanti: Azioni, Indici, Mercati, *Futures* su Mercati, Tassi di Cambio Sottostante, Tassi di Interesse, Fondi, indicate come tali nelle relative Condizioni Definitive, in relazione alle quali sarà individuato dall'Agente di Calcolo, ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione, dell'Importo di Esercizio Anticipato, e dell'Importo *Express* (in caso di *Double Express Certificates*), il Sottostante *Best Of* (in caso di caratteristica *Best Of*) o il Sottostante *Worst Of* (in caso di caratteristica *Worst Of*), come di seguito definiti;
- (iii) in caso di *Certificates legati ad un Paniere* (come successivamente definito), un Paniere costituito rispettivamente da Azioni o da Indici o da Mercati o da *Futures* su Mercati o da Tassi di Cambio Sottostanti o Tassi di Interesse o da Fondi (rispettivamente, gli Elementi Costitutivi del Paniere, come di seguito definiti ed indicati come tali nelle relative Condizioni Definitive);

“**Azione**” indica per ciascuna Serie di Certificati, sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo del Paniere, l'azione quotata in Italia, sui mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., ovvero quotata sui mercati azionari di altri paesi europei o extraeuropei, che sarà di volta in volta indicata come Attività Sottostante, o Elemento Costitutivo del Paniere, per ciascuna Serie di Certificati, nelle relative Condizioni Definitive;

“**Azione Italiana**” indica le Azioni che siano quotate su di un mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

“**Borsa di Riferimento**” indica per ciascuna Serie, il mercato regolamentato cui ciascuna Attività Sottostante - sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo del Paniere - fa

riferimento, ovvero un mercato regolamentato subentrante a tale mercato regolamentato, come indicato dall'Agente di Calcolo;

"**Calcolo del Valore del Paniere**" indica, come meglio specificato nel § 4, la modalità secondo la quale è calcolato dall'Agente di Calcolo il valore del Paniere di Azioni, Paniere di Indici, Paniere di Merci, Paniere di *Future* su Merci, Paniere di Tassi di Cambio Sottostanti o del Paniere di Fondi, ai fini della rilevazione del Valore di Riferimento;

"**Cash Settlement/Physical Delivery**" indica per ciascuna Serie ammessa a quotazione, la modalità in base alla quale sarà corrisposto all'investitore l'Importo di Liquidazione, indicata come tale nelle Condizioni Definitive di ammissione a quotazione;

"**Cliquet**" indica la possibilità di riaggiornare di volta in volta il Livello di Esercizio Anticipato e/o il Livello *Express* (in caso di *Double Express Certificates*) con due modalità: (i) in relazione al rispettivo Periodo di Valutazione *Express*, o (ii) in caso di *Double Express Certificates*, solo qualora si verifichi l'Evento *Express* nel relativo Periodo di Valutazione *Express* (esclusivamente in relazione al Livello *Express*). Tale rilevazione sarà effettuata, secondo le modalità stabilite nelle relative Condizioni Definitive, a condizione che non si sia verificato un Evento di Esercizio Anticipato. Gli investitori saranno informati in merito all'aggiornamento del Livello di Esercizio Anticipato e/o del Livello *Express* nei modi previsti al § 9;

"**Codice ISIN**" indica il codice indicato come tale nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna Serie;

"**Codice di Negoziazione**" indica il codice indicato come tale nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna Serie ammessa a quotazione;

"**Commissione di Collocamento**" indica, in caso di offerta, la commissione indicata come tale nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna Serie;

"**Commissione di Garanzia**" indica in caso di offerta, la commissione corrisposta dall'Emittente ai soggetti incaricati del collocamento garantito e/o al Responsabile del Collocamento, indicata come tale nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna Serie;

"**Condizioni Definitive**" indica il modulo, redatto secondo la Direttiva 2003/71/CE, come successivamente modificata ed integrata ("**Direttiva Prospetto**"), da rendere pubblico, con riferimento ai Certificati che verranno emessi sulla base del Prospetto di Base, entro il giorno antecedente l'inizio dell'offerta e (in caso di ammissione a negoziazione della relativa Serie) entro il giorno antecedente delle negoziazioni;

"**Data di Determinazione**" indica una o più date nelle quali è calcolato dall'Agente di Calcolo il Valore di Riferimento Iniziale (secondo le modalità di seguito indicate nella definizione di Valore di Riferimento Iniziale), come di volta in volta indicate nelle relative Condizioni Definitive in relazione a ciascuna Serie e che sia un Giorno di Negoziazione per la relativa Attività Sottostante.

Se la Data di Determinazione, in caso di Paniere, non cade in un Giorno di Negoziazione per uno o più Elementi Costitutivi del Paniere, la Data di Determinazione sarà il primo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo (che sia un Giorno di Negoziazione per tutti gli Elementi Costitutivi del Paniere);

"**Data di Emissione**" indica, per ciascuna Serie, la data in cui i Certificati sono emessi. Tale data è indicata, per ciascuna Serie, nelle Condizioni Definitive;

"**Data di Regolamento**" indica, in caso di offerta dei Certificati, la data di volta in volta indicata, per ciascuna Serie, nelle relative Condizioni Definitive, nella quale avviene la consegna dei Certificati a fronte del rispettivo pagamento da parte dei sottoscrittori del Prezzo di

Sottoscrizione. Per consegna si intende la relativa conforme evidenziazione contabile di tali titoli nel deposito indicato dall'investitore nella scheda di adesione utilizzata per aderire all'offerta;

"**Data di Scadenza**" indica per ciascuna Serie, il Giorno di Negoziazione nel quale i Certificati perdono validità, indicato nelle Condizioni Definitive, ovvero, se tale data non cade in un Giorno Lavorativo, il primo Giorno di Negoziazione che sia anche Giorno Lavorativo immediatamente successivo;

"**Dichiarazione di Rinuncia all'Esercizio in Eccezione**" indica una dichiarazione di Rinuncia all'Esercizio in Eccezione, conforme al modello pubblicato sul sito web dell'Emittente [www.bancaimi.com](http://www.bancaimi.com);

"**Effetto Consolidamento**" indica, in relazione ai *Double Express Certificates*, l'effetto positivo che si ottiene in relazione all'Importo *Express*, in base al quale, qualora:

- (i) siano previsti più Periodi di Valutazione *Express*, e
- (ii) l'Agente di Calcolo rilevi che il valore dell'Attività Sottostante sia pari o superiore (come indicato nelle relative Condizioni Definitive) al Livello Consolidamento in un Periodo di Valutazione Consolidamento,

l'Evento *Express* si verificherà automaticamente, senza necessità di ulteriori rilevazioni, per tutti i Periodi di Valutazione *Express* successivi a tale Periodo di Valutazione Consolidamento.

Qualora il valore dell'Attività Sottostante sia pari o superiore (come indicato nelle relative Condizioni Definitive) al Livello Consolidamento, i Portatori ne saranno avvisati nei modi previsti al § 9;

"**Effetto Memoria**" indica, in relazione ai *Double Express Certificates*, l'effetto positivo che si ottiene in relazione all'Importo *Express*, in base al quale, qualora:

- (i) siano previsti più Periodi di Valutazione *Express*, e
- (ii) l'Agente di Calcolo rilevi che il valore dell'Attività Sottostante sia pari o superiore (come indicato nelle relative Condizioni Definitive) al Livello Memoria in un Periodo di Valutazione Memoria,

l'investitore riceverà l'Importo *Express* (o gli Importi *Express*) non corrisposto(i) in precedenza a causa del mancato verificarsi dell'Evento *Express*.

Qualora il valore dell'Attività Sottostante sia pari o superiore (come indicato nelle relative Condizioni Definitive) al Livello Memoria, i Portatori ne saranno avvisati nei modi previsti al § 9;

"**Elemento Costitutivo del Paniere**" indica ciascuna attività finanziaria indicata come tale nelle relative Condizioni Definitive;

"**Emittente**" indica Banca IMI S.p.A., con sede in Largo Mattioli n. 3 - 20121 Milano;

"**Ente di Calcolo**" indica, nel caso di Certificati su Tassi di Interesse, il soggetto responsabile per il calcolo e la pubblicazione del Tasso di Interesse, che sarà di volta in volta indicato nelle relative Condizioni Definitive;

"**Evento Barriera**" indica, per ciascuna Serie, l'evento che si realizza quando l'Agente di Calcolo rilevi, (i) in ciascun Giorno di Valutazione, o (ii) in corrispondenza del Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera, che il Valore di Riferimento sia inferiore al Livello Barriera (ovvero inferiore o uguale allo stesso, come di volta in volta stabilito nelle rispettive Condizioni Definitive);

"**Evento di Esercizio Anticipato**" indica, per ciascuna Serie, l'evento che si realizza quando l'Agente di Calcolo rilevi, in corrispondenza del relativo Periodo di Valutazione *Express*, che il Valore di Riferimento sia pari o superiore al relativo Livello di Esercizio Anticipato, indicato di volta in volta nelle relative Condizioni Definitive.

In ogni caso, al verificarsi dell'Evento di Esercizio Anticipato, i Portatori hanno diritto al pagamento dell'Importo di Esercizio Anticipato, e i Certificati si intendono esercitati anticipatamente all'ora, minuto e secondo dell'ultimo Giorno di Negoziazione del Periodo di Valutazione *Express* in cui si verifica l'Evento di Esercizio Anticipato;

"**Evento di Sconvolgimento di Mercato**", indica ogni evento che ai sensi dell'Articolo 4 dei Termini e Condizioni costituisce Sconvolgimento di Mercato;

"**Evento Express**" indica, per ciascuna Serie di *Double Express Certificates*, l'evento che si realizza quando l'Agente di Calcolo rilevi, in corrispondenza del Periodo di Valutazione *Express*, che il Valore di Riferimento sia superiore al(ai) relativo(i) Livello(i) *Express* (ovvero superiore o uguale allo stesso, come di volta in volta stabilito nelle rispettive Condizioni Definitive).

In tal caso, i Portatori hanno diritto al pagamento dell'Importo *Express*;

"**Evento Knock-out**" indica l'evento che si realizza quando l'Agente di Calcolo rilevi, in corrispondenza del Periodo di Valutazione *Knock-out*, che il valore dell'Attività Sottostante sia pari o superiore (come indicato nelle relative Condizioni Definitive) al Livello *Knock-out*.

In tal caso, i Portatori non potranno beneficiare del pagamento di alcun Importo *Express* durante i successivi Periodi di Valutazione *Express*.

L'Evento *Knock-out* verrà tempestivamente comunicato ai Portatori nei modi previsti al § 9;

"**Evento Rilevante**" indica con riferimento a ciascuna Attività Sottostante, ogni evento indicato come tale ai sensi del § 7;

"**Fattore Air Bag**" indica il valore numerico, sempre maggiore di 1, riportato nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna Serie;

"**Fondo**" indica in relazione ad ogni Serie:

- (i) l'organismo d'investimento collettivo del risparmio (OICR) italiano o estero costituito ai sensi della Direttiva 85/611/CEE e successive modificazioni, nonché
- (ii) l'*Exchange Traded Fund* ("**ETF**") (a) italiano od estero, ovvero (b), in caso di richiesta di ammissione a quotazione dei Certificati presso il SeDeX, quotato nei mercati regolamentati dell'Unione Europea e sottoposto alle Direttive 2001/107/CE e 2001/108/CE, che di volta in volta sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive come l'Attività Sottostante.

"**Future su Merci**" indica sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo del Paniere, il *future* su merci indicato come Attività Sottostante nelle relative Condizioni Definitive. Si segnala che in caso di *Certificates* la cui Attività Sottostante sia rappresentata da *Futures* su Merci, la durata di tali strumenti rispecchierà quella dei relativi *futures* sottostanti;

"**Gestore del Fondo**" indica la Società di Gestione (come di seguito definita) o l'amministratore, gestore, o altro soggetto responsabile della pubblicazione del NAV per conto della Società di Gestione;

"**Giorno di Liquidazione**" indica il Giorno Lavorativo nel quale l'Emittente è tenuto ad effettuare, direttamente o indirettamente, il pagamento dell'Importo di Liquidazione al Portatore dei Certificati e che cade non più tardi di dieci Giorni Lavorativi successivi al relativo Giorno di Valutazione;

"**Giorno di Negoziazione**" indica, per ciascuna Serie,

- (A) se le Attività Sottostanti sono **Azioni, Merci, Tassi di Cambio Sottostanti**:

un qualsiasi giorno **(i)** che sia considerato giorno di negoziazione dalla relativa Borsa di Riferimento e purché in tale giorno detta Borsa di Riferimento sia aperta per le negoziazioni, ad esclusione dei giorni in cui le negoziazioni terminino prima del normale orario di chiusura, e **(ii)** in cui il Mercato Correlato sia aperto per le negoziazioni durante il normale orario di negoziazione;

(B) se le Attività Sottostanti sono **Indici**:

il giorno **(i)** in cui lo *Sponsor* dell'Indice calcola e pubblica il relativo livello, e **(ii)** in cui il Mercato Correlato sia aperto per le negoziazioni durante il normale orario di negoziazione;

(C) se le Attività Sottostanti sono **Futures su Mercì**:

un qualsiasi giorno in cui il *Future* su Mercì è regolarmente quotato sulla Borsa di Riferimento. Nel caso in cui uno di tali giorni abbia luogo un Evento di Sconvolgimento di Mercato, tale giorno non potrà essere considerato un Giorno di Negoziazione;

(D) se le Attività Sottostanti sono **Fondi**:

**(i)** nel caso in cui i Fondi non siano quotati: un qualsiasi giorno in cui il NAV (come successivamente definito) di ciascun Fondo è (o sarebbe, se non si fosse verificato un Evento di Sconvolgimento di Mercato) calcolato e/o pubblicato dalla Società di Gestione o dal Gestore del Fondo,

**(ii)** in caso di ETF: un qualsiasi giorno in cui il prezzo d'asta di chiusura relativo a ciascun ETF è (o sarebbe stato, se non si fosse verificato un Evento di Sconvolgimento di Mercato) regolarmente calcolato e pubblicato dalla relativa Borsa Valori di Riferimento;

(E) se le Attività Sottostanti sono **Tassi di Interesse**:

un qualsiasi giorno in cui il Tasso di Interesse è calcolato e/o pubblicato dal relativo Ente di Calcolo;

(F) se le Attività Sottostanti sono **Panieri**:

il giorno che sia un Giorno di Negoziazione per tutti i relativi Elementi Costitutivi del Paniere;

**"Giorno di Pagamento Anticipato"** indica il Giorno Lavorativo nel quale l'Emittente è tenuto ad effettuare, direttamente o indirettamente, il pagamento dell'Importo di Esercizio Anticipato al Portatore dei Certificati.

Il Giorno di Pagamento Anticipato cade non più tardi di dieci Giorni Lavorativi successivi all'ultimo Giorno di Negoziazione del Periodo di Valutazione *Express* durante il quale l'Agente di Calcolo ha rilevato che si è verificato l'Evento di Esercizio Anticipato;

**"Giorno(i) di Pagamento *Express*"** indica, in relazione agli *Double Express Certificates*, uno o più Giorni Lavorativi in corrispondenza dei quali l'Emittente è tenuto ad effettuare, direttamente o indirettamente, il pagamento dell'Importo *Express* al Portatore dei Certificati.

Il Giorno di Pagamento *Express* cade non più tardi di dieci Giorni Lavorativi successivi all'ultimo Giorno di Negoziazione del Periodo di Valutazione *Express* durante il quale l'Agente di Calcolo ha rilevato che non si è verificato l'Evento di Esercizio Anticipato;

**"Giorno(i) di Pagamento *Plus*"** indica uno o più Giorni Lavorativi in corrispondenza dei quali l'Emittente è tenuto ad effettuare, direttamente o indirettamente, il pagamento dell'Importo *Plus*

al Portatore dei Certificati. Qualora siano previsti più Giorni di Pagamento Plus, le Condizioni Definitive indicheranno il "**Primo Giorno di Pagamento Plus**", il "**Secondo Giorno di Pagamento Plus**" e così via;

"**Giorno(i) di Valutazione**" indica uno o più Giorni di Negoziazione nei quali è rilevato il Valore di Riferimento Finale (secondo le modalità di seguito indicate nella successiva definizione di Valore di Riferimento Finale) come di volta in volta indicati nelle relative Condizioni Definitive in relazione a ciascuna Serie, da utilizzare ai fini della determinazione dell'Importo di Liquidazione, sempre che non si sia verificato, a giudizio dell'Agente di Calcolo, un Evento di Sconvolgimento di Mercato.

Nel caso in cui in un Giorno di Valutazione si verifichi un Evento di Sconvolgimento di Mercato (come di seguito definito), tale Giorno di Valutazione si intende posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui l'Evento di Sconvolgimento di Mercato sia cessato.

Tale Giorno di Valutazione in nessun caso può essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Valutazione originariamente previsto;

"**Giorno Lavorativo**" indica un qualsiasi giorno in cui le banche sono aperte al pubblico a Milano, secondo la normale operatività, Monte Titoli S.p.A. è operativa, e ogni giorno in cui il Sistema Trans-Europeo di Trasferimento Espresso Automatizzato in Tempo Reale di Liquidazione Lorda (*Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System* o *TARGET*) sia operativo. Resta salva l'applicazione del § 6;

"**Importo di Esercizio Anticipato**" indica l'importo in Euro, eventualmente stabilito in sede di emissione ed indicato nelle rispettive Condizioni Definitive, da riconoscere al Portatore per ciascun Lotto Minimo di Esercizio da questi posseduto – nel relativo Giorno di Pagamento Anticipato – secondo le modalità indicate al § 3;

"**Importo di Liquidazione**" indica, con riferimento a ciascuna Serie, l'importo in Euro da riconoscere al Portatore alla Data di Scadenza, salvo qualora si sia verificato un Evento di Esercizio Anticipato, e corrisposto al Giorno di Liquidazione per ciascun Lotto Minimo di Esercizio da questi posseduto, determinato dall'Agente di Calcolo secondo le modalità indicate al § 3.

"**Importo Express**" indica, con riferimento a ciascuna Serie di *Double Express Certificates* ed ad uno o più Periodi di Valutazione *Express*, l'importo in Euro da riconoscere al Portatore – nel Giorno di Pagamento *Express* – per ciascun Lotto Minimo di Esercizio da questi posseduto, qualora non si sia verificato l'Evento di Esercizio Anticipato in relazione ad uno o più Periodi di Valutazione *Express* ma si sia verificato l'Evento *Express*.

L'Importo *Express* è di volta in volta indicato per ciascuna Serie, e per ciascun Periodo di Valutazione *Express*, nelle Condizioni Definitive. Qualora siano previsti più Importi *Express* le Condizioni Definitive indicheranno l'"Importo *Express* in relazione al Primo Periodo di Valutazione *Express*", l'"Importo *Express* in relazione al Secondo Periodo di Valutazione *Express*", e così via;

"**Importo(i) Plus**" indica l'importo(i) in Euro, stabilito(i) in sede di emissione qualora di volta in volta indicato(i) per ciascuna Serie nella relative Condizioni Definitive, da riconoscere al Portatore per ciascun Lotto Minimo di Esercizio da questi posseduto in coincidenza del rispettivo Giorno di Pagamento *Plus*, come meglio specificato nel § 3;

"**Importo Sigma**" indica l'importo in Euro indicato dall'Emittente nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna Serie;

"**Indice**" indica, sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo del Paniere, gli indici italiani o stranieri (azionari, valutari, obbligazionari, di inflazione, di fondi – compresi gli indici di

ETF -, di volatilità, di tassi di interesse) costituenti, di volta in volta secondo quanto indicato nelle relative Condizioni Definitive, l'Attività Sottostante;

"**Indici Italiani**" indica, gli indici gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e da società con le quali Borsa Italiana S.p.A. abbia stipulato appositi accordi;

"**Livello Barriera**" indica il valore, calcolato come la percentuale del Valore di Riferimento Iniziale, al raggiungimento del quale si verifica l'Evento Barriera. L'Agente di Calcolo potrà rilevare il raggiungimento del Livello Barriera: (i) in ciascun Giorno di Valutazione; o (ii) nell'ambito del Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera, secondo quanto di volta in volta definito nelle rispettive Condizioni Definitive.

Il Livello Barriera sarà indicato dall'Emittente, in riferimento alla relativa Serie, nelle Condizioni Definitive.

In caso di caratteristiche *Best Of* e *Worst Of*, l'Emittente indicherà nelle relative Condizioni Definitive se il verificarsi (o meno) dell'Evento Barriera è rilevato in relazione a uno o più Attività Sottostanti, nel qual caso le Condizioni Definitive riporteranno il Livello Barriera relativo a ciascuna attività finanziaria;

"**Livello Consolidamento**" indica, in relazione ai *Double Express Certificates*, il valore indicato dall'Emittente nelle relative Condizioni Definitive in aggiunta al Livello *Express*, qualora sia previsto l'Effetto Consolidamento.

Il Livello Consolidamento è rappresentato da una percentuale del Valore di Riferimento Iniziale dell'Attività Sottostante.

Qualora l'Agente di Calcolo rilevi che il valore dell'Attività Sottostante sia pari o superiore (come indicato nelle relative Condizioni Definitive) al Livello Consolidamento in un Periodo di Valutazione Consolidamento, l'Evento *Express* si verificherà automaticamente, senza necessità di ulteriori rilevazioni, per tutti i Periodi di Valutazione *Express* successivi. Pertanto, l'investitore riceverà tutti gli Importi *Express* previsti per i Periodi di Valutazione *Express* successivi a tale Periodo di Valutazione Consolidamento.

In caso di caratteristiche *Best Of* e *Worst Of*, l'Emittente indicherà nelle relative Condizioni Definitive il Livello Consolidamento corrispondente a ciascuna attività finanziaria;

"**Livello di Determinazione**" indica il valore calcolato come la percentuale del Valore di Riferimento Iniziale di volta in volta indicata nelle Condizioni Definitive.

In caso di caratteristiche *Best Of* e *Worst Of*, l'Emittente indicherà nelle relative Condizioni Definitive il Livello di Protezione corrispondente a ciascuna attività finanziaria;

"**Livello di Esercizio Anticipato**" indica il valore, calcolato come la percentuale del Valore di Riferimento Iniziale e di volta in volta indicato, in relazione a ciascun Periodo di Valutazione *Express*, nelle Condizioni Definitive al raggiungimento del quale si verifica l'Evento di Esercizio Anticipato.

In caso di caratteristiche *Best Of* o *Worst Of*, l'Emittente indicherà nelle relative Condizioni Definitive se il verificarsi (o meno) dell'Evento di Esercizio Anticipato è rilevato in relazione a uno o più Attività Sottostanti, nel qual caso le Condizioni Definitive riporteranno il Livello di Esercizio Anticipato in corrispondenza di ciascuna attività finanziaria;

"**Livello di Protezione**" indica, per ciascuna Serie di *Express Protected Certificates*, *Express Premium Protected Certificates* e *Double Express Protected Certificates*, il valore calcolato



come percentuale (sempre inferiore al 100%) del Valore di Riferimento Iniziale riportato nelle Condizioni Definitive.

In caso di caratteristiche *Best Of* e *Worst Of*, l'Emittente indicherà nelle relative Condizioni Definitive il Livello di Protezione corrispondente a ciascuna attività finanziaria;

**"Livello Express"** indica, in relazione ai *Double Express Certificates*, il valore (o i valori), di volta in volta indicato(i) nelle relative Condizioni Definitive in relazione a ciascun Periodo di Valutazione *Express*, calcolato(i) come percentuale(i) del Valore di Riferimento Iniziale ed indicato(i) dall'Emittente, in riferimento alla relativa Serie ed a ciascun Periodo di Valutazione *Express*, nelle Condizioni Definitive. Il Livello(i) *Express* è rilevato dall'Agente di Calcolo ai fini dell'Evento *Express* di cui sopra.

In caso di caratteristiche *Best Of* e *Worst Of*, l'Emittente indicherà nelle relative Condizioni Definitive il(i) Livello(i) *Express* corrispondente(i) a ciascuna attività finanziaria;

**"Livello Knock-out"** indica, in relazione ai *Double Express Certificates*, il valore (espresso come percentuale del Valore di Riferimento Iniziale) di volta in volta determinato nelle relative Condizioni Definitive in relazione a ciascun Periodo di Valutazione *Knock-out*. Il Livello *Knock-out* è rilevato dall'Agente di Calcolo, secondo le modalità indicate nelle relative Condizioni Definitive, ai fini dell'Evento *Knock-out* di cui sopra.

In caso di caratteristiche *Best Of* e *Worst Of*, l'Emittente indicherà nelle relative Condizioni Definitive il Livello *Knock-out* corrispondente a ciascuna attività finanziaria;

**"Livello Massimo"** indica per ciascuna Serie, il valore dell'Attività Sottostante, indicato nelle Condizioni Definitive e rilevato dall'Agente di Calcolo, al raggiungimento del quale l'Emittente può esercitare la facoltà di non dare corso all'emissione di Certificati, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive;

**"Livello Memoria"** indica, in relazione ai *Double Express Certificates*, il valore indicato dall'Emittente nelle relative Condizioni Definitive in aggiunta al Livello *Express*, qualora sia previsto l'Effetto Memoria.

Il Livello Memoria è rappresentato da una percentuale del Valore di Riferimento Iniziale dell'Attività Sottostante.

Qualora l'Agente di Calcolo rilevi che il valore dell'Attività Sottostante sia pari o superiore (come indicato nelle relative Condizioni Definitive) al Livello Memoria in un Periodo di Valutazione Memoria, l'investitore riceverà l'Importo *Express* (o gli importi *Express*) non corrisposto(i) in precedenza a causa del mancato verificarsi dell'Evento *Express*.

In caso di caratteristiche *Best Of* e *Worst Of*, l'Emittente indicherà nelle relative Condizioni Definitive il Livello Memoria corrispondente a ciascuna attività finanziaria;

**"Livello Minimo"** indica per ciascuna Serie, qualora l'Attività Sottostante sia un Fondo, il valore del tasso di interesse *swap* rilevato, per ciascun Fondo, alla Data di Determinazione, il cui termine sia coincidente con la durata dei Certificati. Il Livello Minimo, al raggiungimento del quale l'Agente di Calcolo verifica il realizzarsi di un Evento di Sconvolgimento di Mercato, è indicato nelle Condizioni Definitive ed è rilevato dall'Agente di Calcolo;

**"Lotto Minimo di Esercizio"** indica il numero minimo di Certificati, e relativi multipli interi, per i quali è consentito l'esercizio e, con riferimento alle singole emissioni, viene indicato nelle Condizioni Definitive;

**"Lotto Minimo di Negoziazione"** indica il numero di Certificati indicato come tale nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna Serie ammessa a quotazione;

**"Mercato IDEM"** indica il mercato regolamentato degli strumenti derivati gestito dalla Borsa Italiana S.p.A.;

**"Merce"** indica, per ciascuna Serie, sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo del Paniere, la merce indicata come Attività Sottostante nelle relative Condizioni Definitive;

**"Multiplo"** indica, fatte salve le rettifiche di cui all'articolo 5 delle presenti Termini e Condizioni, la quantità di Attività Sottostante controllata da un singolo Certificato indicata, di volta in volta e per ciascuna Serie, nella relative Condizioni Definitive.

**"NAV"** indica il valore del patrimonio netto (*net asset value*) per azione o quota del Fondo, come calcolato e pubblicato dal Gestore del Fondo;

**"Nuovo Sponsor"** indica, con riferimento a ciascuna Attività Sottostante, il soggetto terzo che dovesse diventare responsabile del calcolo e/o la gestione e/o l'emissione dell'Attività Sottostante, in sostituzione dello *Sponsor*;

**"Paniere"** indica un portafoglio, inteso come Attività Sottostante unitaria, composto da due o più Azioni, o due o più Indici, o due o più Merci, o due o più *Futures* su Merci, o due o più Tassi di Cambio Sottostanti, o due o più Tassi di Interesse, o due o più Fondi, all'interno del medesimo paniere come di volta in volta indicato nelle relative Condizioni Definitive. Le Condizioni Definitive conterranno, inoltre, informazioni relative al peso che ogni Elemento Costitutivo del Paniere avrà all'interno del Paniere stesso (il **"Peso dell'Elemento Costitutivo del Paniere"**), specificando in particolare se si applichi la modalità di calcolo *Rainbow* (come successivamente definita e in caso di caratteristica *Rainbow*);

**"Percentuale Cap"** indica, in relazione alla caratteristica *Cap*, la percentuale che sarà sempre superiore al 100%, indicata come tale nelle relative Condizioni Definitive;

**"Performance dell'Elemento Costitutivo del Paniere"** indica, in caso di caratteristica *Rainbow*, l'andamento di ciascun Elemento Costitutivo del Paniere, come meglio specificato nel § 4;

**"Performance del Sottostante"** indica, in caso di *Certificates* con caratteristica *Best Of* o *Worst Of*, l'andamento di ciascuna Attività Sottostante determinato dall'Agente di Calcolo, come meglio specificato nel § 4;

**"Percentuale di Liquidazione Intermedia"** indica il valore percentuale, pari o superiore al 100%, di volta in volta indicato nelle relative Condizioni Definitive ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione qualora il Valore di Riferimento Finale sia inferiore al Livello di Determinazione e durante il Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera non si sia verificato l'Evento Barriera;

**"Periodo di Offerta"** indica il periodo fissato dall'Emittente per l'offerta in sottoscrizione della relativa Serie, ed indicato nelle Condizioni Definitive;

**"Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera"** indica il periodo composto da uno o più Giorni di Negoziazione di volta in volta indicati per ciascuna Serie nelle rispettive Condizioni Definitive.

Nel caso in cui in un Giorno di Negoziazione del Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera si verifichi un Evento di Sconvolgimento di Mercato, tale Giorno di Negoziazione si intende posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui l'Evento di Sconvolgimento di Mercato sia cessato.

Tale Giorno di Negoziazione in nessun caso può essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di

Negoziazione successivo al Giorno di Negoziazione originariamente previsto;

**"Periodo(i) di Osservazione del Valore di Riferimento Finale"** indica ove previsto nelle relative Condizioni Definitive, uno o più periodi, ciascuno composto da uno o più Giorni di Negoziazione come indicato nelle relative Condizioni Definitive;

**"Periodo(i) di Osservazione del Valore di Riferimento Iniziale"** indica ove previsto nelle relative Condizioni Definitive, uno o più periodi, ciascuno composto da uno o più Giorni di Negoziazione come indicato nelle relative Condizioni Definitive;

**"Periodo(i) di Valutazione Consolidamento"** indica il periodo (o i periodi) in cui l'Agente di Calcolo verifica se il valore dell'Attività Sottostante sia pari o superiore (come indicato nelle relative Condizioni Definitive) al Livello Consolidamento.

Qualora siano previsti più Periodi di Valutazione Consolidamento, le relative Condizioni Definitive indicheranno il **"Primo Periodo di Valutazione Consolidamento"**, il **"Secondo Periodo di Valutazione Consolidamento"**, e così via.

Quanto sopra, sempre che non si sia verificato, a giudizio dell'Agente di Calcolo, un Evento di Sconvolgimento di Mercato in un Giorno di Negoziazione del Periodo di Valutazione Consolidamento. In quest'ultimo caso, il Giorno di Negoziazione del Periodo di Valutazione Consolidamento si intende posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui l'Evento di Sconvolgimento di Mercato sia cessato. Tale Giorno di Negoziazione del Periodo di Valutazione Consolidamento in nessun caso può essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo alla Data di Scadenza;

**"Periodo(i) di Valutazione Express"** (o **"PVE"**) indica, il periodo (o i periodi) - composti da uno o più Giorni di Negoziazione in cui l'Agente di Calcolo verifica:

(i) se il Valore di Riferimento sia pari o superiore al Livello di Esercizio Anticipato, determinando in tal modo il verificarsi dell'Evento di Esercizio Anticipato;

oppure, in relazione agli *Double Express Protected Certificates*, qualora non si sia verificato l'Evento di Esercizio Anticipato:

(ii) se il Valore di Riferimento sia pari o superiore al Livello Express, determinando in tal modo il verificarsi dell'Evento Express.

I periodi sub i) e sub ii) potrebbero non coincidere e, in tal caso, ne sarà data evidenza nelle relative Condizioni Definitive.

Qualora siano previsti più Periodi di Valutazione Express, le relative Condizioni Definitive indicheranno il **"Primo Periodo di Valutazione Express"**, il **"Secondo Periodo di Valutazione Express"**, e così via.

Quanto sopra, sempre che non si sia verificato, a giudizio dell'Agente di Calcolo, un Evento di Sconvolgimento di Mercato in un Giorno di Negoziazione del Periodo di Valutazione *Express*. In quest'ultimo caso, il Giorno di Negoziazione del Periodo di Valutazione *Express* si intende posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui l'Evento di Sconvolgimento di Mercato sia cessato. Tale Giorno di Negoziazione del Periodo di Valutazione *Express* in nessun caso può essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo alla Data di Scadenza;

**"Periodo di Valutazione Knock-out"** indica il periodo (o i periodi) in cui l'Agente di Calcolo verifica se il valore dell'Attività Sottostante sia pari o superiore (come indicato nelle relative Condizioni Definitive) al Livello Knock-out, determinando in tal modo il verificarsi dell'Evento Knock-out.

Qualora siano previsti più Periodi di Valutazione *Knock-out*, le relative Condizioni Definitive indicheranno il "**Primo Periodo di Valutazione *Knock-out***", il "**Secondo Periodo di Valutazione *Knock-out***", e così via.

Quanto sopra, sempre che non si sia verificato, a giudizio dell'Agente di Calcolo, un Evento di Sconvolgimento di Mercato in un Giorno di Negoziazione del Periodo di Valutazione *Knock-out*. In quest'ultimo caso, il Giorno di Negoziazione del Periodo di Valutazione *Knock-out* si intende posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui l'Evento di Sconvolgimento di Mercato sia cessato. Tale Giorno di Negoziazione del Periodo di Valutazione *Knock-out* in nessun caso può essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo alla Data di Scadenza;

**"Periodo(i) di Valutazione Memoria"** indica il periodo (o i periodi) in cui l'Agente di Calcolo verifica se il valore dell'Attività Sottostante sia pari o superiore (come indicato nelle relative Condizioni Definitive) al Livello Memoria.

Qualora siano previsti più Periodi di Valutazione Memoria, le relative Condizioni Definitive indicheranno il "**Primo Periodo di Valutazione Memoria**", il "**Secondo Periodo di Valutazione Memoria**", e così via.

Quanto sopra, sempre che non si sia verificato, a giudizio dell'Agente di Calcolo, un Evento di Sconvolgimento di Mercato in un Giorno di Negoziazione del Periodo di Valutazione Memoria. In quest'ultimo caso, il Giorno di Negoziazione del Periodo di Valutazione Memoria si intende posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui l'Evento di Sconvolgimento di Mercato sia cessato. Tale Giorno di Negoziazione del Periodo di Valutazione Memoria in nessun caso può essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo alla Data di Scadenza;

**"Portatore"** indica il soggetto detentore del Certificato;

**"Prezzo di Chiusura"** indica con riferimento alle Azioni Americane, Asiatiche o Europee, il prezzo registrato presso la Borsa di Riferimento quale prezzo ufficiale di chiusura;

**"Prezzo di Emissione"** indica il prezzo al quale i Certificati saranno emessi e, nel caso di offerta, coincide con il Prezzo di Sottoscrizione;

**"Prezzo di Sottoscrizione"** indica per ciascuna Serie, l'importo indicato come tale nelle relative Condizioni Definitive;

**"Prezzo Indicativo"** indica il prezzo dei Certificati determinato dall'Emittente in sede di ammissione alla quotazione di ogni singola Serie indicato come tale nelle Condizioni Definitive;

**"Quantità"** indica il numero di Certificati ammessi a quotazione indicato come tale nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna Serie ammessa a quotazione;

**"Quantità Massima Offerta"** indica il numero di Certificati offerti indicato come tale nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna Serie offerta;

**"Rainbow"** indica la modalità di Calcolo del Valore del Paniere eventualmente prevista dall'Emittente nelle relative Condizioni Definitive. In base a tale modalità, a differenza degli strumenti normalmente legati a uno o più Panieri, l'Emittente indicherà nelle relative Condizioni Definitive (i) le attività finanziarie che rappresentano gli Elementi Costitutivi del Paniere, (ii) le percentuali dei pesi all'interno del Paniere senza preliminarmente indicarne la rispettiva attribuzione ad una specifica attività finanziaria, nonché (iii) i criteri oggettivi in base ai quali sarà

effettuata l'allocazione dei pesi da parte dell'Agente di Calcolo, il tutto secondo le modalità indicate al successivo § 3;

"**Rinunzia all'Esercizio in Eccezione**" indica la facoltà del Portatore del Certificato di comunicare all'Emittente, con le modalità e i termini indicati al § 5, la propria volontà di rinunciare all'esercizio automatico dei Certificati;

"**Sconvolgimento di Mercato**" indica ogni evento che ai sensi del § 6 costituisce Sconvolgimento di Mercato;

"**Serie**" indica i Certificati che verranno, di volta in volta, emessi sulla base del Prospetto di Base, come identificati dal relativo Codice ISIN;

"**Sistema di Compensazione**" indica Monte Titoli S.p.A., nonché ogni sistema di liquidazione di strumenti finanziari che dovesse subentrare a Monte Titoli S.p.A.;

"**Società di Gestione**" indica il soggetto responsabile della gestione del Fondo;

"**Sottostante Best Of**" indica, in caso di caratteristica *Best Of*, l'attività finanziaria che abbia ottenuto la prima, o la seconda, o la terza (e così via, in base al numero delle Attività Sottostanti) miglior *Performance* del Sottostante rispetto alle altre attività finanziarie nell'ambito dell'Attività Sottostante. L'Agente di Calcolo selezionerà alla scadenza il Sottostante *Best Of* ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione e gli investitori ne saranno informati secondo le modalità di cui al § 9.

L'Emittente indicherà per ciascuna Serie nelle relative Condizioni Definitive se, ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione, si prenderà in considerazione l'attività finanziaria con la prima miglior *Performance* del Sottostante (in tal caso, si parlerà semplicemente di Sottostante *Best Of*), ovvero l'attività finanziaria con la seconda miglior *Performance* del Sottostante (in tal caso, si parlerà di "**Sottostante Second Best Of**"), ovvero l'attività finanziaria con la terza miglior *Performance* del Sottostante (in tal caso si parlerà di "**Sottostante Third Best Of**") e così via;

"**Sottostante Worst Of**" indica, in caso di caratteristica *Worst Of*, l'attività finanziaria che abbia ottenuto la prima, o la seconda, o la terza (e così via, in base al numero delle Attività Sottostanti) peggior *Performance* del Sottostante rispetto alle altre attività finanziarie nell'ambito dell'Attività Sottostante. L'Agente di Calcolo selezionerà alla scadenza il Sottostante *Best Of* ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione e gli investitori ne saranno informati secondo le modalità di cui al § 9.

L'Emittente indicherà per ciascuna Serie nelle relative Condizioni Definitive se, ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione, si prenderà in considerazione l'attività finanziaria con la prima peggior *Performance* del Sottostante (in tal caso, si parlerà semplicemente di Sottostante *Worst Of*), ovvero l'attività finanziaria con la seconda peggior *Performance* del Sottostante (in tal caso, si parlerà di "**Sottostante Second Worst Of**"), ovvero l'attività finanziaria con la terza peggior *Performance* del Sottostante (in tal caso si parlerà di "**Sottostante Third Worst Of**") e così via;

"**Specialista**" indica l'operatore specialista che si impegna a sostenere la liquidità dei Certificati che, una volta ammessi a quotazione, saranno negoziati nel mercato SeDeX. Lo Specialista è l'Emittente o il soggetto terzo a ciò specificamente incaricato dall'Emittente;

"**Sponsor**" indica per ciascuna Serie, il soggetto responsabile del calcolo e/o della gestione e/o dell'emissione della relativa Attività Sottostante, secondo quanto indicato di volta in volta nelle Condizioni Definitive

**"Tasso di Cambio"** indica, in caso di *Euro Express Certificates*, in ogni giorno e per ciascuna Serie, con riferimento all'Attività Sottostante, il tasso di cambio in un dato giorno tra la Valuta di Riferimento e la Valuta di Liquidazione (espresso quale numero di unità, o frazioni, della Valuta di Riferimento necessarie per acquistare un'unità nella Valuta di Liquidazione), determinato dall'Agente di Calcolo, per le valute diverse dalla Rupia Indiana, facendo riferimento al tasso di cambio (*fixing*) tra la Valuta di Riferimento e la Valuta di Liquidazione rilevato dalla Banca Centrale Europea alle ore 14.15 circa (ora dell'Europa Centrale, di seguito "**CET**", *Central European Time*) e pubblicato sulla pagina *Bloomberg "Euro Foreign Exchange Reference Rates"* su ECB <go> o sul sito web [www.ecb.int/starts/exchange](http://www.ecb.int/starts/exchange) (ovvero rilevato ad un orario approssimativamente vicino alle ore 14.15 dall'Agente di Calcolo). Per la Rupia Indiana, il Tasso di Cambio è determinato dall'Agente di Calcolo, facendo riferimento al tasso di cambio (*fixing*) tra la Valuta di Riferimento e la Valuta di Liquidazione rilevato dalla *Reserve Bank of India* e pubblicato il Giorno di Valutazione, alle ore 14.30 (orario di Bombay), alla pagina *Reuters <RBIB>*.

Se nel Giorno di Valutazione non fosse rilevato con le modalità sopra descritte, il Tasso di Cambio verrà determinato dall'Agente di Calcolo quale media aritmetica delle quotazioni del relativo Tasso di Cambio ottenute dall'Agente di Calcolo approssimativamente alle ore 16.30 (ora di Milano) interpellando attraverso il sistema "*Dealing 2000*" tre banche ovvero imprese d'investimento di importanza primaria operanti nel mercato dei cambi selezionate a insindacabile discrezione dell'Agente di Calcolo il Giorno di Valutazione;

**"Tasso di Cambio Sottostante"** indica, sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo del Paniere, per ciascuna Serie, un tasso di cambio selezionato di volta in volta come Attività Sottostante nelle relative Condizioni Definitive;

**"Tasso di Interesse"** indica, per ciascuna Serie, sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo del Paniere, il tasso di interesse che sarà di volta in volta indicato come Attività Sottostante nelle relative Condizioni Definitive;

**"Tasso Risk Free"** indica, per ciascuna Serie, il valore indicato come tale nelle Condizioni Definitive di ammissione a quotazione.

**"Tipologia"** indica la tipologia dei Certificati (*Express Certificates*, *Express Premium Certificates* o *Double Express Certificates*) che saranno emessi, come indicato in relazione a ciascuna Serie, nelle Condizioni Definitive;

**"Valore di Chiusura degli Indici"** indica il valore di ogni Indice, ad eccezione degli Indici Italiani, come determinato attribuendo ai titoli che lo compongono il relativo prezzo di chiusura. Il prezzo di chiusura rappresenta, per ciascuna azione che compone l'Indice, il prezzo ufficiale di chiusura come registrato sulla Borsa di Riferimento;

**"Valore di Mercato"** indica, in caso di Eventi di Sconvolgimento di Mercato o di Eventi Rilevanti che portino l'Emittente ad estinguere anticipatamente i Certificati, un importo corrispondente al valore di mercato del Certificato, come determinato dall'Agente di Calcolo che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato e con la finalità di neutralizzare gli effetti distorsivi che gli Eventi di Sconvolgimento di Mercato o gli Eventi Rilevanti provocano in relazione ai Certificati;

**"Valore di Riferimento"** indica con riferimento a ciascun Giorno di Negoziazione e a ciascuna Serie, un importo calcolato dall'Agente di Calcolo, secondo le modalità specificate nel § 4;

**"Valore di Riferimento Finale"** indica un importo calcolato dall'Agente di Calcolo, secondo le modalità specificate nel § 4;

"**Valore di Riferimento Iniziale**" indica, per ciascuna Serie e fatte salve le rettifiche di cui alla Nota Informativa, un importo calcolato dall'Agente di Calcolo, secondo le modalità specificate nel § 4;

"**Valuta di Emissione**" indica l'Euro;

"**Valuta di Liquidazione**" indica l'Euro;

"**Valuta di Riferimento**" indica l'Euro;

"**Volatilità**" indica, per ciascuna Serie, il valore indicato come tale nelle Condizioni Definitive di ammissione a quotazione; e

"**XEuro**" indica uno o più importi in Euro indicati dall'Emittente – in relazione a ciascun Periodo di Valutazione *Express* ed a ciascun Giorno di Valutazione – nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna Serie.

## **§ 2 Forma giuridica e trasferimento dei Certificati**

I Certificati sono strumenti finanziari di diritto italiano, emessi nella forma di titoli dematerializzati al portatore. Il trasferimento dei Certificati avverrà in conformità con le procedure del Sistema di Compensazione tramite le cui registrazioni i Certificati saranno trasferiti.

I Certificati sono accentrati presso la Monte Titoli S.p.A.. ed il regime di circolazione è pertanto quello proprio della gestione accentrata di strumenti finanziari disciplinato dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dal Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213, e successive modifiche ed integrazioni e dalle relative disposizioni attuative.

Secondo tale regime, il trasferimento dei Certificati avviene mediante corrispondente registrazione sui conti accesi, presso Monte Titoli S.p.A., dagli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata. Ne consegue che il soggetto che di volta in volta risulta essere titolare del conto, detenuto presso un intermediario direttamente o indirettamente aderente a Monte Titoli S.p.A., sul quale i Certificati risultano essere accreditati, ne sarà considerato il Portatore e, di conseguenza, è soggetto autorizzato ad esercitare i diritti ad essi collegati.

## **§ 3 Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari e relative alle modalità secondo le quali si generano i proventi degli stessi, la data di pagamento o di consegna, il metodo di calcolo**

I Certificati conferiscono al Portatore il diritto al pagamento di determinati importi che saranno eventualmente corrisposti nel corso della durata della relativa Serie o alla scadenza.

### **§ 3.1 Importi che saranno eventualmente corrisposti nel corso della durata della relativa Serie**

#### **IMPORTO DI ESERCIZIO ANTICIPATO**

##### **Express Certificates – Express Premium Certificates – Double Express Certificates**

I Certificati prevedono la possibilità di un esercizio anticipato automatico, qualora si verifichi un Evento di Esercizio Anticipato, vale a dire qualora il valore dell'Attività Sottostante, in corrispondenza di un Periodo di Valutazione *Express* sia pari o superiore al relativo Livello di Esercizio Anticipato, il *certificate* si estinguerà anticipatamente e il Portatore avrà diritto a percepire – nel Giorno di Pagamento Anticipato - il pagamento dell'Importo di Esercizio Anticipato.

Tale Importo di Esercizio Anticipato sarà determinato dall'Emittente in funzione di un premio che calcolato secondo due possibili modalità. In particolare, il premio potrà essere:

(i) **FISSO**, rendendo quindi la struttura dei premi più articolata e flessibile in base alle esigenze di mercato, e calcolato come segue:

$$[(\text{Valore di Riferimento Iniziale} \times \text{Multiplo}) + \text{XEuro}] \times \text{Lotto Minimo di Esercizio}$$

o,

(ii) **CRESCENTE**, rendendo quindi il premio parametrato al numero di periodi di esercizio anticipato, e calcolato come segue:

$$[(\text{Valore di Riferimento Iniziale} \times \text{Multiplo}) + (\text{Numero PVE} \times \text{XEuro})] \times \text{Lotto Minimo di Esercizio}$$

Dove

"**Numero PVE**" indica il numero di Periodi di Valutazione *Express* trascorsi nel periodo intercorrente tra la Data di Emissione e il momento in cui è effettuato il calcolo dell'Importo di Esercizio Anticipato

"**XEuro**" indica uno o più importi in Euro indicati dall'Emittente – in relazione a ciascun Periodo di Valutazione *Express* ed a ciascun Giorno di Valutazione - nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna Serie.

#### Modalità di rilevazione "Cliquet"

Si segnala che potrà essere indicata nelle relative Condizioni Definitive la modalità di rilevazione "Cliquet" in relazione all'Evento di Esercizio Anticipato. In tal caso, il Livello di Esercizio Anticipato sarà di volta in volta aggiornato dall'Agente di Calcolo, il quale rileverà il Valore di Riferimento dell'Attività Sottostante in relazione al rispettivo Periodo di Valutazione *Express*. Gli investitori saranno informati in merito all'aggiornamento del Livello di Esercizio Anticipato mediante comunicazione da pubblicarsi sul sito *web* dell'Emittente [www.bancaimi.com](http://www.bancaimi.com).

\*\*\*\*\*

## **IMPORTO EXPRESS**

### **Express Premium Certificates**

Nel corso della durata degli *Express Premium Certificates*, qualora non si sia verificato l'Evento di Esercizio Anticipato in relazione ad uno o più Periodi di Valutazione *Express* e il *Certificate* sia pertanto rimasto in vita, il Portatore avrà diritto a percepire – nel Giorno di Pagamento *Express* corrispondente al rispettivo Periodo di Valutazione *Express* - il pagamento dell'Importo *Express*.

### **Double Express Certificates**

Nel corso della durata dei *Double Express Certificates*, qualora **(i)** non si sia verificato l'Evento di Esercizio Anticipato in relazione ad uno o più Periodi di Valutazione *Express* e il *Certificate* sia pertanto rimasto in vita e **(ii)** si verifichi il c.d. "**Evento Express**" (cioè qualora il valore dell'Attività Sottostante, in corrispondenza ad uno o più Periodi di Valutazione *Express*, sia superiore al(ai) Livello(i) *Express*), il Portatore avrà diritto a percepire – nel Giorno di Pagamento *Express* corrispondente al rispettivo Periodo di Valutazione *Express* - il pagamento dell'Importo *Express*.



Potranno essere indicate, anche congiuntamente, nelle relative Condizioni Definitive, ulteriori caratteristiche in relazione alla rilevazione dell'Evento *Express*. In particolare:

#### Effetto Consolidamento

Qualora le Condizioni Definitive prevedano più Periodi di Valutazione *Express* potrà essere previsto, in aggiunta al Livello *Express*, anche un Livello Consolidamento.

Pertanto, in base a quanto stabilito nelle relative Condizioni Definitive, potrebbe realizzarsi l'Effetto Consolidamento, come definito al §1, in conseguenza del quale l'Evento *Express* si verificherà automaticamente, senza necessità di ulteriori rilevazioni, per tutti i Periodi di Valutazione *Express* successivi al Periodo di Valutazione Consolidamento in cui tale Effetto Consolidamento si sia realizzato.

#### Effetto Memoria

Qualora le Condizioni Definitive prevedano più Periodi di Valutazione *Express* potrà essere previsto, in aggiunta al Livello *Express*, anche un Livello Memoria.

Pertanto, in base a quanto stabilito nelle relative Condizioni Definitive, potrebbe realizzarsi l'Effetto Memoria, come definito al §1, in conseguenza del quale l'investitore riceverà l'Importo *Express* (o gli Importi *Express*) non corrisposto(i) in precedenza a causa del mancato verificarsi dell'Evento *Express*.

#### Livello Knock-out

Le Condizioni Definitive possono prevedere, in aggiunta al Livello *Express*, anche un Livello *Knock-out*.

Pertanto, in base a quanto stabilito nelle relative Condizioni Definitive, potrebbe verificarsi l'Evento *Knock-out*, come definito al §1, in conseguenza del quale l'investitore non potrà beneficiare del pagamento di alcun Importo *Express* durante i Periodi di Valutazione *Express* successivi al Periodo di Valutazione *Knock-out* in cui tale Evento *Knock-out* si sia verificato;

#### Modalità "Cliquet"

Il Livello *Express* sarà di volta in volta aggiornato dall'Agente di Calcolo, il quale rileverà il Valore di Riferimento: (i) in relazione al rispettivo Periodo di Valutazione *Express*, o (ii) solo qualora si verifichi l'Evento *Express* nel relativo Periodo di Valutazione *Express*.

\*\*\*\*\*

### **IMPORTO PLUS (OVE APPLICABILE)**

#### **Express Certificates – Express Premium Certificates – Double Express Certificates**

Nel corso della durata dei Certificati, indipendentemente dal verificarsi o meno dell'Evento di Esercizio Anticipato, i Certificati possono prevedere, qualora stabilito dall'Emittente nelle relative Condizioni Definitive, il pagamento di uno o più Importi *Plus*, in corrispondenza del rispettivo Giorno di Pagamento *Plus*.

\*\*\*\*\*

#### **§ 3.2 Importi da corrispondersi alla scadenza, qualora non si sia verificato un Evento di Esercizio Anticipato**

### **IMPORTO DI LIQUIDAZIONE**

#### **Express Certificates – Express Premium Certificates – Double Express Certificates**

Qualora non si verifichi mai un Evento di Esercizio Anticipato e pertanto il *certificate* giunga alla scadenza, il Portatore ha il diritto di ricevere - nel Giorno di Liquidazione - per ciascun Lotto Minimo di Esercizio da questi posseduto, il pagamento dell'Importo di Liquidazione, se positivo.

In particolare, alla scadenza possono verificarsi le ipotesi di seguito descritte, nell'ambito delle quali si noterà che uno degli elementi che può concorrere al calcolo dell'Importo di Liquidazione è un premio determinato dall'Emittente.

Tale premio sarà determinato dall'Emittente secondo diverse modalità di calcolo di seguito indicate. A tal riguardo, l'Emittente eserciterà tale discrezionalità di scelta selezionando quale modalità di determinazione del premio (e, quindi, del calcolo dell'Importo di Liquidazione) sia più aderente alle esigenze del mercato.

L'emittente ha quindi la possibilità di declinare in modo diverso la modalità di corresponsione del premio relativo all'Importo di Liquidazione che potrà essere **fisso** (rendendo quindi la struttura dei premi più articolata e flessibile in base alle esigenze di mercato) oppure **parametrato** al numero di mancati periodi di esercizio anticipato (rendendo quindi la struttura dei premi più lineare, e direttamente legata all'importo dei premi che sarebbero stati pagati in caso di esercizio anticipato).

Si tratta quindi di due modalità differenti di definizione del premio, la cui scelta dipenderà dalle condizioni ed esigenze del mercato al momento della definizione delle specifiche strutture.

In particolare:

#### **1. Il valore dell'Attività Sottostante è superiore o uguale al Livello di Determinazione**

L'investitore riceverà un Importo di Liquidazione comprensivo di un premio predeterminato dall'Emittente, la cui modalità di calcolo sarà precisata nelle relative Condizioni Definitive relative ad ogni *certificate*.

In tale ipotesi, il premio potrà essere:

- (a) **FISSO** (rappresentato da un valore numerico puntuale, XEuro) - qualora l'Emittente intenda evidenziare unicamente il valore di tale premio svincolandone il calcolo dal mancato esercizio anticipato del *certificate*.

In questa ipotesi l'Importo di Liquidazione sarà calcolato come segue:

$$IL = [(Valore di Riferimento Iniziale \times Multiplo) + XEuro] \times Lotto Minimo di Esercizio$$

o,

- (b) **CRESCENTE** – qualora l'Emittente intenda evidenziare, a differenza della scelta del premio fisso, che il valore del premio sarà un multiplo dell'importo che l'investitore avrebbe incassato in caso di esercizio anticipato (in formula, *il prodotto tra il Numero di Periodi di Valutazione Express (o "PVE") trascorsi nel periodo intercorrente tra la Data di Emissione e il momento in cui è effettuato il calcolo dell'Importo di Liquidazione e XEuro*). In questo caso, l'ammontare del premio è più strettamente legato al mancato esercizio anticipato del *certificate*.

L'Importo di Liquidazione sarà quindi calcolato come segue:

$$IL = [(Valore di Riferimento Iniziale \times Multiplo) + (Numero PVE \times XEuro)] \times LME$$

Dove:

"LME" indica il Lotto Minimo di Esercizio; e

"Numero PVE" indica il numero di Periodi di Valutazione *Express* trascorsi nel periodo intercorrente tra la Data di Emissione e il momento in cui è effettuato il calcolo dell'Importo di Liquidazione.

2. **Il valore dell'Attività Sottostante è inferiore al Livello di Determinazione, e non si è mai toccato il Livello Barriera**

L'investitore riceverà un Importo di Liquidazione comprensivo di un eventuale premio predeterminato dall'Emittente, la cui modalità di calcolo sarà precisata nelle Condizioni Definitive relative ad ogni *certificate*.

In tale ipotesi, il premio potrà essere:

- (a) **FISSO** - qualora l'Emittente intenda evidenziare unicamente il valore di tale premio svincolandone il calcolo dal mancato esercizio anticipato del *certificate*. In tal caso il premio potrà essere rappresentato come:

(x) un valore numerico puntuale (XEuro).

In questa ipotesi l'Importo di Liquidazione sarà calcolato come segue:

$$IL = [(Valore di Riferimento Iniziale \times Multiplo) + XEuro] \times LME$$

o

(y) una percentuale pari o superiore al Valore di Riferimento Iniziale dell'Attività Sottostante (la Percentuale di Liquidazione Intermedia). L'Emittente selezionerà tale modalità qualora intenda evidenziare lo stretto legame tra il premio a scadenza ed il valore dell'Attività Sottostante all'emissione del *certificate*.

In questa ipotesi l'Importo di Liquidazione sarà calcolato come segue:

$$IL = Percentuale di Liquidazione Intermedia \times Valore di Riferimento Iniziale \times Multiplo \times LME$$

**ovvero**

- (b) **CRESCENTE** – qualora l'Emittente intenda evidenziare, a differenza della scelta del premio fisso, che il valore del premio sarà un multiplo dell'importo che l'investitore avrebbe incassato in caso di esercizio anticipato (in formula, *il prodotto tra il Numero di Periodi di Valutazione Express (o "PVE") trascorsi nel periodo intercorrente tra la Data di Emissione e il momento in cui è effettuato il calcolo dell'Importo di Liquidazione e XEuro*). In questo caso, l'ammontare del premio è più strettamente legato al mancato esercizio anticipato del *certificate*.

In questa ipotesi l'Importo di Liquidazione sarà calcolato come segue:

$$IL = [(Valore di Riferimento Iniziale \times Multiplo) + (Numero PVE \times XEuro)] \times LME$$

Dove:

"LME" indica il Lotto Minimo di Esercizio; e

"Numero PVE" indica il numero di Periodi di Valutazione *Express* trascorsi nel periodo intercorrente tra la Data di Emissione e il momento in cui è effettuato il calcolo dell'Importo di Liquidazione.

**3. Il valore dell'Attività Sottostante è inferiore al Livello di Determinazione, e si è toccato il Livello Barriera**

L'investitore riceve un importo in linea con la *performance* negativa dell'Attività Sottostante, subendo una perdita, anche notevole, rispetto al capitale investito in fase di sottoscrizione del *certificate*. Quindi, in questo caso, l'importo di Liquidazione rifletterà il valore dell'Attività Sottostante alla scadenza, a meno che non sia previsto un Livello di Protezione, un Fattore *Air Bag* o un Importo *Sigma* come in seguito indicato.

In questa ipotesi l'Importo di Liquidazione sarà calcolato come segue:

(i) **In assenza del Livello di Protezione, del Fattore *Air Bag* e dell'Importo *Sigma*:**

$$IL = (\text{Valore di Riferimento Finale} \times \text{Multiplo}) \times \text{Lotto Minimo di Esercizio}$$

(ii) **In presenza del solo Livello di Protezione:**

$$IL = \{[\text{Max} (\text{Valore di Riferimento Finale}; \text{Livello di Protezione})] \times \text{Multiplo}\} \times \text{Lotto Minimo di Esercizio}$$

(iii) **In presenza del solo Fattore *Air Bag*:**

$$IL = [(\text{Valore di Riferimento Finale} \times \text{Fattore Air Bag})] \times \text{Multiplo} \times \text{Lotto Minimo di Esercizio}$$

(iv) **In presenza del solo Importo *Sigma*:**

$$IL = [(\text{Valore di Riferimento Finale} \times \text{Multiplo}) \times \text{Lotto Minimo di Esercizio}] + \text{Importo Sigma} \times \text{Lotto Minimo di Esercizio}$$

Si segnala che potrà essere altresì prevista la **caratteristica *Cap***, e in tal caso l'importo che potrà ricevere l'investitore non supererà mai il Livello *Cap*. In tale ipotesi l'Importo di Liquidazione sarà calcolato come segue:

$$IL = \{[\text{Min} (\text{Valore di Riferimento Finale}; \text{Livello Cap})] \times \text{Multiplo}\} \times \text{Lotto Minimo di Esercizio}$$

\*\*\*

### **IMPORTO PLUS (OVE APPLICABILE)**

Alla scadenza, i Certificati possono prevedere, qualora stabilito dall'Emittente nelle relative Condizioni Definitive, il pagamento di uno o più Importi *Plus*, in corrispondenza del rispettivo Giorno di Pagamento *Plus*. Il pagamento degli Importi *Plus* non dipenderà dal verificarsi (o meno) di alcun evento relativo all'andamento dell'Attività Sottostante.

\*\*\*\*\*

### **CARATTERISTICHE RELATIVE A CERTIFICATES LA CUI ATTIVITA' SOTTOSTANTE NON E' RAPPRESENTATA DA UN PANIERE**

#### **MODALITÀ DI CALCOLO BEST OF**

Ai fini della determinazione del valore dell'Attività Sottostante, si può applicare il metodo di calcolo c.d. "*Best Of*".

In tal caso, l'Agente di Calcolo selezionerà - ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione, dell'Importo di Esercizio Anticipato e dell'Importo *Express* - il Sottostante *Best Of* cioè l'attività finanziaria che abbia ottenuto la prima, o la seconda, o la terza (e così via, in base al numero delle attività finanziarie nell'ambito dell'Attività Sottostante) miglior *performance* rispetto alle altre attività finanziarie. L'Emittente indicherà per ciascuna Serie nelle relative Condizioni Definitive se si prenderà in considerazione l'attività finanziaria con la prima miglior *performance* (in tal caso, si parlerà semplicemente di Sottostante *Best Of*), ovvero l'attività finanziaria con la

seconda miglior *performance* (in tal caso, si parlerà di "**Sottostante Second Best Of**"), ovvero l'attività finanziaria con la terza miglior *Performance* (in tal caso si parlerà di "**Sottostante Third Best Of**") e così via.

Pertanto, il funzionamento dei Certificati con caratteristica *Best Of* presenta le medesime caratteristiche relative alle tipologie sopramenzionate, di conseguenza saranno utilizzate le medesime formule sopra riportate per il calcolo dell'Importo di Liquidazione. A tal fine, l'Agente di Calcolo prenderà in considerazione il Valore di Riferimento Iniziale, il Valore di Riferimento Finale, il Livello di Esercizio Anticipato, il Livello Barriera, il Livello *Express* (in caso di *Double Express Certificates*), l'eventuale Livello Consolidamento, l'eventuale Livello Memoria, l'eventuale Livello *Knock-out*, l'eventuale Livello *Cap* e l'eventuale Livello di Protezione relativi al Sottostante *Best Of* selezionato (o del Sottostante *Second Best Of*, o del Sottostante *Third Best Of* ecc. come indicato nelle rispettive Condizioni Definitive).

### **MODALITÀ DI CALCOLO WORST OF**

Ai fini della determinazione del valore dell'Attività Sottostante, si può applicare il metodo di calcolo c.d. "*Worst Of*".

In tal caso, l'Agente di Calcolo selezionerà - ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione, dell'Importo di Esercizio Anticipato (ove applicabile), e dell'Importo *Express* - il Sottostante *Worst Of* cioè l'attività finanziaria che abbia ottenuto la prima, o la seconda, o la terza (e così via, in base al numero delle attività finanziarie nell'ambito dell'Attività Sottostante) peggior *performance* rispetto alle altre attività finanziarie. L'Emittente indicherà per ciascuna Serie nelle relative Condizioni Definitive se si prenderà in considerazione l'attività finanziaria con la prima peggior *performance* (in tal caso, si parlerà semplicemente di Sottostante *Worst Of*), ovvero l'attività finanziaria con la seconda peggior *performance* (in tal caso, si parlerà di "**Sottostante Second Worst Of**"), ovvero l'attività finanziaria con la terza peggior *performance* (in tal caso si parlerà di "**Sottostante Third Worst Of**") e così via.

Pertanto, il funzionamento dei Certificati con caratteristica *Worst Of* presenta le medesime caratteristiche relative alle tipologie sopramenzionate, di conseguenza saranno utilizzate le medesime formule sopra riportate per il calcolo dell'Importo di Liquidazione. A tal fine, l'Agente di Calcolo prenderà in considerazione il Valore di Riferimento Iniziale, il Valore di Riferimento Finale, il Livello di Esercizio Anticipato, il Livello Barriera, il Livello *Express* (in caso di *Double Express Certificates*), l'eventuale Livello Consolidamento, l'eventuale Livello Memoria, l'eventuale Livello *Knock-out*, l'eventuale Livello *Cap* e l'eventuale Livello di Protezione relativi al Sottostante *Worst Of* selezionato (o del Sottostante *Second Worst Of*, o del Sottostante *Third Worst Of* ecc. come indicato nelle rispettive Condizioni Definitive).

### **CARATTERISTICA RELATIVA A CERTIFICATES LA CUI ATTIVITA' E' RAPPRESENTATA DA UN PANIERE**

#### **MODALITÀ DI CALCOLO RAINBOW**

Ai fini della determinazione del valore dell'Attività Sottostante, si può applicare il metodo di calcolo c.d. "*Rainbow*".

Il funzionamento dei Certificati con caratteristica *Rainbow* presenta le medesime caratteristiche relative alle tipologie sopramenzionate, di conseguenza saranno utilizzate le medesime formule sopra riportate per il calcolo dell'Importo di Liquidazione.

In particolare, a differenza degli strumenti normalmente legati a uno o più Panieri, l'Emittente indicherà nelle relative Condizioni Definitive (i) le attività finanziarie che rappresentano gli Elementi Costitutivi del Paniere, (ii) le percentuali dei pesi all'interno del Paniere senza preliminarmente indicarne la rispettiva attribuzione ad una specifica attività finanziaria, nonché (iii) i criteri oggettivi in base ai quali sarà effettuata l'allocazione dei pesi da parte dell'Agente di Calcolo (prevedendo, ad esempio, in un Paniere composto da tre attività finanziarie, il peso del 50% del Paniere per l'Elemento Costitutivo del Paniere con performance migliore, il peso del 30% per l'Elemento Costitutivo del Paniere con performance peggiore, e il peso del 20% per l'Elemento Costitutivo del Paniere con la seconda miglior performance).

Nel corso della durata dei Certificati – ossia nei Giorni di Negoziazione coincidenti con la Data di Determinazione, il Periodo di Osservazione del Valore di Riferimento Iniziale, il Periodo di Valutazione *Express*, il Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera e, ove previsti, il Periodo di Valutazione Consolidamento, il Periodo di Valutazione Memoria, il Periodo di Valutazione *Knock-out* – nonché alla scadenza – ossia nei Giorni di Negoziazione coincidenti con il Giorno di Valutazione o il Periodo di Osservazione del Valore di Riferimento Finale -, l'Agente di Calcolo attribuirà i pesi ai rispettivi Elementi Costitutivi del Paniere sulla base delle *performance* fatte registrare in quegli specifici Giorni di Negoziazione e secondo i criteri oggettivi stabiliti nelle relative Condizioni Definitive. L'allocazione dei pesi all'interno del Paniere potrà pertanto risultare diversa in ciascuno dei suddetti periodi, a seconda dell'andamento degli Elementi Costitutivi del Paniere.

Una volta determinata la ponderazione del Paniere nella specifica data di rilevazione, l'Agente di Calcolo determinerà il complessivo valore del Paniere secondo le modalità applicate negli strumenti normalmente legati a Panieri.

\*\*\*\*\*

L'Emittente adempirà agli obblighi nascenti dall'esercizio automatico degli *Express Certificates* mediante regolamento in contanti e il pagamento del relativo importo, se positivo, sarà effettuato dall'Emittente accreditando o trasferendo l'importo sul conto del Portatore aperto dall'intermediario negoziatore presso l'Agente per la Compensazione (Monte Titoli S.p.A.).

Nel caso di *Euro Express Certificates*, qualora la Valuta di Riferimento non corrisponda alla Valuta di Liquidazione, l'Importo di Liquidazione sarà convertito nella Valuta di Liquidazione al Tasso di Cambio rilevato (i) se l'Attività Sottostante è un Indice Asiatico, un'Azione Asiatica, un Tasso di Cambio Sottostante espresso in valuta Asiatica, al Giorno di Valutazione, (ii) altrimenti, al primo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Valutazione;

L'Importo di Liquidazione nella Valuta di Liquidazione andrà arrotondato al secondo decimale. In particolare, l'arrotondamento sarà operato tenendo in considerazione il terzo decimale dell'Importo di Liquidazione: ove il terzo decimale sia un numero non superiore a 4 (compreso), il secondo decimale sarà arrotondato per difetto, diversamente, ove il terzo decimale sia un numero superiore a 4, il secondo decimale sarà arrotondato per eccesso.

L'Importo di Esercizio Anticipato è corrisposto ai Portatori in contanti nel Giorno di Pagamento Anticipato, cioè non più tardi di dieci Giorni Lavorativi successivi all'ultimo Giorno di Negoziazione del Periodo di Valutazione *Express* in cui l'Agente di Calcolo ha rilevato il raggiungimento del Livello di Esercizio Anticipato da parte del Valore di Riferimento dell'Attività Sottostante.

L'Importo *Express* - in caso di *Express Premium Certificates* e di *Double Express Certificates* - è corrisposto ai Portatori in contanti nel Giorno di Pagamento *Express*, cioè non più tardi di

dieci Giorni Lavorativi successivi al all'ultimo Giorno di Negoziazione del rispettivo Periodo di Valutazione *Express* in cui l'Agente di Calcolo ha rilevato che non si è verificato l'Evento di Esercizio Anticipato (e qualora, in caso di *Double Express Certificates*, si sia verificato un Evento *Express*).

L'Importo di Liquidazione è corrisposto ai Portatori in contanti nel Giorno di Liquidazione, vale a dire, con riferimento a ciascuna Serie ed alla relativa Data di Scadenza, nel giorno che cade non più tardi di dieci Giorni Lavorativi successivi al relativo Giorno di Valutazione.

#### **§ 4 Modalità di calcolo del valore dell'Attività Sottostante**

Il valore dell'Attività Sottostante (il "**Valore di Riferimento**") con riferimento a ciascun Giorno di Negoziazione e a ciascuna Serie, è costituito da un importo calcolato dall'Agente di Calcolo con le seguenti modalità:

#### **Nel caso in cui l'Attività Sottostante sia rappresentata da una o più attività finanziarie (e quindi non da Paniere):**

(A) **se l'Attività Sottostante è uno o più Indici:**

(i) Italiano: il Valore di Riferimento è un importo pari:

(a) al livello dell'Indice Italiano calcolato facendo riferimento ai prezzi di apertura dei rispettivi elementi costitutivi di tale Indice. Il prezzo di apertura rappresenta, per ciascuna azione che compone l'Indice, il prezzo d'asta di apertura come definito dall'articolo 1.3 del Regolamento di Borsa (il "**Prezzo d'Asta di Apertura**") e calcolato secondo le modalità indicate nel Regolamento Borsa; qualora in una Data di Determinazione o in un Giorno di Valutazione, relativamente ad uno o più titoli componenti l'Indice non venisse determinato il Prezzo d'Asta di Apertura, senza che si configuri un Evento di Sconvolgimento di Mercato, l'Emittente (1) nel caso in cui esistano derivati sull'Indice quotati nel Mercato IDEM e aventi scadenza in una Data di Determinazione o in un Giorno di Valutazione, utilizzerà il valore dell'Indice utilizzato dall'IDEM per la liquidazione dei derivati; (2) nel caso in cui non esistano derivati sull'Indice quotati nel Mercato IDEM e aventi scadenza in una Data di Determinazione o in un Giorno di Valutazione, provvederà alla determinazione del valore dell'Indice tenendo conto dei Prezzi d'Asta di Apertura registrati dal/dai titolo/i nelle ultime cinque sedute in cui tale valore sia stato determinato e di ogni altro eventuale elemento oggettivo a disposizione. In caso di Paniere, il Valore di Riferimento sarà calcolato sulla base del Valore di Chiusura degli Indici componenti il Paniere (anche nel caso in cui il Paniere sia costituito, tra gli altri, da un Indice Italiano); ovvero

(b) al livello di chiusura del relativo Indice Italiano in quel Giorno di Negoziazione.

L'Emittente indicherà nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna Serie di Certificati la cui Attività Sottostante è rappresentata da un Indice Italiano, quale, tra le due modalità (a) e (b) sopraesposte, sarà la modalità prescelta ai fini del calcolo da parte dell'Agente di Calcolo del Valore di Riferimento.

(ii) diverso da un Indice Italiano: un importo pari al livello di chiusura del relativo Indice in quel Giorno di Negoziazione,

(iii) di inflazione: un importo pari al livello del relativo Indice di inflazione pubblicato dallo *Sponsor* di tale Indice come indicato nelle Condizioni Definitive,

- (B) **se l'Attività Sottostante è una o più Azioni:**
- (i) Italiana: un importo pari al "Prezzo di Riferimento", come definito nel Regolamento Borsa, in quel Giorno di Negoziazione;
  - (ii) diversa da un'Azione Italiana: un importo pari al prezzo di chiusura della relativa Azione, come risultante dalla quotazione effettuata dalla Borsa di Riferimento in tale Giorno di Negoziazione; o
- (C) **se l'Attività Sottostante è una o più Merci:** un importo pari al prezzo ufficiale della relativa Merce, come risultante dalla quotazione effettuata dalla Borsa di Riferimento in tale Giorno di Negoziazione;
- (D) **se l'Attività Sottostante è uno o più Futures su Merci:** un importo pari al prezzo ufficiale del relativo *Future* su Merci determinato sulla Borsa di Riferimento in tale Giorno di Negoziazione;
- (E) **se l'Attività Sottostante è uno o più Tassi di Cambio Sottostante:** un importo pari al valore del Tasso di Cambio Sottostante determinato in tale giorno dalla Banca Centrale Europea alle ore 14:15 CET circa e successivamente pubblicato sulla pagina REUTERS <ECB37> e sul sito internet [www.ecb.int](http://www.ecb.int) e in ogni caso come rilevato dall'Agente di Calcolo. Ove in un dato giorno il Tasso di Cambio Sottostante non fosse determinato con le modalità di cui sopra, lo stesso sarà determinato dall'Agente di Calcolo facendo riferimento al tasso di cambio (fixing) tra le due valute oggetto del Tasso di Cambio Sottostante come determinato dal sistema "Grossbanken-fixing" alle ore 13.00 circa (ora dell'Europa Centrale, di seguito "CET", Central European Time) e pubblicato sulla pagina REUTERS <OPTREF> (ovvero rilevato ad un orario approssimativamente vicino alle ore 13:00 dall'Agente di Calcolo). Nell'ipotesi in cui il Tasso di Cambio Sottostante sia tra due valute estere diverse dall'Euro, il Valore di Riferimento verrà calcolato dall'Agente di Calcolo come il valore dato dal cross rate tra i tassi di cambio, tra l'Euro e ciascuna delle due valute, così come determinati dalla Banca Centrale Europea con le modalità di cui sopra;
- (F) **se l'Attività Sottostante è uno o più Tassi di Interesse:** un importo pari al valore del Tasso di Interesse come rilevato dal rispettivo Ente di Calcolo in tale Giorno di Negoziazione, nell'orario e presso la fonte informativa rispettivamente indicati di volta in volta nelle relative Condizioni Definitive;
- (G) **se l'Attività Sottostante è uno o più Fondi:** un importo pari al NAV, come calcolato e pubblicato dal Gestore del Fondo, ovvero, in caso di ETF, (i) un importo pari al NAV come risultante dalla quotazione effettuata dalla Borsa di Riferimento oppure, (ii) in caso di richiesta di ammissione a quotazione dei Certificati presso il SeDeX, un importo pari al prezzo dell'asta di chiusura relativo a ciascun ETF, come calcolato e pubblicato dalla relativa Borsa di Riferimento al termine delle negoziazioni in ciascun Giorno di Negoziazione, il cui valore sarà reperibile alla pagina Bloomberg indicata nelle relative Condizioni Definitive.

**Nel caso in cui l'Attività Sottostante sia rappresentata da uno o più Panieri:**

Nel caso di uno o più Panieri di Azioni, Paniere di Indici, Paniere di Merci, Paniere di *Future* su Merci, Paniere di Tassi di Cambio Sottostanti o Paniere di Fondi, in qualsiasi momento, il Calcolo del Valore del Paniere sarà rappresentato dalla sommatoria dei singoli valori degli Elementi Costitutivi del Paniere in tale momento, diviso per i singoli valori degli Elementi Costitutivi del Paniere al tempo "0" che, in caso di offerta, coincide con la Data di Determinazione o, in caso di ammissione a quotazione, coincide con la Data di Emissione, e moltiplicato per il rispettivo peso dei singoli Elementi Costitutivi del Paniere all'interno del Paniere stesso secondo la seguente formula:



$$Paniere_t = \sum_{i=1}^n \frac{E_t^i}{E_0^i} \times P^i$$

Dove:

„ $Paniere_t$  „ indica il valore del Paniere al tempo „ $t$ “,

„ $E_t^i$  „ indica il valore dell'Elemento Costitutivo del Paniere „ $i$ “ al tempo „ $t$ “,

„ $E_0^i$  „ indica il valore dell'Elemento Costitutivo del Paniere „ $i$ “ al tempo „ $0$ “,

„ $P^i$  „ indica il peso di ciascun Elemento Costitutivo del Paniere; e

„ $n$  „ indica il numero degli Elementi Costitutivi del Paniere.

### **CARATTERISTICHE ACCESSORIE RELATIVE AL CALCOLO DEL VALORE DELL'ATTIVITA' SOTTOSTANTE**

#### **Caratteristica Rainbow (in relazione ad attività finanziarie intese come Paniere)**

Si segnala che, in caso di caratteristica *Rainbow*, l'Emittente indicherà nelle relative Condizioni Definitive (i) le attività finanziarie che rappresentano gli Elementi Costitutivi del Paniere, (ii) le percentuali dei pesi all'interno del Paniere senza preliminarmente indicarne la rispettiva attribuzione ad una specifica attività finanziaria, nonché (iii) i criteri oggettivi in base ai quali sarà effettuata l'allocazione dei pesi da parte dell'Agente di Calcolo. In occasione di ciascuna rilevazione (nel corso della durata dei Certificati o alla scadenza), l'Agente di Calcolo attribuirà i pesi ai rispettivi Elementi Costitutivi del Paniere sulla base della *performance* fatta registrare in quella specifica data di rilevazione (la "**Performance dell'Elemento Costitutivo del Paniere**") e secondo i criteri oggettivi stabiliti nelle relative Condizioni Definitive. L'allocazione dei pesi all'interno del Paniere potrà pertanto risultare diversa in ciascuna data di rilevazione, a seconda dell'andamento degli Elementi Costitutivi del Paniere.

Una volta determinata la ponderazione del Paniere nella specifica data di rilevazione, l'Agente di Calcolo determinerà il Valore di Riferimento del Paniere secondo le modalità sopraindicate.

Per *Performance* dell'Elemento Costitutivo del Paniere s'intende:

(i) alla scadenza:

$$\frac{VRF}{VRI} - 1$$

Dove:

"**VRF**" indica il Valore di Riferimento Finale dell'Elemento Costitutivo del Paniere rilevato nella relativa data di osservazione,

"**VRI**" indica il Valore di Riferimento Iniziale dell'Elemento Costitutivo del Paniere;

(ii) nel corso della durata dei Certificati:

$$\frac{VR}{VRI} - 1$$

Dove:

"VR" indica il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere rilevato nella relativa data di osservazione,

"VRI" indica il Valore di Riferimento Iniziale dell'Elemento Costitutivo del Paniere.

Caratteristiche Best Of e Worst Of (in relazione a due o più attività finanziarie non intese come Paniere)

In caso di caratteristica *Best Of* o *Worst Of*, l'andamento di ciascuna attività finanziaria (la "**Performance del Sottostante**") è determinato dall'Agente di Calcolo:

(i) alla scadenza, come il valore pari al quoziente fra (a) il Valore di Riferimento Finale di ciascuna attività finanziaria, e (b) il rispettivo Valore di Riferimento Iniziale. In formula:

$$Performance = \frac{VRF}{VRI} - 1$$

Dove:

"VRF" indica il Valore di Riferimento Finale dell'attività finanziaria,

"VRI" indica il Valore di Riferimento Iniziale dell'attività finanziaria;

(ii) nel corso della durata dei Certificati, come il valore pari al quoziente fra (a) il Valore di Riferimento di ciascuna attività finanziaria rilevato nella relativa data di osservazione, e (b) il rispettivo Valore di Riferimento Iniziale. In formula:

$$Performance = \frac{VR}{VRI} - 1$$

Dove:

"VR" indica il Valore di Riferimento dell'attività finanziaria rilevato nella relativa data di osservazione,

"VRI" indica il Valore di Riferimento Iniziale dell'attività finanziaria.

\*\*\*

Ai fini del calcolo degli importi da corrispondersi nel corso della durata dei Certificati e alla scadenza, in conformità a quanto previsto nelle relative Condizioni Definitive, si segnala che:

(1) il "**Valore di Riferimento Finale**" sarà determinato come segue:

**Nel caso in cui l'Attività Sottostante sia rappresentata da una o più attività finanziarie (e quindi non da Paniere):**

(A) l'importo corrispondente al Valore di Riferimento di ciascuna Attività Sottostante nel Giorno di Valutazione indicato nelle relative Condizioni Definitive, come rilevato dall'Agente di Calcolo e senza tenere in considerazione eventuali modifiche al valore dell'attività finanziaria successivamente pubblicate; ovvero a seconda dei casi

- (B) l'importo corrispondente alla media aritmetica dei Valori di Riferimento di ciascuna Attività Sottostante, rilevati dall'Agente di Calcolo nei Giorni di Valutazione stabiliti nelle rispettive Condizioni Definitive, e calcolato secondo la seguente formula:

$$\mathbf{VRF} = \frac{1}{x} * \sum_{j=1}^x \text{Sottos tan } te_j$$

Dove,

"**VRF**" indica il Valore di Riferimento Finale dell'Attività Sottostante,

"*x*", indica il numero di Giorni di Valutazione indicati come tali nelle Condizioni Definitive,

"*Sottos tan te<sub>j</sub>*", indica il Valore di Riferimento dell'Attività Sottostante nel Giorno di Valutazione "*j*"; ovvero a seconda dei casi

- (C) l'importo corrispondente al Valore di Riferimento massimo fatto registrare da ciascuna Attività Sottostante durante uno o più Periodi di Osservazione del Valore di Riferimento Finale, rilevato dall'Agente di Calcolo nel Giorno di Valutazione, come indicato nelle Condizioni Definitive.

**Nel caso in cui l'Attività Sottostante sia rappresentata da uno o più Panieri:**

- (A) l'importo corrispondente al Valore di Riferimento del Paniere nel Giorno di Valutazione indicato nelle relative Condizioni Definitive, come rilevato dall'Agente di Calcolo (secondo le modalità indicate alla precedente definizione "Calcolo del Valore del Paniere") e senza tenere in considerazione eventuali modifiche del Valore di Riferimento del Paniere successivamente pubblicate; ovvero a seconda dei casi
- (B) l'importo corrispondente alla sommatoria delle medie aritmetiche dei Valori di Riferimento di ciascun Elemento Costitutivo del Paniere, rilevate dall'Agente di Calcolo nel relativo Giorno di Valutazione stabilito nelle rispettive Condizioni Definitive, diviso per le medie aritmetiche dei Valori di Riferimento di ciascun Elemento Costitutivo del Paniere, rilevate dall'Agente di Calcolo in ciascuna Data di Determinazione stabilita nelle rispettive Condizioni Definitive, e moltiplicato per il rispettivo peso dei singoli Elementi Costitutivi del Paniere all'interno del Paniere stesso, secondo la seguente formula:

$$\mathbf{Paniere} = \sum_{i=1}^n \frac{\frac{1}{x} * \sum_{j=1}^x E_j^i}{\frac{1}{y} * \sum_{t=1}^y E_t^i} \times P^i$$

Dove,

"*Paniere*" indica il Valore di Riferimento Finale del Paniere,

"*x*", indica il numero di Giorni di Valutazione indicati come tali nelle Condizioni Definitive,

" y ", indica il numero di Date di Determinazione indicate come tali nelle Condizioni Definitive,

"  $E_j^i$  " indica il valore dell'Elemento Costitutivo del Paniere "i" nel Giorno di Valutazione "j",

"  $E_t^i$  " indica il valore dell'Elemento Costitutivo del Paniere "i" nella Data di Determinazione "t",

"  $P^i$  " indica il peso di ciascun Elemento Costitutivo del Paniere "i"; e

" n " indica il numero degli Elementi Costitutivi del Paniere; ovvero a seconda dei casi

- (C) l'importo corrispondente al Valore di Riferimento massimo fatto registrare dal Paniere durante uno o più Periodi di Osservazione del Valore di Riferimento Finale, rilevato dall'Agente di Calcolo (secondo le modalità indicate alla precedente definizione "Calcolo del Valore del Paniere") nel Giorno di Valutazione, come indicato nelle Condizioni Definitive.

- (2) il "**Valore di Riferimento Iniziale**" per ciascuna Serie e fatte salve le rettifiche di cui alla Nota Informativa, nonché in conformità a quanto previsto nelle relative Condizioni Definitive, sarà determinato come segue:

**Nel caso in cui l'Attività Sottostante sia rappresentata da una o più attività finanziarie (e quindi non da Paniere):**

- (A) l'importo corrispondente al Valore di Riferimento di ciascuna Attività Sottostante come rilevato dall'Agente di Calcolo:
- (i) nel caso di offerta in sottoscrizione della relativa Serie precedentemente all'ammissione a quotazione della stessa, nella Data di Determinazione come indicato nelle rispettive Condizioni Definitive; o
- (ii) nel caso di ammissione a quotazione non preceduta da offerta in sottoscrizione, (a) nel Giorno di Negoziazione indicato nelle Condizioni Definitive, o (b) il valore dell'Attività Sottostante indicato dall'Emittente nelle Condizioni Definitive,

e senza tenere in considerazione eventuali modifiche al Valore di Riferimento dell'Attività Sottostante successivamente pubblicate; ovvero a seconda dei casi

- (B) l'importo corrispondente alla media aritmetica dei Valori di Riferimento di ciascuna Attività Sottostante, rilevati dall'Agente di Calcolo nelle Date di Determinazione stabiliti nelle rispettive Condizioni Definitive, e calcolato secondo la seguente formula:

$$VRI = \frac{1}{x} * \sum_{t=1}^x Sottos\ tan\ te,$$

Dove,

"VRI" indica il Valore di Riferimento Iniziale dell'Attività Sottostante,

" x ", indica il numero di Date di Determinazione indicate come tali nelle Condizioni Definitive,

$Sottostante_t$ , indica il Valore di Riferimento dell'Attività Sottostante alla Data di Determinazione " $t$ "; ovvero a seconda dei casi,

- (C) l'importo corrispondente al Valore di Riferimento minimo fatto registrare da ciascuna Attività Sottostante durante uno o più Periodi di Osservazione del Valore di Riferimento Iniziale, rilevato dall'Agente di Calcolo alla Data di Determinazione, come indicato nelle Condizioni Definitive;

**Nel caso in cui l'Attività Sottostante sia rappresentata da uno o più Panieri:**

- (A) l'importo corrispondente al Valore di Riferimento del Paniere nella Data di Determinazione, come rilevato dall'Agente di Calcolo (secondo le modalità indicate alla precedente definizione "Calcolo del Valore del Paniere") e senza tenere in considerazione eventuali modifiche del Valore di Riferimento del Paniere successivamente pubblicate; ovvero a seconda dei casi
- (B) l'importo corrispondente per definizione a 1, nel caso in cui il Valore di Riferimento Finale del Paniere sia calcolato come la sommatoria delle medie aritmetiche dei Valori di Riferimento di ciascun Elemento Costitutivo del Paniere, rilevate dall'Agente di Calcolo nel relativo Giorno di Valutazione stabilito nelle rispettive Condizioni Definitive, diviso per le medie aritmetiche dei Valori di Riferimento di ciascun Elemento Costitutivo del Paniere, rilevate dall'Agente di Calcolo in ciascuna Data di Determinazione stabilita nelle rispettive Condizioni Definitive, e moltiplicato per il rispettivo peso dei singoli Elementi Costitutivi del Paniere all'interno del Paniere stesso; ovvero a seconda dei casi
- (C) l'importo corrispondente al Valore di Riferimento minimo fatto registrare dal Paniere durante uno o più Periodi di Osservazione del Valore di Riferimento Iniziale, rilevato dall'Agente di Calcolo (secondo le modalità indicate alla precedente definizione "Calcolo del Valore del Paniere") nella Data di Determinazione, come indicato nelle Condizioni Definitive.

**§ 5 Procedura d'esercizio**

I Certificati conferiscono al Portatore il diritto al pagamento in contanti (c.d. *cash settlement*) di determinati importi in Euro (l'Importo di Liquidazione, l'Importo di Esercizio Anticipato, l'Importo *Express*, l'Importo *Plus*) che saranno eventualmente corrisposti nel corso della durata della relativa Serie o alla scadenza. Non è pertanto prevista la consegna fisica dell'Attività Sottostante (c.d. *physical delivery*).

I Certificati sono strumenti finanziari di natura opzionaria e di stile europeo, vale a dire che l'opzione che incorporano è esercitata, nel caso in cui l'opzione sia "*in the money*", solamente alla scadenza in maniera automatica. E' tuttavia prevista un'opzione di esercizio anticipato nella struttura dei Certificati.

Salvo il caso previsto dal § 6, l'Emittente trasferirà, direttamente o indirettamente, nel Giorno di Liquidazione e con valuta per la stessa data, un importo equivalente all'Importo di Liquidazione, calcolato in relazione al numero dei lotti minimi esercitati. Il pagamento dell'Importo di Liquidazione sarà effettuato accreditando o trasferendo l'importo sul conto dell'intermediario negoziatore del Portatore presso l'Agente per la Compensazione. Tale pagamento sarà effettuato secondo le procedure proprie dell'Agente per la Compensazione.

Una volta effettuato tale pagamento, l'Emittente sarà pertanto definitivamente e completamente liberato da ogni obbligo relativo ai Certificati ed i Portatori non potranno vantare alcuna ulteriore pretesa nei confronti dell'Emittente.

L'Emittente non ha alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni nella determinazione e nella diffusione di variabili o parametri pubblicati da terzi ed utilizzati nel calcolo dell'Importo di Liquidazione.

E' concessa in ogni caso facoltà ai Portatori attraverso l'invio di apposita comunicazione, che dovrà pervenire all'Emittente entro i termini di seguito specificati, di rinunciare all'esercizio automatico dei Certificati attraverso la Rinunzia all'Esercizio in Eccezione. La Rinunzia all'Esercizio in Eccezione è effettuata mediante l'invio della Dichiarazione di Rinunzia all'Esercizio in Eccezione redatta, a pena di inefficacia, secondo il modello pubblicato sul sito web dell'Emittente [www.bancaimi.com](http://www.bancaimi.com).

Tale dichiarazione dovrà pervenire all'Emittente entro le ore 17:00 CET del Giorno Lavorativo successivo al Giorno di Valutazione. A tal fine, farà fede l'orario indicato sulla copia del messaggio stampato dalla macchina ricevente. La Dichiarazione di Rinunzia all'Esercizio in Eccezione è irrevocabile. La Dichiarazione di Rinunzia all'Esercizio in Eccezione dovrà essere effettuata per un numero di Certificati, appartenenti alla medesima Serie, pari al Lotto Minimo di Esercizio ovvero ad un suo multiplo intero; in caso contrario, la Dichiarazione di Rinunzia all'Esercizio in Eccezione si riterrà effettuata, valida ed efficace esclusivamente per un numero di Certificati della relativa Serie approssimati per difetto al Lotto Minimo di Esercizio ovvero al multiplo intero più vicino, mentre per i restanti Certificati la Dichiarazione di Rinunzia all'Esercizio in Eccezione s'intenderà come non effettuata. Ove il numero di Certificati della medesima Serie indicati nella Dichiarazione di Rinunzia all'Esercizio in Eccezione sia inferiore al Lotto Minimo d'Esercizio, la Dichiarazione di Rinunzia all'Esercizio in Eccezione s'intenderà come non effettuata.

Non sarà valida ogni Dichiarazione di Rinunzia all'Esercizio in Eccezione che non sia stata inviata nel rispetto del presente § e/o che non sia stata ricevuta dall'Emittente entro le ore sopra indicate.

L'Emittente sarà definitivamente e interamente liberato da ogni obbligo relativo ai Certificati per i quali sia stata validamente effettuata una Dichiarazione di Rinunzia all'Esercizio in Eccezione e i Portatori non potranno vantare alcuna pretesa nei confronti dell'Emittente.

Si segnala inoltre che la Data di Scadenza, ossia il Giorno di Negoziazione nel quale i Certificati perdono validità, verrà riportata nelle Condizioni Definitive. Nel caso in cui tale data non cada in un Giorno Lavorativo, tale data s'intenderà fissata al primo Giorno di Negoziazione che sia anche Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

## **§ 6 Eventi di Sconvolgimento di mercato**

### **§ 6.1 Eventi di Sconvolgimento di Mercato relativi ai Certificati che abbiano come Attività Sottostante un Indice (sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo del Paniere)**

#### **§ 6.1.1 Definizioni**

**"Elemento Costitutivo dell'Indice"** indica gli elementi che compongono l'Indice;

**"Mercato Correlato"** indica, con riferimento ad un Indice, ogni mercato regolamentato in cui sono trattati i contratti di opzione o *future* su tale Indice, come stabilito dell'Agente di Calcolo.

**§ 6.1.2 Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in un Periodo di Valutazione *Express*, in un Periodo di Valutazione Memoria, o in un Periodo di Valutazione Consolidamento, o in un Periodo di Valutazione *Knock-out*, o in un Giorno di Valutazione o in un Giorno di Negoziazione del Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera**

Ai fini del presente § 6.1.2, per Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in un Giorno di Valutazione, devono intendersi:

- (i) la sospensione o una rilevante restrizione (a) all'insieme delle contrattazioni su una Borsa di Riferimento, (b) alle negoziazioni di un numero significativo di Elementi Costitutivi dell'Indice negoziati nelle rispettive Borse di Riferimento;
- (ii) la sospensione o una rilevante restrizione delle negoziazioni dei contratti d'opzione o contratti *future* relativi all'Indice in un Mercato Correlato;
- (iii) un qualsiasi evento che abbia come effetto la capacità di turbare o pregiudicare (secondo le valutazioni dell'Agente di Calcolo) la capacità in genere dei partecipanti al mercato di effettuare su una Borsa di Riferimento transazioni sull'Indice ovvero di ottenerne il rispettivo valore ovvero di effettuare su una Borsa di Riferimento transazioni su contratti di opzione o *futures* su o, in relazione a, tale Indice, ovvero di ottenerne il rispettivo valore;
- (iv) l'apertura in un Giorno di Negoziazione della Borsa di Riferimento o di un qualsiasi Mercato Correlato anticipatamente rispetto al normale orario di apertura, ad esclusione dei casi in cui l'apertura anticipata è stata annunciata dalla Borsa di Riferimento o dal Mercato Correlato almeno un'ora prima (a) del normale orario di apertura di tale Borsa di Riferimento o Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione, ovvero (b) se precedente, del termine ultimo (ove applicabile) per la presentazione degli ordini da eseguire sulla Borsa di Riferimento o sul Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione;
- (v) la chiusura in un Giorno di Negoziazione della Borsa di Riferimento o di un qualsiasi Mercato Correlato anticipatamente rispetto al normale orario di chiusura, ad esclusione dei casi in cui la chiusura anticipata è stata annunciata dalla Borsa di Riferimento o dal Mercato Correlato almeno un'ora prima (a) del normale orario di chiusura di tale Borsa di Riferimento o Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione ovvero (b) se precedente, del termine ultimo applicabile per la presentazione degli ordini da eseguire sulla Borsa di Riferimento o sul Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione.

Nel caso in cui, a giudizio dell'Agente di Calcolo, si verifichi un Evento di Sconvolgimento del Mercato, previsto ai precedenti § 6.1.2 (i), (ii), (iii), (iv) e (v)

**in un Periodo di Valutazione *Express*, o in un Periodo di Valutazione Memoria, o in un Periodo di Valutazione Consolidamento, o in un Periodo di Valutazione *Knock-out***, il Giorno di Negoziazione in cui si verifica tale Evento di Sconvolgimento di Mercato viene posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui l'Evento di Sconvolgimento di Mercato sia cessato.

In nessun caso tale Giorno di Negoziazione potrà essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Negoziazione originariamente previsto.

Nel caso in cui, in tale ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Negoziazione originariamente previsto, l'Evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato, determinerà (i) nel caso l'Indice rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ovvero (ii) nel caso l'Indice sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere, in entrambi i casi sulla base del Valore di Mercato dell'Indice interessato dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dall'Indice nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore del medesimo indice.

**in un Giorno di Valutazione**, tale Giorno di Valutazione viene posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui l'Evento di Sconvolgimento di Mercato sia cessato.

In nessun caso tale Giorno di Valutazione potrà essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Valutazione originariamente previsto.

Nel caso in cui, in tale ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Valutazione originariamente previsto, l'Evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato, determinerà (i) nel caso l'Indice rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ai fini del calcolo del Valore di Riferimento Finale, come in ipotesi A), B) o C), ovvero (ii) nel caso l'Indice sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere ai fini della determinazione del Valore di Riferimento Finale del Paniere, come in ipotesi A), B) o C), in entrambi i casi sulla base del Valore di Mercato dell'Indice interessato dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dall'Indice nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore del medesimo indice.

**in un Giorno di Negoziazione del Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera**, tale Giorno di Negoziazione viene posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui l'Evento di Sconvolgimento di Mercato sia cessato.

In nessun caso tale Giorno di Negoziazione del Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera potrà essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Negoziazione originariamente previsto.

Nel caso in cui, in tale ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Negoziazione originariamente previsto, l'Evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato, determinerà (i) nel caso l'Indice rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ovvero (ii) nel caso l'Indice sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere, in entrambi i casi sulla base del Valore di Mercato dell'Indice interessato dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dall'Indice nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore del medesimo indice.

### **§ 6.1.3 Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in una Data di Determinazione**



Ai fini del presente § 6.1.3, per Eventi di Sconvolgimento del Mercato verificatisi in una Data di Determinazione, devono intendersi il verificarsi di un Evento di Sconvolgimento di Mercato previsto ai precedenti punti (i), (ii), (iii), (iv) e (v) del precedente § 6.1.2 in una Data di Determinazione.

In tal caso:

- (i) qualora la Data di Determinazione sia antecedente alla Data di Emissione, per Data di Determinazione si deve intendere il primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato successivo alla Data di Determinazione originariamente prevista. Tuttavia, nel caso in cui tutti i Giorni di Negoziazione successivi alla Data di Determinazione originariamente prevista, e fino alla Data di Emissione esclusa, sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato, l'Emittente si riserva la facoltà di non dare corso all'emissione dei Certificati, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive;
- (ii) qualora la Data di Determinazione cada nel Giorno di Negoziazione immediatamente precedente o coincida o sia successiva alla Data di Emissione, per Data di Determinazione si deve intendere il primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato successivo alla Data di Determinazione originariamente prevista.

Qualora anche in tale Data di Determinazione l'Evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede, determinerà (i) nel caso l'Indice rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ai fini del calcolo del Valore di Riferimento Iniziale, come in ipotesi A), B) o C), ovvero (ii) nel caso l'Indice sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere ai fini della determinazione del Valore di Riferimento Iniziale del Paniere, come in ipotesi A), B) o C), in entrambi i casi (a) sulla base del Valore di Mercato dell'Indice interessato dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dall'Indice nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'Evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore del medesimo indice, ovvero (b) secondo la ragionevole prassi del mercato; e

- (iii) qualora in una Data di Determinazione, che sia antecedente alla Data di Emissione, l'Agente di Calcolo constati che il valore dell'Indice sia pari o superiore al Livello Massimo indicato nelle rispettive Condizioni Definitive. In tal caso l'Emittente si riserva la facoltà di non dare corso all'emissione dei Certificati, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive.

Qualora si verificassero le circostanze di cui ai precedenti punti (i), (ii) e (iii) del presente § 6.1.3, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori sul proprio sito web [www.bancaimi.com](http://www.bancaimi.com).

## **§ 6.2 Eventi di Sconvolgimento di Mercato relativi ai Certificati che abbiano come Attività Sottostante un'Azione (sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo del Paniere)**

### **§ 6.2.1 Definizioni**

"**Mercato Correlato**" indica, con riferimento ad una Azione, ogni mercato regolamentato in cui sono trattati i contratti di opzione o *future* su tale Azione, come stabilito dell'Agente di Calcolo.

**§ 6.2.2 Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in Periodo di Valutazione Express, in un Periodo di Valutazione Memoria, o in un Periodo di Valutazione Consolidamento, o in un Periodo di Valutazione Knock-out, o un Giorno di Valutazione o in un Giorno di Negoziazione del Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera**

Ai fini del presente § 6.2.2, per Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in un Giorno di Valutazione, devono intendersi:

- (i) la sospensione o una rilevante restrizione (a) all'insieme delle contrattazioni su una Borsa di Riferimento, (b) alle negoziazioni dell'Azione negoziata nella rispettiva Borsa di Riferimento;
- (ii) la sospensione o una rilevante restrizione delle negoziazioni dei contratti d'opzione o contratti *future* relativi ad un Azione in un Mercato Correlato;
- (iii) un qualsiasi evento che abbia come effetto la capacità di turbare o pregiudicare (secondo le valutazioni dell'Agente di Calcolo) la capacità in genere dei partecipanti al mercato di effettuare su una Borsa di Riferimento transazioni sull'Azione ovvero di ottenerne il rispettivo valore ovvero di effettuare su una Borsa di Riferimento transazioni su contratti di opzione o *futures* su o, in relazione a, tale Azione, ovvero di ottenerne il rispettivo valore;
- (iv) l'apertura in un Giorno di Negoziazione della Borsa di Riferimento o di un qualsiasi Mercato Correlato anticipatamente rispetto al normale orario di apertura, ad esclusione dei casi in cui l'apertura anticipata è stata annunciata dalla Borsa di Riferimento o dal Mercato Correlato almeno un'ora prima (a) del normale orario di apertura di tale Borsa di Riferimento o Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione, ovvero (b) se precedente, del termine ultimo (ove applicabile) per la presentazione degli ordini da eseguire sulla Borsa di Riferimento o sul Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione;
- (v) la chiusura in un Giorno di Negoziazione della Borsa di Riferimento o di un qualsiasi Mercato Correlato anticipatamente rispetto al normale orario di chiusura, ad esclusione dei casi in cui la chiusura anticipata è stata annunciata dalla Borsa di Riferimento o dal Mercato Correlato almeno un'ora prima (a) del normale orario di chiusura di tale Borsa di Riferimento o Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione ovvero (b) se precedente, del termine ultimo applicabile per la presentazione degli ordini da eseguire sulla Borsa di Riferimento o sul Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione.

Nel caso in cui, a giudizio dell'Agente di Calcolo, si verifichi un Evento di Sconvolgimento del Mercato, previsto ai precedenti § 6.2.2 (i), (ii), (iii), (iv) e (v)

**in un Periodo di Valutazione Express, o in un Periodo di Valutazione Memoria, o in un Periodo di Valutazione Consolidamento, o in un Periodo di Valutazione Knock-out**, il Giorno di Negoziazione in cui si verifica tale Evento di Sconvolgimento di Mercato viene posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui l'Evento di Sconvolgimento di Mercato sia cessato.

In nessun caso tale Giorno di Negoziazione potrà essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Negoziazione originariamente previsto.

Nel caso in cui, in tale ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Negoziazione originariamente previsto, l'Evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato, determinerà (i) nel caso l'Azione rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ovvero (ii) nel caso l'Azione sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere, in entrambi i casi sulla base del Valore di Mercato dell'Azione interessata dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dall'Azione nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore della medesima Azione;

**in un Giorno di Valutazione**, tale Giorno di Valutazione viene posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui l'Evento di Sconvolgimento di Mercato sia cessato.

In nessun caso tale Giorno di Valutazione potrà essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Valutazione originariamente previsto.

Nel caso in cui, in tale ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Valutazione originariamente previsto, l'evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato, determinerà (i) nel caso l'Azione rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ai fini del calcolo del Valore di Riferimento Finale come in ipotesi A), B) o C), ovvero (ii) nel caso l'Azione sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere ai fini della determinazione del Valore di Riferimento Finale del Paniere, come in ipotesi A), B) o C), in entrambi i casi sulla base del Valore di Mercato dell'azione interessata dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dall'Azione nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore della medesima azione.

**In un Giorno di Negoziazione del Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera**, tale Giorno di Negoziazione viene posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui l'Evento di Sconvolgimento di Mercato sia cessato.

In nessun caso tale Giorno di Negoziazione del Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera potrà essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Negoziazione originariamente previsto.

Nel caso in cui, in tale ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Negoziazione originariamente previsto, l'Evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato, determinerà (i) nel caso l'Azione rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ovvero (ii) nel caso l'Azione sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere, in entrambi i casi sulla base del Valore di Mercato dell'Azione interessata dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dall'Azione nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato

nonché tenendo conto dell'impatto che l'evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore della medesima Azione;

### **§ 6.2.3 Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in una Data di Determinazione**

Ai fini del presente § 6.2.3, per Eventi di Sconvolgimento del Mercato verificatisi in una Data di Determinazione, devono intendersi il verificarsi di un Evento di Sconvolgimento di Mercato previsto ai precedenti punti (i), (ii), (iii), (iv) e (v) del precedente § 6.2.2 in una Data di Determinazione.

In tal caso:

(i) qualora la Data di Determinazione sia antecedente alla Data di Emissione, per Data di Determinazione si deve intendere il primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato successivo alla Data di Determinazione originariamente prevista. Tuttavia, nel caso in cui tutti i Giorni di Negoziazione successivi alla Data di Determinazione originariamente prevista, e fino alla Data di Emissione esclusa, sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato, l'Emittente si riserva la facoltà di non dare corso all'emissione dei Certificati, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive; e

(ii) qualora la Data di Determinazione cada nel Giorno di Negoziazione immediatamente precedente o coincida o sia successiva alla Data di Emissione, per Data di Determinazione si deve intendere il primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato successivo alla Data di Determinazione originariamente prevista.

Qualora anche in tale Data di Determinazione l'Evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede, determinerà (i) nel caso l'Azione rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ai fini del calcolo del Valore di Riferimento Iniziale, come in ipotesi A), B) o C), ovvero (ii) nel caso l'Azione sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere ai fini della determinazione del Valore di Riferimento Iniziale del Paniere, come in ipotesi A), B) o C), in entrambi i casi (a) sulla base del Valore di Mercato dell'Azione interessata dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dall'Azione nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'Evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore della medesima Azione, ovvero (b) secondo la ragionevole prassi del mercato; e

(iii) qualora in una Data di Determinazione l'Agente di Calcolo constati che il valore dell'Azione sia pari o superiore al Livello Massimo indicato nelle relative Condizioni Definitive. In tal caso l'Emittente si riserva la facoltà di non dare corso all'emissione dei Certificati, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive.

Qualora si verificassero le circostanze di cui ai precedenti punti (i), (ii) e (iii) del presente § 6.2.3, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori sul proprio sito web [www.bancaimi.com](http://www.bancaimi.com).

**§ 6.3 Eventi di Sconvolgimento di Mercato relativi ai Certificati che abbiano come Attività Sottostante una Merce (sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo del Paniere)**

**§ 6.3.1 Definizioni**

“**Altro Mercato Regolamentato**” indica con riferimento ad una Merce, un mercato regolamentato, sistema di scambi o quotazione diverso dalla Borsa di Riferimento in cui la Merce è quotata o negoziata;

“**Mercato Correlato**” indica con riferimento ad una Merce, ogni mercato regolamentato, sistema di scambi o quotazione in cui sono trattati i contratti di opzione o *futures* su tale Merce, come stabilito dell’Agente di Calcolo;

“**Ora di Riferimento**” indica con riferimento ad una Merce, l’ora in cui l’Agente di Calcolo stabilisce il livello o il prezzo di tale Merce al fine di determinare il Valore di Riferimento;

“**Stato di Riferimento**” indica:

- (i) ogni Stato (o autorità politica o regolamentare) in cui la Valuta di Riferimento o la Valuta di Liquidazione abbia corso legale; e
- (ii) ogni Stato (od autorità politica o regolamentare) con cui la Merce, o la Borsa di Riferimento abbia un collegamento sostanziale; al fine di determinare quando si verifica tale collegamento, l’Agente di Calcolo può, senza alcuna limitazione, fare riferimento ad ogni fattore che ritenga appropriato;

tutto come determinato dall’Agente di Calcolo.

I termini con iniziale in maiuscolo che non sono definiti in questo § 6.3.1 avranno lo stesso significato agli stessi attribuito al § 1.

**§ 6.3.2 Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in un Periodo di Valutazione Express, o in un Periodo di Valutazione Memoria, o in un Periodo di Valutazione Consolidamento, o in un Periodo di Valutazione Knock-out, o in un Giorno di Valutazione o in un Giorno di Negoziazione del Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera**

Ai fini del presente § 6.3.2, per Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in un Giorno di Valutazione, devono intendersi:

- (i) il verificarsi o il sussistere, in un Giorno di Valutazione nell’orario che rappresenta per la relativa merce l’Ora di Riferimento o in un qualsiasi momento nell’ora che precede l’Ora di Riferimento per la relativa Merce:
  - (A) di una sospensione o limitazione imposta (anche per motivi diversi da movimenti di prezzo eccedenti i limiti ammessi dalla relativa Borsa di Riferimento o dal Mercato Correlato):
    - (a) all’insieme delle contrattazioni su una Borsa di Riferimento; o
    - (b) alle contrattazioni su un Mercato Correlato relative a contratti di opzione o *futures* su o collegati a una Merce; o
  - (B) di un qualsiasi evento che abbia come effetto la capacità di turbare o pregiudicare (secondo le valutazioni dell’Agente di Calcolo) la capacità dei partecipanti al mercato in generale di effettuare sulla relativa Borsa di Riferimento transazioni sulla relativa Merce ovvero di ottenerne il rispettivo valore ovvero di effettuare su Mercato Correlato transazioni su contratti di opzione o *futures* su o in relazione a tale Merce ovvero di

ottenere il rispettivo valore; o

(ii) la chiusura in un Giorno di Valutazione della Borsa di Riferimento o di un qualsiasi Mercato Correlato anticipatamente rispetto al normale Orario di Chiusura, ad esclusione dei casi in cui la chiusura anticipata è stata annunciata dalla Borsa di Riferimento o dal Mercato Correlato almeno un'ora prima **(aa)** del normale orario di chiusura di tale Borsa di Riferimento o Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione ovvero **(bb)** se precedente, del termine ultimo applicabile per la presentazione degli ordini da eseguire sulla Borsa di Riferimento o sul Mercato Correlato all'Ora di Riferimento in tale Giorno di Negoziazione. Per **"Orario di Chiusura"** si intende l'orario giornaliero programmato per la chiusura della Borsa di Riferimento o del Mercato Correlato; in tale orario non rientrano le sessioni di negoziazione *after hours* ed ogni altra sessione di negoziazione che sia al di fuori del normale orario di negoziazione; ovvero,

(iii) la dichiarazione di una moratoria generale relativamente ad attività bancarie in qualsiasi Stato di Riferimento;

ovvero, qualora la Borsa di Riferimento si trovi in un c.d. "paese emergente":

(iv) nel caso in cui la Valuta di Riferimento sia diversa dalla Valuta di Liquidazione, il verificarsi in qualsiasi momento di un evento che, nella determinazione dell'Agente di Calcolo, ha l'effetto di impedire, limitare o ritardare l'Emittente nel:

(A) convertire la Valuta di Riferimento nella Valuta di Liquidazione attraverso i canali legali ordinari o trasferire in, o da, qualsiasi Stato di Riferimento qualsiasi delle due valute, a causa dell'imposizione da parte di tale Stato di Riferimento di qualsiasi limitazione che riduca o proibisca tale conversione o trasferimento, a seconda del caso; ovvero

(B) convertire la Valuta di Riferimento nella Valuta di Liquidazione almeno ad un tasso che sia tanto favorevole quanto il tasso applicato da entità situate nello Stato di Riferimento; ovvero

(C) trasferire la Valuta di Riferimento o la Valuta di Liquidazione da conti aperti in qualsiasi Stato di Riferimento a conti aperti al di fuori di tale Stato di Riferimento; ovvero

(D) trasferire la Valuta di Riferimento o la Valuta di Liquidazione tra conti aperti in qualsiasi Stato di Riferimento o ad un soggetto non residente in tale Stato di Riferimento; ovvero

(v) la circostanza che uno Stato di Riferimento **(aa)** imponga una restrizione o annunci la sua intenzione di imporre una restrizione o **(bb)** **(i)** dia esecuzione o annunci la sua intenzione di eseguire o **(ii)** cambi o annunci la sua intenzione di modificare l'interpretazione o applicazione di qualsiasi legge o regolamento, se, nella determinazione dell'Agente di Calcolo, sia probabile che quanto sopra infici la capacità dell'Emittente di acquisire, possedere, trasferire o ottenere tale Merce o altrimenti eseguire operazioni connesse a tale Merce.

Nel caso in cui, a giudizio dell'Agente di Calcolo, si verifichi un Evento di Sconvolgimento del Mercato, previsto ai precedenti § 6.3.2 (i), (ii), (iii), (iv) e (v)

**in un Periodo di Valutazione Express, o in un Periodo di Valutazione Memoria, o in un Periodo di Valutazione Consolidamento, o in un Periodo di Valutazione**

**Knock-out**, il Giorno di Negoziazione in cui si verifica tale Evento di Sconvolgimento di Mercato viene posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui l'Evento di Sconvolgimento di Mercato sia cessato.

In nessun caso tale Giorno di Negoziazione potrà essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Negoziazione originariamente previsto.

Nel caso in cui, in tale ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Negoziazione originariamente previsto, l'Evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato, determinerà (i) nel caso la Merce rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ovvero (ii) nel caso la Merce sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere, in entrambi i casi sulla base del Valore di Mercato della Merce interessata dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dalla Merce nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore della medesima Merce.

**in un Giorno di Valutazione**, tale Giorno di Valutazione viene posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui lo Sconvolgimento di Mercato sia cessato.

In nessun caso tale Giorno di Valutazione potrà essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Valutazione originariamente previsto.

Nel caso in cui, in tale ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Valutazione originariamente previsto, l'evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato, determinerà (i) nel caso la Merce rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ai fini del calcolo del Valore di Riferimento Finale, come in ipotesi A), B) o C), ovvero (ii) nel caso la Merce sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere ai fini della determinazione del Valore di Riferimento Finale del Paniere, come in ipotesi A), B) o C), in entrambi i casi sulla base del Valore di Mercato della Merce interessata dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dalla Merce nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore della medesima Merce.

**in un Giorno di Negoziazione del Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera**, tale Giorno di Negoziazione viene posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui l'Evento di Sconvolgimento di Mercato sia cessato.

In nessun caso tale Giorno di Negoziazione del Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera potrà essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Negoziazione originariamente previsto.

Nel caso in cui, in tale ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Negoziazione originariamente previsto, l'Evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato, determinerà (i) nel caso la Merce rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ovvero (ii) nel caso la Merce sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere, in entrambi i casi sulla base del Valore di Mercato della Merce interessata dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dalla Merce nel

periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore della medesima Merce.

### **§ 6.3.3 Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in una Data di Determinazione**

Ai fini del presente § 6.3.3, per Eventi di Sconvolgimento del Mercato verificatisi in una Data di Determinazione, deve intendersi il verificarsi di un Evento di Sconvolgimento di Mercato previsto ai precedenti punti (i), (ii), (iii), (iv) e (v) del precedente § 6.3.2 in una Data di Determinazione.

In tal caso:

(i) qualora la Data di Determinazione sia antecedente alla Data di Emissione, per Data di Determinazione si deve intendere il primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato successivo alla Data di Determinazione originariamente prevista. Tuttavia, nel caso in cui tutti i Giorni di Negoziazione successivi alla Data di Determinazione originariamente prevista, e fino alla Data di Emissione esclusa, sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato, l'Emittente si riserva la facoltà di non dare corso all'emissione dei Certificati, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive; e

(ii) qualora la Data di Determinazione cada nel Giorno di Negoziazione immediatamente precedente o coincida o sia successiva alla Data di Emissione, per Data di Determinazione si deve intendere il primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato successivo alla Data di Determinazione originariamente prevista.

Qualora anche in tale Data di Determinazione l'Evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede, determinerà (i) nel caso la Merce rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ai fini del calcolo del Valore di Riferimento Iniziale, come in ipotesi A), B) o C), ovvero (ii) nel caso la Merce sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere ai fini della determinazione del Valore di Riferimento Iniziale del Paniere, come in ipotesi A), B) o C), in entrambi i casi (a) sulla base del Valore di Mercato della Merce interessata dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dalla Merce nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'Evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore della medesima Merce, ovvero (b) secondo la ragionevole prassi del mercato; e

(iii) qualora in una Data di Determinazione l'Agente di Calcolo constati che il valore della Merce sia pari o superiore al Livello Massimo indicato nelle relative Condizioni Definitive. In tal caso l'Emittente si riserva la facoltà di non dare corso all'emissione dei Certificati, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive.

Qualora si verificassero le circostanze di cui ai precedenti punti (i), (ii) e (iii) del presente § 6.3.3, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori sul proprio sito web [www.bancaimi.com](http://www.bancaimi.com).

### **§ 6.4 Eventi di Sconvolgimento di Mercato relativi ai Certificati che abbiano come Attività Sottostante un *Future* su Merce (sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo del Paniere)**



**§ 6.4.1 Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in un Periodo di Valutazione *Express*, o in un Periodo di Valutazione Memoria, o in un Periodo di Valutazione Consolidamento, o in un Periodo di Valutazione *Knock-out*, o in un Giorno di Valutazione o in un Giorno di Negoziazione del Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera**

Ai fini del presente § 6.4.1, per Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in un Giorno di Valutazione, devono intendersi:

- (i) il verificarsi di una turbativa o una discontinuità temporanea o permanente della Borsa di Riferimento,
- (ii) la mancata pubblicazione, da parte della Borsa di Riferimento, del valore del *Future*,
- (iii) la sospensione o la limitazione della negoziazione del *Future* o di qualsiasi altro relativo contratto future o d'opzione sui relativi mercati;
- (iv) la discontinuità delle negoziazioni nel *Future*,
- (v) l'indisponibilità del Valore di Riferimento,
- (vi) un qualsiasi evento che abbia come effetto la capacità di turbare o pregiudicare (secondo le valutazioni dell'Agente di Calcolo) la capacità in genere dei partecipanti al mercato di effettuare su una Borsa di Riferimento transazioni sul *Future* su Merci ovvero di ottenerne il rispettivo valore;

Nel caso in cui, a giudizio dell'Agente di Calcolo, si verifichi un Evento di Sconvolgimento del Mercato, previsto ai precedenti § 6.4.1 (i), (ii), (iii), (iv), (v) e (vi)

**in un Periodo di Valutazione *Express*, o in un Periodo di Valutazione Memoria, o in un Periodo di Valutazione Consolidamento, o in un Periodo di Valutazione *Knock-out***, il Giorno di Negoziazione in cui si verifica tale Evento di Sconvolgimento di Mercato viene posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui l'Evento di Sconvolgimento di Mercato sia cessato.

In nessun caso tale Giorno di Negoziazione potrà essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Negoziazione originariamente previsto.

Nel caso in cui, in tale ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Negoziazione originariamente previsto, l'Evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato, determinerà (i) nel caso il Future su Merci rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ovvero (ii) nel caso il Future su Merci sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere, in entrambi i casi sulla base del Valore di Mercato del Future su Merci interessato dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dal Future su Merci nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore del medesimo Future su Merci;

**in un Giorno di Valutazione**, tale Giorno di Valutazione viene posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui lo Sconvolgimento di Mercato sia cessato.

In nessun caso tale Giorno di Valutazione potrà essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Valutazione originariamente previsto.

Nel caso in cui, in tale ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Valutazione originariamente previsto, l'evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato, determinerà (i) nel caso il *Future* su Merci rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ai fini del calcolo del Valore di Riferimento Finale, come in ipotesi A), B) o C), ovvero (ii) nel caso il *Future* su Merci sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere ai fini della determinazione del Valore di Riferimento Finale del Paniere, come in ipotesi A), B) o C), in entrambi i casi sulla base del Valore di Mercato del *Future* su Merci interessato dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dal *Future* su Merci nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore del medesimo *Future* su Merci.

**in un Giorno di Negoziazione del Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera,** tale Giorno di Negoziazione viene posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui l'Evento di Sconvolgimento di Mercato sia cessato.

In nessun caso tale Giorno di Negoziazione del Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera potrà essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Negoziazione originariamente previsto.

Nel caso in cui, in tale ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Negoziazione originariamente previsto, l'Evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato, determinerà (i) nel caso il *Future* su Merci rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ovvero (ii) nel caso il *Future* su Merci sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere, in entrambi i casi sulla base del Valore di Mercato del *Future* su Merci interessato dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dal *Future* su Merci nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore del medesimo *Future* su Merci;

#### **§ 6.4.2 Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in una Data di Determinazione**

Ai fini del presente § 6.4.2, per Eventi di Sconvolgimento del Mercato verificatisi in una Data di Determinazione, devono intendersi il verificarsi di un Evento di Sconvolgimento di Mercato previsto ai precedenti punti (i), (ii), (iii), (iv), (v) e (vi) del precedente § 6.4.1 in una Data di Determinazione.

In tal caso:

- (i) qualora la Data di Determinazione sia antecedente alla Data di Emissione, per Data di Determinazione si deve intendere il primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato successivo alla Data di Determinazione originariamente prevista. Tuttavia, nel caso in cui tutti i Giorni di Negoziazione successivi alla Data di Determinazione originariamente prevista, e fino alla Data di Emissione esclusa, sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato, l'Emittente si riserva la facoltà di non dare corso all'emissione dei Certificati, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive; e

- (ii) qualora la Data di Determinazione cada nel Giorno di Negoziazione immediatamente precedente o coincida o sia successiva alla Data di Emissione, per Data di Determinazione si deve intendere il primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato successivo alla Data di Determinazione originariamente prevista.

Qualora anche in tale Data di Determinazione l'Evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede, determinerà (i) nel caso il *Future* su Merci rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ai fini del calcolo del Valore di Riferimento Iniziale, come in ipotesi A), B) o C), ovvero (ii) nel caso il *Future* su Merci sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere ai fini della determinazione del Valore di Riferimento Iniziale del Paniere, come in ipotesi A), B) o C), in entrambi i casi (a) sulla base del Valore di Mercato del *Future* su Merci interessato dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dal *Future* su Merci nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'Evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore del medesimo *Future* su Merci, ovvero (b) secondo la ragionevole prassi del mercato; e

- (iii) qualora in una Data di Determinazione l'Agente di Calcolo constati che il valore del *Future* su Merci sia pari o superiore al Livello Massimo indicato nelle relative Condizioni Definitive. In tal caso l'Emittente si riserva la facoltà di non dare corso all'emissione dei Certificati, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive.

Qualora si verificassero le circostanze di cui ai precedenti punti (i), (ii) e (iii) del presente § 6.4.3, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori sul proprio sito web [www.bancaimi.com](http://www.bancaimi.com).

## **§ 6.5 Eventi di Sconvolgimento di Mercato relativi ai Certificati che abbiano come Attività Sottostante un Tasso di Cambio Sottostante (sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo del Paniere)**

### **§ 6.5.1 Definizioni:**

**"Altro Mercato"** indica, rispetto ad un Tasso di Cambio Sottostante, ogni mercato, sistema di quotazione o di scambi diverso dalla Borsa di Riferimento sulla quale il Tasso di Cambio Sottostante rilevante viene quotato o negoziato;

**"Divisa di Riferimento"** indica, rispetto ad un Tasso di Cambio Sottostante, ciascuna valuta indicata in tale Tasso di Cambio Sottostante;

**"Mercato Correlato"** indica, con riferimento ad un Tasso di Cambio Sottostante, ogni mercato regolamentato, ogni sistema di negoziazione o di quotazione in cui sono trattati i contratti di opzione o *future* sul Tasso di Cambio Sottostante rilevante, come stabilito dall'Agente di Calcolo;

**"Ora di Riferimento"** indica, con riferimento al Tasso di Cambio Sottostante, l'ora in cui l'Agente di Calcolo stabilisce il livello di tale Tasso di Cambio Sottostante ai fini della determinazione del Valore di Riferimento;

**"Stato di Riferimento"** indica, rispetto a ciascun Tasso di Cambio Sottostante:

- (i) ogni Stato (o autorità politica o regolamentare) in cui una Divisa di Riferimento di tale Tasso di Cambio Sottostante o la Valuta di Liquidazione abbia corso legale; e
- (ii) ogni Stato (od autorità politica o regolamentare) con cui la Divisa di Riferimento di tale Tasso di Cambio Sottostante, o la Borsa di Riferimento, abbia un collegamento sostanziale; al fine di determinare cosa debba intendersi per collegamento sostanziale, l'Agente di Calcolo può, senza alcuna limitazione, fare riferimento a quei fattori che ritenga appropriati;

il tutto come determinato dall'Agente di Calcolo;

“**Prima Valuta**” indica la Divisa di Riferimento che appare nella prima posizione di un Tasso di Cambio Sottostante; e

“**Seconda Valuta**” indica la Divisa di Riferimento che appare nella seconda posizione di un Tasso di Cambio Sottostante.

**§ 6.5.2 Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in un Periodo di Valutazione Express, o in un Periodo di Valutazione Memoria, o in un Periodo di Valutazione Consolidamento, o in un Periodo di Valutazione Knock-out, o in un Giorno di Valutazione o in un Giorno di Negoziazione del Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera**

Ai fini del presente § 6.5.2, per Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in un Giorno di Valutazione, devono intendersi:

- (1) *laddove la Borsa di Riferimento di un Tasso di Cambio Sottostante sia una borsa valori, un sistema di negoziazione o un sistema di quotazione, come determinato dall'Agente di Calcolo,*
  - A il verificarsi o il sussistere, in un Giorno di Negoziazione nell'Ora di Riferimento per tale Tasso di Cambio Sottostante o in un qualsiasi momento nell'ora che precede l'Ora di Riferimento per tale Tasso di Cambio Sottostante:
    - (a) di una sospensione o limitazione imposta (anche per motivi diversi da movimenti di prezzo eccedenti i limiti ammessi dalla relativa Borsa di Riferimento o dal Mercato Correlato o per altra ragione):
      - (i) alle contrattazioni aventi oggetto una Seconda Valuta, relative alla sua conversione nella rispettiva Prima Valuta, effettuate sulla Borsa di Riferimento o su un Altro Mercato; o
      - (ii) alle contrattazioni su opzioni o *futures* aventi oggetto la Seconda Valuta, relative alla sua conversione nella rispettiva Prima Valuta, effettuate su un Mercato Correlato; o
    - (b) di un qualsiasi evento che abbia come effetto la capacità di turbare o pregiudicare (secondo le valutazioni dell'Agente di Calcolo) la capacità in genere dei partecipanti al mercato di effettuare su una Borsa di Riferimento transazioni sulla Seconda Valuta, relative alla sua conversione nella Prima Valuta, ovvero di ottenerne il rispettivo valore di mercato

ovvero di effettuare su un Mercato Correlato transazioni su contratti di opzione o *futures* su o in relazione a tale Seconda Valuta, per la sua conversione in una Prima Valuta, ovvero di ottenerne il rispettivo valore; o

- B la chiusura in un Giorno di Negoziazione della Borsa di Riferimento o di un qualsiasi Mercato Correlato anticipatamente rispetto al normale Orario di Chiusura ad esclusione dei casi in cui la chiusura anticipata è stata annunciata dalla Borsa di Riferimento o dal Mercato Correlato, a seconda dei casi, almeno un'ora prima (aa) del normale orario di chiusura di tale Borsa di Riferimento o Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione ovvero, se precedente (bb) del termine ultimo (ove applicabile) per la presentazione degli ordini da eseguire sulla Borsa di Riferimento o sul Mercato Correlato al Momento Rilevante di tale Giorno di Negoziazione. Per "**Orario di Chiusura**" si intende l'orario giornaliero infra-settimanale programmato per la chiusura della Borsa di Riferimento o del Mercato Correlato; in tale orario non rientrano le sessioni di negoziazione *after hours* ed ogni altra sessione di negoziazione che sia al di fuori del normale orario di negoziazione; o
  - C la dichiarazione di una moratoria generale in relazione alle attività bancarie in qualsiasi **Stato di Riferimento**;
- (2) *nel caso in cui la Borsa di Riferimento di un qualsiasi Tasso di Cambio Sottostante non sia una borsa valori, un sistema di negoziazione o un sistema di quotazione come determinato dall'Agente di Calcolo:*
- A l'impossibilità per l'Agente di Calcolo di determinare, per cause di forza maggiore, il prezzo o il valore (o un elemento di tale prezzo o valore) della Seconda Valuta nella relativa Prima Valuta facendo riferimento a tale Borsa di Riferimento nel modo indicato nella definizione di "Valore di Riferimento" nel § 1, o altrimenti secondo le regole o le procedure normali o riconosciute di determinazione di tale prezzo o valore (sia a causa della mancata pubblicazione di tale prezzo o valore o per altro motivo); o
  - B qualsiasi evento, descritto nel § 1(c) di cui sopra in relazione a tale Tasso di Cambio Sottostante,

Nel caso in cui, a giudizio dell'Agente di Calcolo, si verifichi un Evento di Sconvolgimento del Mercato, previsto ai precedenti § 6.5.2 (1) e (2)

**in un Periodo di Valutazione Express, o in un Periodo di Valutazione Memoria, o in un Periodo di Valutazione Consolidamento, o in un Periodo di Valutazione Knock-out**, il Giorno di Negoziazione in cui si verifica tale Evento di Sconvolgimento di Mercato viene posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui l'Evento di Sconvolgimento di Mercato sia cessato.

In nessun caso tale Giorno di Negoziazione potrà essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Negoziazione originariamente previsto.

Nel caso in cui, in tale ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Negoziazione originariamente previsto, l'Evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato, determinerà (i) nel caso il Tasso di Cambio Sottostante rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ovvero (ii) nel caso il Tasso di Cambio Sottostante sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento

dell'Elemento Costitutivo del Paniere, in entrambi i casi sulla base del Valore di Mercato del Tasso di Cambio Sottostante interessato dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dal Tasso di Cambio Sottostante nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore del medesimo Tasso di Cambio Sottostante.

**in un Giorno di Valutazione**, tale Giorno di Valutazione viene posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui l'Evento di Sconvolgimento di Mercato sia cessato.

In nessun caso tale Giorno di Valutazione potrà essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Valutazione originariamente previsto.

Nel caso in cui, in tale ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Valutazione originariamente previsto, l'evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato, determinerà (i) nel caso il Tasso di Cambio Sottostante rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ai fini del calcolo del Valore di Riferimento Finale, come in ipotesi A), B) o C), ovvero (ii) nel caso il Tasso di Cambio Sottostante sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere ai fini della determinazione del Valore di Riferimento Finale del Paniere, come in ipotesi A), B) o C), in entrambi i casi sulla base del Valore di Mercato del Tasso di Cambio Sottostante interessato dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dal Tasso di Cambio Sottostante nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore del medesimo Tasso di Cambio Sottostante.

**in un Giorno di Negoziazione del Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera**, tale Giorno di Negoziazione viene posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui l'Evento di Sconvolgimento di Mercato sia cessato.

In nessun caso tale Giorno di Negoziazione del Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera potrà essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Negoziazione originariamente previsto.

Nel caso in cui, in tale ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Negoziazione originariamente previsto, l'Evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato, determinerà (i) nel caso il Tasso di Cambio Sottostante rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ovvero (ii) nel caso il Tasso di Cambio Sottostante sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere, in entrambi i casi sulla base del Valore di Mercato del Tasso di Cambio Sottostante interessato dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dal Tasso di Cambio Sottostante nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore del medesimo Tasso di Cambio Sottostante.

### **§ 6.5.3 Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in una Data di Determinazione**

Ai fini del presente § 6.5.3, per Eventi di Sconvolgimento del Mercato verificatisi in una Data di Determinazione, devono intendersi il verificarsi di un Evento di Sconvolgimento di Mercato previsto ai precedenti punti (1) e (2) del precedente § 6.5.2 in una Data di Determinazione.

In tal caso:

- (i) qualora la Data di Determinazione sia antecedente alla Data di Emissione, per Data di Determinazione si deve intendere il primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato successivo alla Data di Determinazione originariamente prevista. Tuttavia, nel caso in cui tutti i Giorni di Negoziazione successivi alla Data di Determinazione originariamente prevista, e fino alla Data di Emissione esclusa, sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato, l'Emittente si riserva la facoltà di non dare corso all'emissione dei Certificati, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive; e
- (ii) qualora la Data di Determinazione cada nel Giorno di Negoziazione immediatamente precedente o coincida o sia successiva alla Data di Emissione, per Data di Determinazione si deve intendere il primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato successivo alla Data di Determinazione originariamente prevista.

Qualora anche in tale Data di Determinazione l'Evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede, determinerà (i) nel caso il Tasso di Cambio Sottostante rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ai fini del calcolo del Valore di Riferimento Iniziale, come in ipotesi A), B) o C), ovvero (ii) nel caso il Tasso di Cambio Sottostante sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere ai fini della determinazione del Valore di Riferimento Iniziale del Paniere, come in ipotesi A), B) o C), in entrambi i casi (a) sulla base del Valore di Mercato del Tasso di Cambio Sottostante interessato dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dal Tasso di Cambio Sottostante nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'Evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore del medesimo Tasso di Cambio Sottostante, ovvero (b) secondo la ragionevole prassi del mercato; e

- (iii) qualora in una Data di Determinazione l'Agente di Calcolo constati che il valore del Tasso di Cambio Sottostante sia pari o superiore al Livello Massimo indicato nelle relative Condizioni Definitive. In tal caso l'Emittente si riserva la facoltà di non dare corso all'emissione dei Certificati, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive.

Qualora si verificassero le circostanze di cui ai precedenti punti (i), (ii) e (iii) del presente § 6.5.3, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori sul proprio sito web [www.bancaimi.com](http://www.bancaimi.com).

## **§ 6.6 Eventi di Sconvolgimento di Mercato relativi ai Certificati che abbiano come Attività Sottostante un Fondo (sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo del Paniere)**

### **§ 6.6.1 Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in un Periodo di Valutazione Express o in un Periodo di Valutazione Memoria, o in un Periodo di Valutazione**

**Consolidamento, o in un Periodo di Valutazione *Knock-out*, o in un Giorno di Valutazione o in un Giorno di Negoziazione del Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera**

Ai fini del presente § 6.6.1, per Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in un Giorno di Valutazione, devono intendersi:

- (i) la mancata pubblicazione o il mancato calcolo (a) del NAV del Fondo o (b) in caso di richiesta di ammissione a quotazione dei Certificati presso il SeDeX, del prezzo dell'asta di chiusura relativo a ciascun ETF, fermo restando che, se tale mancata pubblicazione o mancato calcolo si traduce in un Evento Rilevante ai sensi del successivo § 7.6, esso sarà trattato come tale e non come un Evento di Sconvolgimento di Mercato;
- (ii) il mancato inizio delle negoziazioni e la discontinuità permanente delle negoziazioni nel Fondo, fermo restando che se tale discontinuità si traduce in un Evento Rilevante relativo al Fondo ai sensi del successivo § 7.6, esso sarà trattato come tale e non come un Evento di Sconvolgimento di Mercato, (in caso di ETF)
- (iii) la sostanziale limitazione alla negoziazione nel Fondo sui principali mercati, (in caso di ETF);
- (iv) qualsiasi altro evento analogo a quelli sopra elencati che renda impraticabile o impossibile l'adempimento, da parte dell'Agente di Calcolo, delle proprie obbligazioni ai sensi dei Certificati.

Nel caso in cui, a giudizio dell'Agente di Calcolo, si verifichi un Evento di Sconvolgimento del Mercato, previsto ai precedenti § 7.6.1 (i), (ii), (iii) e (iv)

**in un Periodo di Valutazione *Express*, o in un Periodo di Valutazione Memoria, o in un Periodo di Valutazione Consolidamento, o in un Periodo di Valutazione *Knock-out***, il Giorno di Negoziazione in cui si verifica tale Evento di Sconvolgimento di Mercato viene posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui l'Evento di Sconvolgimento di Mercato sia cessato.

In nessun caso tale Giorno di Negoziazione potrà essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Negoziazione originariamente previsto.

Nel caso in cui, in tale ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Negoziazione originariamente previsto, l'Evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato, determinerà (i) nel caso il Fondo rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ovvero (ii) nel caso il Fondo sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere, in entrambi i casi sulla base del Valore di Mercato del Fondo interessato dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dal Fondo nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'Evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore del medesimo Fondo;

**in un Giorno di Valutazione**, tale Giorno di Valutazione viene posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui l'Evento di Sconvolgimento di Mercato sia cessato.



In nessun caso tale Giorno di Valutazione potrà essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Valutazione originariamente previsto.

Nel caso in cui, in tale ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Valutazione originariamente previsto, l'Evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato, determinerà (i) nel caso il Fondo rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ai fini del calcolo del Valore di Riferimento Finale come in ipotesi A), B) o C), ovvero (ii) nel caso il Fondo sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere ai fini della determinazione del Valore di Riferimento Finale del Paniere, come in ipotesi A), B) o C), in entrambi i casi sulla base del Valore di Mercato del Fondo interessato dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dal Fondo nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore del medesimo Fondo.

**in un Giorno di Negoziazione del Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera,** tale Giorno di Negoziazione viene posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui l'Evento di Sconvolgimento di Mercato sia cessato.

In nessun caso tale Giorno di Negoziazione del Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera potrà essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Negoziazione originariamente previsto.

Nel caso in cui, in tale ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Negoziazione originariamente previsto, l'Evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato, determinerà (i) nel caso il Fondo rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ovvero (ii) nel caso il Fondo sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere, in entrambi i casi sulla base del Valore di Mercato del Fondo interessato dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dal Fondo nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'Evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore del medesimo Fondo;

#### **§ 6.6.2 Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in una Data di Determinazione**

Ai fini del presente § 6.6.2, per Eventi di Sconvolgimento del Mercato verificatisi in una Data di Determinazione, devono intendersi il verificarsi di un Evento di Sconvolgimento di Mercato previsto ai precedenti punti (i) (ii), (iii) e (iv) del precedente § 6.6.1 in una Data di Determinazione.

In tal caso:

- (i) qualora la Data di Determinazione sia antecedente alla Data di Emissione, per Data di Determinazione si deve intendere il primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato successivo alla Data di Determinazione originariamente prevista. Tuttavia, nel caso in cui tutti i Giorni di Negoziazione successivi alla Data di Determinazione originariamente prevista, e fino alla Data di Emissione esclusa, sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato, l'Emittente si riserva la facoltà di non dare corso all'emissione dei

Certificati, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive; e

- (ii) qualora la Data di Determinazione cada nel Giorno di Negoziazione immediatamente precedente o coincida o sia successiva alla Data di Emissione, per Data di Determinazione si deve intendere il primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato successivo alla Data di Determinazione originariamente prevista.

Qualora anche in tale Data di Determinazione l'Evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede, determinerà (i) nel caso il Fondo rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ai fini del calcolo del Valore di Riferimento Iniziale, come in ipotesi A), B) o C), ovvero (ii) nel caso il Fondo sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere ai fini della determinazione del Valore di Riferimento Iniziale del Paniere, come in ipotesi A), B) o C), in entrambi i casi (a) sulla base del Valore di Mercato del Fondo interessato dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dal Fondo nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'Evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore del medesimo Fondo, ovvero (b) secondo la ragionevole prassi del mercato; e

- (iii) qualora in una Data di Determinazione l'Agente di Calcolo constati che il valore del Fondo sia pari o superiore al Livello Massimo indicato nelle relative Condizioni Definitive. In tal caso l'Emittente si riserva la facoltà di non dare corso all'emissione dei Certificati, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive.

Qualora si verificassero le circostanze di cui ai precedenti punti (i), (ii) e (iii) del presente § 6.6.3, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori sul proprio sito web [www.bancaimi.com](http://www.bancaimi.com).

#### **§ 6.7 Eventi di Sconvolgimento di Mercato relativi ai Certificati che abbiano come Attività Sottostante un Tasso di Interesse (sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo del Paniere)**

##### **§ 6.7.1 Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in un Periodo di Valutazione *Express* o in un Periodo di Valutazione Memoria, o in un Periodo di Valutazione Consolidamento, o in un Periodo di Valutazione *Knock-out*, o in un Giorno di Valutazione o in un Giorno di Negoziazione del Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera**

Ai fini del presente § 6.7.1, per Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in un Giorno di Valutazione, devono intendersi:

- (i) la mancata pubblicazione, la discontinuità permanente, o il mancato calcolo o sostituzione del Tasso di Interesse, fermo restando che, se tale mancata pubblicazione o mancato calcolo o sostituzione si traduce in un Evento Rilevante ai sensi del successivo § 7.7, esso sarà trattato come tale e non come un Evento di Sconvolgimento di Mercato;

- (ii) qualsiasi altro evento analogo a quelli sopra elencati che renda impraticabile o impossibile l'adempimento, da parte dell'Agente di Calcolo, delle proprie obbligazioni ai sensi dei Certificati.

Nel caso in cui, a giudizio dell'Agente di Calcolo, si verifichi un Evento di Sconvolgimento del Mercato, previsto ai precedenti punti 6.7.1 (i) e (ii)

**in un Periodo di Valutazione Express, o in un Periodo di Valutazione Memoria, o in un Periodo di Valutazione Consolidamento, o in un Periodo di Valutazione Knock-out,** il Giorno di Negoziazione in cui si verifica tale Evento di Sconvolgimento di Mercato viene posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui l'Evento di Sconvolgimento di Mercato sia cessato.

In nessun caso tale Giorno di Negoziazione potrà essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Negoziazione originariamente previsto.

Nel caso in cui, in tale ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Negoziazione originariamente previsto, l'Evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato, determinerà (i) nel caso il Tasso di Interesse rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ovvero (ii) nel caso il Tasso di Interesse sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere, in entrambi i casi sulla base del Valore di Mercato del Tasso di Interesse interessato dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dal Tasso di Interesse nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore del medesimo Tasso di Interesse;

**in un Giorno di Valutazione,** tale Giorno di Valutazione viene posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui lo Sconvolgimento di Mercato sia cessato.

In nessun caso tale Giorno di Valutazione potrà essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Valutazione originariamente previsto.

Nel caso in cui, in tale ottavo Giorno di Negoziazione, l'evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato, determinerà il Valore di Riferimento ai fini del calcolo del Valore di Riferimento Finale caso A), B) o C), sulla base del Valore di Mercato del Tasso di Interesse interessato dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dal Tasso di Interesse nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore del medesimo Tasso di Interesse.

**in un Giorno di Negoziazione del Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera,** tale Giorno di Negoziazione viene posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui l'Evento di Sconvolgimento di Mercato sia cessato.

In nessun caso tale Giorno di Negoziazione del Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera potrà essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Negoziazione originariamente previsto.

Nel caso in cui, in tale ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Negoziazione originariamente previsto, l'Evento di Sconvolgimento di Mercato non sia

cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato, determinerà (i) nel caso il Tasso di Interesse rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ovvero (ii) nel caso il Tasso di Interesse sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere, in entrambi i casi sulla base del Valore di Mercato del Tasso di Interesse interessato dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dal Tasso di Interesse nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore del medesimo Tasso di Interesse;

#### **§ 6.7.2 Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in una Data di Determinazione**

Ai fini del presente § 6.7.2, per Eventi di Sconvolgimento del Mercato verificatisi in una Data di Determinazione, devono intendersi:

- (i) il verificarsi di un Evento di Sconvolgimento di Mercato previsto ai punti (i) e (ii), del precedente § 6.7.1 in una Data di Determinazione. In tal caso per Data di Determinazione si deve intendere il primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato successivo alla Data di Determinazione originariamente prevista. Tuttavia, nel caso in cui tutti i cinque Giorni di Negoziazione successivi alla Data di Determinazione originariamente prevista sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato, l'Emittente si riserva la facoltà di non dare corso all'emissione dei Certificati, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive. Qualora si verifichi tale circostanza, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori sul sito web [www.bancaimi.com](http://www.bancaimi.com), e
- (ii) qualora in una Data di Determinazione l'Agente di Calcolo constati che il valore del Tasso di Interesse sia pari o superiore al Livello Massimo indicato nelle relative Condizioni Definitive. In tal caso l'Emittente si riserva la facoltà di non dare corso all'emissione dei Certificati, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive. Qualora si verifichi tale circostanza, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori sul proprio sito web [www.bancaimi.com](http://www.bancaimi.com).

#### **§ 7 Eventi Rilevanti relativi all'Attività Sottostante e modalità di rettifica dei Certificati**

Nel caso in cui Attività Sottostante sia oggetto di un Evento Rilevante, l'Emittente procederà ad effettuare, se necessari, interventi volti a far sì che il valore economico dei Certificati a seguito dell'Evento Rilevante rimanga, per quanto possibile, uguale a quello che i Certificati avevano prima del verificarsi dell'Evento Rilevante.

Qualora si sia verificato un Evento Rilevante i cui effetti distorsivi non possano essere neutralizzati mediante appropriate rettifiche, l'Emittente procederà ad estinguere anticipatamente i Certificati con il pagamento di una somma di denaro calcolata sulla base del Valore di Mercato dei Certificati come determinato dall'Agente di Calcolo che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato. Il pagamento sarà effettuato secondo le modalità comunicate ai Portatori ed in conformità alle previsioni contenute al § 9.

#### **§ 7.1 Eventi Rilevanti relativi ai Certificati che abbiano come Attività Sottostante un Indice (sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo di un Paniere)**

Ai fini del presente § 7.1, costituisce Evento Rilevante il verificarsi di uno o più degli eventi seguenti, quando abbiano ad oggetto un Indice:

(a) *Calcolo dell'Indice affidato ad un Nuovo Sponsor.*

Nel caso in cui lo *Sponsor* sia sostituito da un Nuovo *Sponsor*, l'Indice continuerà ad essere l'Indice o il Paniere costituente, di volta in volta, l'Attività Sottostante, così come calcolato dal Nuovo *Sponsor*.

(b) *Modifiche nella metodologia di calcolo dell'Indice o sostituzione con un nuovo indice.*

Nel caso in cui lo *Sponsor*, oppure, ove applicabile, un Nuovo *Sponsor*, modifichi sostanzialmente il metodo di calcolo dell'Indice ovvero sostituisca all'Indice un nuovo Indice, l'Emittente, anche in considerazione delle specifiche modalità adottate nell'effettuare la modifica o la sostituzione, procederà secondo una delle modalità di seguito indicate, di cui sarà data opportuna comunicazione ai Portatori con le modalità di cui al § 9:

(i) nel caso in cui lo *Sponsor*, oppure, ove applicabile un Nuovo *Sponsor*, effettui la modifica o la sostituzione in modo tale da mantenere continuità tra i valori dell'Indice precedenti e quelli successivi alla modifica o alla sostituzione (mediante l'utilizzo di un coefficiente di raccordo), i Certificati non subiranno alcuna rettifica e avranno quale Attività Sottostante l'Indice come modificato o sostituito;

(ii) nel caso in cui lo *Sponsor*, oppure, ove applicabile un Nuovo *Sponsor*, effettui la modifica o la sostituzione in modo che il primo valore dell'Indice (o dell'Indice che sia Elemento Costitutivo del Paniere) dopo la modifica o la sostituzione sia discontinuo rispetto all'ultimo valore prima della modifica o della sostituzione, l'Emittente procederà a rettificare il Multiplo, utilizzando il coefficiente di rettifica come calcolato dallo *Sponsor* o dal Nuovo *Sponsor* o, in mancanza, come calcolato dall'Emittente. In caso di Paniere, tale modifica o sostituzione (anche a seguito della rettifica del Multiplo) non modificherà la ponderazione del peso del singolo Indice all'interno del Paniere;

(iii) nel caso in cui l'Emittente, data la procedura seguita per la modifica o la sostituzione nonché le caratteristiche dell'Indice come modificato o sostituito, non ritenga le modalità di cui ai punti precedenti (i) e (ii) tali da soddisfare il principio contenuto nel primo paragrafo del presente §, l'Emittente si libererà dai propri obblighi relativi ai Certificati estinguendo anticipatamente i Certificati, riconoscendo ai Portatori un importo corrispondente al Valore di Mercato.

(c) *Cancellazione o turbativa dell'Indice costituente Attività Sottostante (anche in quanto Elemento Costitutivo di un Paniere).*

Qualora uno *Sponsor*, oppure, ove applicabile un Nuovo *Sponsor* (i) cancelli definitivamente un Indice costituente l'Attività Sottostante, o (ii) non riesca a calcolare e comunicare tale Indice, l'Emittente potrà sostituire tale Indice con un altro Indice con caratteristiche simili e, in caso di Paniere, con uguale ponderazione all'interno del Paniere. Tali caratteristiche che l'Emittente valuterà

a fini della sostituzione sono, secondo la tipologia di indici, tra l'altro, quelle di seguito indicate:

- 1 in caso di indici azionari,
  - (i) l'appartenenza ad una medesima area geografica,
  - (ii) l'appartenenza ad un medesimo settore, e
  - (iii) la metodologia di calcolo dell'Indice;
- 2 in caso di indici valutari, una simile composizione dell'Indice per classi valutarie (né il peso di ogni singola classe valutaria all'interno dell'Indice). Tali classi valutarie potranno essere,
  - (i) Dollaro Americano,
  - (ii) Euro,
  - (iii) paesi emergenti,
  - (iv) divise asiatiche, e
  - (v) *High yield currencies* (ad es. Il Dollaro *New Zealand*);
3. in caso di indici obbligazionari,
  - (i) il *rating*,
  - (ii) la tipologia di emittente le obbligazioni costituenti l'Indice (ente governativo o meno),
  - (iii) l'appartenenza ad una medesima area geografica,
  - (iv) l'appartenenza ad un medesimo settore,
  - (v) la durata delle obbligazioni costituenti l'Indice, e
  - (vi) il tipo di rendimento delle obbligazioni costituenti l'Indice (tasso fisso o tasso variabile);
4. in caso di indici di merci,
  - (i) la composizione dell'Indice, e
  - (ii) la metodologia di calcolo dello stesso;
5. in caso di indici di *futures*,
  - (i) la composizione dell'Indice, e
  - (ii) l'appartenenza ad un medesimo settore;
6. in caso di indici di fondi
  - (i) l'appartenenza ad un'area monetaria,
  - (ii) l'appartenenza ad una medesima area geografica,
  - (iii) l'appartenenza ad un medesimo settore, e
  - (iv) la metodologia di calcolo dell'Indice.
7. in caso di indici di inflazione,
  - (i) la metodologia di calcolo dell'Indice, ovvero – se il nuovo Indice non possa essere determinato in base a tale criterio,
  - (ii) l'Agente di Calcolo chiederà a cinque primari *dealers* indipendenti di stabilire quale dovrà essere il nuovo Indice.
8. in caso di indici di volatilità e di indici di tassi di interesse, la composizione dell'Indice.

L'Emittente avrà la facoltà di estinguere anticipatamente i Certificati secondo le modalità sopra indicate, ove non possa sostituire tale Indice.

- (d) *Ogni altro evento tale da avere un impatto sul valore economico e, di conseguenza, sul prezzo di mercato dell'Indice.*

## § 7.2 Eventi Rilevanti relativi ai Certificati che abbiano come Attività Sottostante un'Azione (sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo di un Paniere)

Ai fini del presente § 7.2, costituisce Evento Rilevante il verificarsi di uno o più degli eventi seguenti, quando abbiano ad oggetto una Azione:

- (a) operazioni di raggruppamento e frazionamento;
- (b) operazioni di aumento gratuito del capitale ed operazioni di aumento del capitale a pagamento con emissione di nuove azioni della stessa categoria di quelle sottostanti il Certificato;
- (c) operazioni di aumento di capitale a pagamento con emissione di azioni di categoria diversa da quelle sottostanti il Certificato, di azioni con *Warrant*, di obbligazioni convertibili e di obbligazioni convertibili con *Warrant*;
- (d) operazioni di fusione e di scissione<sup>4</sup>;
- (e) pagamento di un dividendo straordinario ovvero *spin-off*;
- (f) ogni altro evento tale da avere un impatto sul valore economico e, di conseguenza, sul prezzo di mercato dell'Azione e/o sui diritti dei detentori dell'Azione.

L'Emittente definisce le modalità di rettifica in modo tale da far sì che il valore economico del Certificato a seguito della rettifica rimanga, per quanto possibile, equivalente a quello che il Certificato aveva prima del verificarsi dell'Evento Rilevante.

In caso di Paniere, l'eventuale rettifica è posta in essere in modo tale da immunizzare la *performance* del Paniere al momento del verificarsi dell'Evento Rilevante, e conseguentemente la *performance* del Certificato risulterà neutralizzata rispetto al verificarsi di tale evento. In particolare, in caso di:

- (i) fusione tra due società emittenti Azioni che siano entrambe Elementi Costitutivi del Paniere (e mantenimento in quotazione delle proprie azioni da parte della società risultante dalla fusione), tali Azioni verranno sostituite all'interno del Paniere con l'unica Azione della società risultante dalla fusione, che avrà un peso pari alla somma dei pesi delle due Azioni;
- (ii) acquisizione, tramite un'offerta pubblica di acquisto che abbia risultato positivo, della società emittente un'Azione che sia un elemento costitutivo del Paniere, il prezzo di tale Azione all'interno del Paniere viene cristallizzato fino alla scadenza del Certificato e resterà pari al valore che la stessa aveva al momento dell'offerta pubblica di acquisto;
- (iii) fallimento di una società emittente una Azione che sia un elemento costitutivo del Paniere (e conseguente *delisting* di tale Azione), il prezzo dell'Azione sarà fissato a valore zero fino alla scadenza del Certificato; e
- (iv) pagamento di un dividendo straordinario ovvero *spin-off* in relazione ad una Azione che sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento Iniziale dell'Attività Sottostante verrà rettificato dall'Emittente in modo tale da

---

<sup>4</sup> In particolare, in caso di scissione ed ai fini di un'eventuale rettifica, si deve considerare l'azione quotata della società risultante da tale operazione di scissione.

mantenere invariata la *performance* dell'Azione all'interno del Paniere di cui è parte.

In ogni caso, in relazione al singolo Evento Rilevante, la rettifica, che può riguardare il Valore di Riferimento Iniziale dell'Attività Sottostante e/o il Multiplo e/o l'Azione e/o gli altri termini relativi ai Certificati, è determinata sulla base dei seguenti principi:

- (i) laddove sull'Azione oggetto dell'Evento sia negoziato, sul Mercato Correlato, un contratto di opzione, verranno utilizzati i criteri utilizzati dal Mercato Correlato per effettuare i relativi aggiustamenti, eventualmente modificati per tenere conto delle differenze esistenti tra le caratteristiche contrattuali dei Certificati e i contratti di opzione considerati;
- (ii) in relazione alle Azioni per le quali non esistano opzioni negoziate su mercati regolamentati, ovvero in relazione alle quali l'Emittente non ritenga le modalità di rettifica adottate dal Mercato Correlato adeguate alla rettifica dei Certificati, i termini e le condizioni dei Certificati verranno rettificati dall'Emittente secondo la prassi internazionale di mercato.

L'Emittente provvederà ad informare i Portatori dei Certificati della necessità di apportare le suddette rettifiche secondo le modalità di cui al § 9.

Qualora si sia verificato un Evento Rilevante i cui effetti distorsivi non possano essere neutralizzati mediante appropriate rettifiche del Valore di Riferimento Iniziale e/o del Multiplo e/o dell'Azione e/o degli altri termini relativi ai Certificati, l'Emittente ha il diritto, benché non sia obbligato, di estinguere anticipatamente i Certificati con il pagamento a ciascun Portatore, per ogni *Certificato* detenuto, di una somma di denaro calcolata sulla base del Valore di Mercato dei Certificati così come determinato, con la dovuta diligenza e con buona fede dall'Agente di Calcolo, tenendo conto principalmente dei prezzi fatti registrare dall'Attività Sottostante, negli otto giorni precedenti la data di efficacia dell'evento, liberandosi in tal modo dagli obblighi contrattuali dagli stessi derivanti.

### **§ 7.3 Eventi Rilevanti relativi ai Certificati che abbiano come Attività Sottostante una Merce (sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo di un Paniere)**

Ai fini del presente § 7.3, costituisce Evento Rilevante il verificarsi di uno o più degli eventi seguenti, quando abbiano ad oggetto una Merce:

- (a) il caso in cui la Merce sia negoziata sulla Borsa di Riferimento in una diversa qualità o diversa composizione (ad esempio in un diverso grado di purezza);
- (b) qualsiasi altro evento che comporti l'alterazione o modifica della Merce, così come negoziata sulla Borsa di Riferimento;
- (c) la modifica o alterazione, come indicata ai punti (a) e (b) di cui sopra, dei contratti di opzione o *future* sulla Merce negoziata su qualsiasi Mercato Correlato;
- (d) ogni altro evento tale da avere un impatto sul valore economico e, di conseguenza, sul prezzo di mercato della Merce,

sempre che tali eventi siano considerati rilevanti nella determinazione dell'Agente di Calcolo.

L'Agente di Calcolo avrà, ove applicabile, la facoltà, ma non l'obbligo, di stabilire l'idonea rettifica, adottando i criteri di rettifica utilizzati da un Mercato Correlato in



relazione a tale Evento Rilevante sui contratti di opzione o *future* sulla medesima Merce trattata su quel Mercato Correlato.

**§ 7.4 Eventi Rilevanti relativi ai Certificati che abbiano come Attività Sottostante un *Future* su Merci (sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo di un Paniere)**

Ai fini del presente § 7.4, costituisce Evento Rilevante il verificarsi di uno o più degli eventi seguenti, quando abbiano ad oggetto un *Future* su Merci:

(a) *Calcolo del Future su Merci affidato ad un soggetto terzo*

Nel caso in cui il prezzo del *Future* su Merci inizi ad essere calcolato e pubblicato da un soggetto diverso dalla Borsa di Riferimento (il "**Soggetto Terzo**"), l'Attività Sottostante i Certificati continuerà ad essere il *Future* su Merci selezionato come tale, così come calcolato dal Soggetto Terzo.

Ai Portatori dei Certificati sarà comunicata, non oltre l'ottavo Giorno Lavorativo successivo alla sua nomina, l'identità del Soggetto Terzo e le condizioni di calcolo e di pubblicazione del *Future* su Merci così come calcolato dal Soggetto Terzo nei modi previsti dal § 9.

(b) *Modifiche delle caratteristiche del Future su Merci*

Nel caso in cui la Borsa di Riferimento o il Soggetto Terzo modifichi sostanzialmente le caratteristiche del *Future* su Merci incluse, senza limitazione, modifiche alla formula o alla metodologia di calcolo del Valore di Riferimento, o modifiche al contenuto, alla composizione o alla costituzione della Merce sottostante ovvero sostituisca al *Future* su Merci una nuova attività, potranno aversi le seguenti ipotesi:

- (i) nel caso in cui la Borsa di Riferimento o il Soggetto Terzo effettui la modifica o la sostituzione in modo tale da mantenere continuità tra i valori del *Future* su Merci precedenti e quelli successivi alla modifica o alla sostituzione (mediante l'utilizzo di un coefficiente di raccordo), i Certificati non subiranno alcuna rettifica e manterranno quale attività sottostante il *Future* su Merci come modificato o sostituito;
- (ii) nel caso in cui la Borsa di Riferimento o il Soggetto Terzo effettui la modifica o la sostituzione in modo che il primo valore del *Future* su Merci dopo la modifica o la sostituzione sia discontinuo rispetto all'ultimo valore prima della modifica o della sostituzione, l'Agente di Calcolo procederà a rettificare il Multiplo dei Certificati (e/o il Valore di Riferimento Iniziale dell'Attività Sottostante e/o gli altri termini relativi ai Certificati), al fine di mantenerne immutato il valore economico, utilizzando il coefficiente di rettifica come calcolato dalla Borsa di Riferimento del *Future* su Merci o, in mancanza, come calcolato dall'Agente di Calcolo nel modo che riterrà a propria ragionevole discrezione e in buona fede appropriato, anche tenuto conto della prassi di mercato. In caso di Paniere di *Future* su merci, tale modifica o sostituzione non modificherà la ponderazione del peso del singolo *Future* su Merci all'interno del Paniere;
- (iii) qualora l'Agente di Calcolo valuti che gli effetti distorsivi della sostituzione non possano essere eliminati dalla procedura indicata al punto (ii) che precede, l'Emittente avrà il diritto di adempiere agli obblighi nascenti a suo carico dai Certificati secondo quanto previsto dal successivo paragrafo.

(c) *Cessazione del calcolo del Future su Mercì*

Qualora la Borsa di Riferimento o il Soggetto Terzo dovessero cessare il calcolo e la pubblicazione del *Future* su Mercì senza procedere al calcolo o alla pubblicazione di un *Future* su Mercì sostitutivo, l'Emittente potrà adempiere agli obblighi nascenti a suo carico in relazione ai Certificati corrispondendo ai Portatori dei Certificati un importo rappresentante il Valore di Mercato dei Certificati.

(d) *Ogni altro evento tale da avere un impatto sul valore economico e, di conseguenza, sul prezzo di mercato del Future su Mercì.*

I Portatori dei Certificati saranno messi a conoscenza del Valore di Mercato dei Certificati e delle relative modalità di pagamento dello stesso nei modi previsti dal § 8.

**§ 7.5 Eventi Rilevanti relativi ai Certificati che abbiano come Attività Sottostante un Tasso di Cambio Sottostante (sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo di un Paniere)**

Ai fini del presente § 7.5, costituisce Evento Rilevante il verificarsi di uno o più degli eventi seguenti, quando abbiano ad oggetto un Tasso di Cambio Sottostante:

(a) *Rettifiche*

Nel caso in cui una Seconda Valuta – in quanto valuta avente corso legale nel paese o nella giurisdizione ovvero nei paesi o nelle giurisdizioni ove si trova l'autorità, l'istituto o l'organo che emette tale Divisa di Riferimento – venga sostituita da altra valuta o fusa con altra valuta al fine di dare luogo ad una valuta comune (tale valuta sostituita o risultante dalla fusione è di seguito indicati come la "**Nuova Divisa di Riferimento**") e non trovino applicazione le disposizioni di cui al successivo paragrafo "Eventi di Estinzione Anticipata", tale Seconda Valuta, nell'ambito del Tasso di Cambio Sottostante, sarà sostituita dalla Nuova Divisa di Riferimento (il tasso di cambio risultante è di seguito indicato come "**Nuovo Tasso di Cambio Sottostante**") fermo restando che il Nuovo Tasso di Cambio Sottostante sarà calcolato sulla base del numero di unità della Nuova Divisa di Riferimento ottenuto dalla conversione del numero di unità della Seconda Valuta utilizzate per la determinazione del precedente Tasso di Cambio Sottostante nella Nuova Divisa di Riferimento, utilizzando il tasso di cambio applicabile a tale conversione, il tutto come determinato dall'Agente di Calcolo;

(b) *Eventi di Estinzione Anticipata*

- (i) Nel caso in cui una Divisa di Riferimento, per un qualsiasi motivo, cessi di avere corso legale nel Paese o nella giurisdizione ovvero nei Paesi o nelle giurisdizioni ove si trova l'autorità, l'istituto o l'altro organo che emette tale Divisa di Riferimento e non trovino applicazione le disposizioni di cui al precedente paragrafo "Rettifiche", ovvero nel caso in cui, a giudizio dell'Agente di Calcolo, non sia possibile o ragionevolmente praticabile una modifica ai sensi del § precedente, o
- (ii) laddove la Borsa di Riferimento di ciascun Tasso di Cambio Sottostante sia un mercato, un sistema di negoziazione o un sistema di quotazione, nel caso in cui la Borsa di Riferimento comunichi che, secondo le sue regole, il tasso di cambio tra la relativa Prima Valuta e la Seconda Valuta cessi (o cesserà in futuro) di essere quotato, negoziato o pubblicamente calcolato sulla Borsa di Riferimento per qualsiasi ragione e non sia immediatamente ri-quotato, ri-negoziato o pubblicamente ricalcolato su un mercato, sistema di quotazione o di negoziazione riconosciuto da parte dell'Agente di Calcolo ("**Termine della Negoziazione**"),

l'Emittente potrà annullare i Certificati dando comunicazione per iscritto ai Portatori ai sensi del § 9. L'Emittente potrà adempiere agli obblighi nascenti a suo carico in

relazione ai Certificati corrispondendo ai Portatori dei Certificati un importo rappresentante il Valore di Mercato dei Certificati.

I Portatori dei Certificati saranno messi a conoscenza del Valore di Mercato dei Certificati e delle relative modalità di pagamento dello stesso nei modi previsti dal § 9.

## **§ 7.6 Eventi Rilevanti relativi ai Certificati che abbiano come Attività Sottostante un Fondo (sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo di un Paniere)**

### **§ 7.6.1 Definizioni**

"**Data di Fusione**" indica la data di stipula dell'operazione di Fusione, ovvero, qualora tale data non sia determinabile in base alla legge applicabile alla Fusione, la data individuata dall'Agente di Calcolo.

"**Delisting**" indica l'annuncio, da parte della Borsa di Riferimento, che, in base alle proprie regole, le azioni del Fondo cessano (o cesseranno) di essere quotate o negoziate sulla Borsa di Riferimento per qualsiasi ragione (diversa da un evento di Fusione o di Offerta Pubblica), e non saranno immediatamente riammesse a quotazione o negoziazione su un altro mercato o sistema di scambi situato nello stesso paese in cui ha sede la Borsa di Riferimento (o in uno stato membro dell'Unione Europea, se la Borsa di Riferimento ha sede in uno stato membro dell'Unione Europea).

"**Fusione**" indica: (i) una riclassificazione o modifica al Fondo che si traduca in un trasferimento o in un impegno irrevocabile a trasferire tutte le azioni o quote esistenti del Fondo; (ii) il consolidamento, l'incorporazione o la fusione del Fondo con o in un'altra entità (diversi da consolidamenti, incorporazioni o fusioni nel cui ambito il Fondo è il successore a titolo universale e da cui non consegua alcuna riclassificazione o modifica di tutte le azioni o quote esistenti del Fondo); (iii) qualsiasi altra offerta di acquisto, scambio, sollecitazione, proposta o altro evento da parte di qualsiasi soggetto volta ad acquistare o comunque conseguire il 100% delle azioni o quote del Fondo, che si traduca nel trasferimento o in un impegno irrevocabile a trasferire tutte le azioni o quote esistenti del Fondo (diverse dalle azioni o quote detenute o controllate dall'offerente); oppure (iv) il consolidamento, l'incorporazione o la fusione del Fondo con o in un'altra entità nel cui ambito il Fondo è il successore a titolo universale e da cui non consegua alcuna riclassificazione o modifica di tutte le azioni o quote esistenti del Fondo, ma da cui consegua che le azioni o quote del Fondo (diverse dalle azioni o quote detenute o controllate dall'offerente) esistenti immediatamente prima di tale evento rappresentino meno del 50% delle azioni o quote esistenti subito dopo tale evento, ove la Data di Fusione sia anteriore al Giorno di Valutazione.

"**Insolvenza**" indica che a seguito di liquidazione volontaria o coatta, fallimento, insolvenza o altre analoghe procedure relative ad un Fondo, (i) tutte le azioni devono essere trasferite a un depositario, fiduciario, liquidatore o altri simili funzionari, ovvero (ii) viene legalmente impedito ai portatori delle azioni il trasferimento delle stesse.

"**Volatilità**" indica, in un determinato arco temporale e a ciascuna data di rilevazione, la deviazione standard annualizzata delle variazioni mensili percentuali del NAV del Fondo o del Fondo Sostitutivo, come calcolata e pubblicata dalla relativa Società di Gestione o dal Gestore del Fondo o da un servizio di pubblicazione in ciascun Giorno di Negoziazione durante lo specifico arco temporale che precede tale data di rilevazione, espressa in percentuale, come determinata dall'Agente di Calcolo.

### **§ 7.6.2 Eventi Rilevanti e conseguente sostituzione del Fondo o estinzione dei Certificati**

Ai fini del presente § 7.6.2, costituisce Evento Rilevante il verificarsi di uno o più degli eventi seguenti, quando abbiano ad oggetto un Fondo:

- (a) Fusione,
- (b) un'Insolvenza, o
- (c) un *Delisting*, ovvero
- (d) un Evento di Sostituzione (come di seguito definito), ovvero
- (e) ogni altro evento tale da avere un impatto sul valore economico e, di conseguenza, sul prezzo di mercato del Fondo.

A seguito del verificarsi di uno degli Eventi Rilevanti di cui ai precedenti punti (a), (b), (c), (d) o (e) in relazione ad un Fondo (il "**Fondo Interessato**"), l'Agente di Calcolo potrà:

- (1) agendo in maniera ragionevole sotto il profilo commerciale, individuare un fondo alternativo (il "**Fondo Sostitutivo**"), al fine di sostituire il Fondo Interessato, con effetto a far data dalla data individuata dall'Agente di Calcolo (la "**Data di Sostituzione**"); ovvero, ove non sia possibile sostituire il Fondo Interessato,
- (2) far sì che l'Emittente estingua i Certificati, con comunicazione da inviarsi ai Portatori secondo le modalità di cui al § 9. In tal caso, l'Emittente corrisponderà ai Portatori il Valore di Mercato dei Certificati, come determinato dall'Agente di Calcolo.

Se l'Agente di Calcolo sceglie di individuare un Fondo Sostitutivo, esso sarà denominato nella valuta individuata dall'Agente di Calcolo, avrà una *performance* e una qualità analoghe a quelle del Fondo Interessato (nella valutazione dell'Agente di Calcolo) e avrà politiche e obiettivi di investimento analoghi a quelli del Fondo Interessato.

A seguito dell'individuazione del Fondo Sostitutivo da parte dell'Agente di Calcolo, quest'ultimo ne darà comunicazione ai Portatori in conformità al § 9.

A seguito dell'individuazione del Fondo Sostitutivo da parte dell'Agente di Calcolo, il Fondo Sostitutivo sostituirà il Fondo Interessato con efficacia a partire dalla relativa Data di Sostituzione, e l'Agente di Calcolo effettuerà le rettifiche che riterrà appropriate, agendo in maniera ragionevole sotto il profilo commerciale, a qualsiasi variabile, metodologia di calcolo o di valutazione o altro parametro rilevante in base ai Certificati, al fine di tenere conto di tale sostituzione.

Ai fini della presente disposizione, costituisce un evento di sostituzione ("**Evento di Sostituzione**") ciascuno dei seguenti eventi, come rilevati dall'Agente di Calcolo (fermo restando che l'Agente di Calcolo non assume alcun obbligo di tenere sotto osservazione il possibile verificarsi di un Evento di Sostituzione):

- (i) il principale obiettivo di investimento di un Fondo è modificato in conformità al regolamento di tale Fondo in modo tale da non fare più esclusivo riferimento al *benchmark* individuato nell'atto costitutivo o nel prospetto del Fondo alla Data di Emissione ovvero, nel caso di un Fondo Sostitutivo, alla Data di Sostituzione;
- (ii) la denominazione di un Fondo è modificata in conformità al regolamento di tale Fondo in modo tale che il relativo NAV non è più calcolato nella stessa Valuta

in cui era calcolato alla Data di Emissione (ovvero, nel caso di un Fondo Sostitutivo, alla Data di Sostituzione);

- (iii) la relativa Società di Gestione ovvero il Gestore del Fondo omette, non per motivi tecnici oppure operativi, di pubblicare il NAV del Fondo per 8 (otto) Giorni di Negoziazione successivi, e la ragione di tale mancata pubblicazione consegue ad una decisione di liquidare o sciogliere il Fondo;
- (iv) le attività del Fondo o della relativa Società di Gestione sono soggette a verifica da parte di qualsiasi autorità governativa, giurisdizionale o regolamentare per ragioni di condotta illecita, violazione di leggi o regolamenti o altre analoghe ragioni;
- (v) sussiste, come determinato dall'Agente di Calcolo, un obbligo di riscatto ovvero una sospensione o limitazione alle negoziazioni nel Fondo (compresa, ma non in via esclusiva, l'imposizione di un periodo di preavviso minimo per riscattare o sottoscrivere le azioni/quote del Fondo), ove, in tali casi, la sospensione o limitazione sia di importanza sostanziale a giudizio dell'Agente di Calcolo;
- (vi) la Volatilità annualizzata del Fondo o del Fondo Sostitutivo supera la percentuale consentita da qualsiasi legge o regolamento applicabile o indicata nell'atto costitutivo o nel prospetto del Fondo o del Fondo Sostitutivo, lungo un arco temporale di un mese;
- (vii) è richiesto il pagamento di una commissione di sottoscrizione per l'acquisto di azioni/quote del Fondo o del Fondo sostitutivo, o di una commissione di riscatto per la vendita di azioni/quote del Fondo o del Fondo Sostitutivo;
- (viii) vi sono mutamenti nella disciplina fiscale o regolamentare applicabile alla detenzione, acquisto o vendita di azioni/quote del Fondo o del Fondo Sostitutivo;

viene imposto, dalla Società di Gestione o per altro motivo, il riscatto di alcune o tutte le azioni/quote del Fondo o del Fondo Sostitutivo.

#### **§ 7.7 Eventi Rilevanti relativi ai Certificati che abbiano come Attività Sottostante un Tasso di Interesse (sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo di un Paniere)**

Ai fini del presente § 7.7, costituisce Evento Rilevante il verificarsi di uno o più degli eventi seguenti, quando abbiano ad oggetto un Tasso di Interesse:

- (i) il caso in cui il Tasso di Interesse non venga più calcolato a cura del rispettivo Ente di Calcolo, ma da altro ente che abbia a tal fine sostituito l'Ente di Calcolo. In tale caso, l'Importo di Liquidazione sarà calcolato sulla base del Valore di Riferimento del Tasso di Interesse come determinato e pubblicato da tale ente sostitutivo, ed ogni riferimento relativo all'Ente di Calcolo, verrà riferito, se il contesto lo consente, a tale ente sostitutivo.
- (i) il caso in cui il Tasso di Interesse sia cancellato o sostituito, e, secondo il prudente apprezzamento dell'Emittente, non sia possibile determinare un Tasso di Interesse sostitutivo. In tale caso, l'Emittente e un esperto nominato dallo stesso continueranno a calcolare e a pubblicare il Tasso di Interesse sulla base della vecchia struttura dello stesso e dell'ultimo livello calcolato.

## **§ 8 Acquisto di Certificati da parte dell'Emittente**

L'Emittente potrà in qualsiasi momento acquistare Certificati sul mercato o fuori mercato e sarà libero di procedere o meno all'annullamento dei Certificati così acquistati.

## **§ 9 Comunicazioni**

Qualsiasi comunicazione ai Portatori, avente ad oggetto i Certificati, è validamente effettuata mediante pubblicazione sul sito *web* dell'Emittente [www.bancaimi.com](http://www.bancaimi.com). Qualora i Certificati siano ammessi a quotazione nel Mercato Telematico dei *securitised derivatives* ("**SeDeX**") di Borsa Italiana S.p.A., tali comunicazioni possono essere effettuate, ferma restando la modalità di cui sopra, anche mediante apposito Avviso di Borsa.

## **§ 10 Modifiche**

Senza necessità del preventivo assenso dei singoli Portatori, l'Emittente, previa comunicazione a CONSOB, potrà apportare al regolamento le modifiche, correzioni e/o integrazioni e aggiornamenti che ritenga necessari al fine di (i) eliminare ambiguità od imprecisioni nel testo, e (ii) adeguare il regolamento alla vigente prassi operativa del mercato e/o dell'Emittente, a condizione che tali modifiche, correzioni e/o integrazioni e aggiornamenti non pregiudichino i diritti e gli interessi dei Portatori. Di tali modifiche, correzioni e/o integrazioni e aggiornamenti l'Emittente provvederà ad informare i Portatori nei modi indicati al § 9.

## **§ 11 Estinzione anticipata per modifiche legislative o della disciplina fiscale, impossibilità o eccessiva onerosità**

Nel caso in cui l'Emittente rilevi che, (i) l'adempimento delle obbligazioni relative ai Certificati sia divenuto contrario alla legge ovvero, per intervenute modifiche legislative o della disciplina fiscale, impossibile o eccessivamente oneroso, ovvero (ii) abbia accertato che sia divenuto contrario alla legge ovvero, per intervenute modifiche legislative o della disciplina fiscale, impossibile o eccessivamente oneroso mantenere i propri contratti di copertura sui Certificati, l'Emittente stesso potrà, a sua discrezione, estinguere anticipatamente i Certificati, informando i Portatori nei modi indicati al § 9.

Nel caso in cui l'Emittente estingua anticipatamente i Certificati secondo quanto sopra previsto, ciascun Portatore avrà diritto a ricevere, nei limiti delle leggi applicabili ai sensi del regolamento, per ogni Certificato detenuto un importo corrispondente al Valore di Mercato dello stesso, il tutto come determinato dall'Agente di Calcolo che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato. Il pagamento sarà effettuato secondo le modalità comunicate ai Portatori ed in conformità alle previsioni contenute al § 9.

## **§ 12 Legge applicabile e foro competente**

La forma e il contenuto dei Certificati, così come i diritti e gli obblighi da essi derivanti, sono regolati dalla legge della Repubblica Italiana.

Per ogni azione o procedimento legale in relazione ai Certificati, così come ai diritti ed agli obblighi da essi derivanti sarà competente in via esclusiva il foro di Milano, salvo il caso in cui l'investitore sia un consumatore ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il "Codice del Consumo", come successivamente modificato, in tal caso la competenza territoriale sarà del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.

### **§ 13 Ulteriori emissioni**

Con riferimento alle singole emissioni, l'Emittente ha facoltà, successivamente alla prima emissione, di emettere nuovi Certificati tali da costituire un'unica Serie con i Certificati dell'emissione originaria, senza necessità di ottenere l'approvazione dei Portatori.

\*\*\*

#### **4.1.3 Fattori che influenzano il valore dei *Certificates***

Per una descrizione dei fattori che influenzano il valore dei *Certificates*, si rinvia al precedente paragrafo 4.1.1 all'interno della presente Nota Informativa.

#### **4.1.4 *Ranking* dei diritti inerenti ai *Certificates* rispetto ad altri debiti dell'Emittente**

I diritti derivanti dai *Certificates* costituiscono obbligazioni dirette, non subordinate e non garantite dell'Emittente.

Non sussistono clausole di postergazione dei diritti inerenti ai *Certificates* rispetto ad altri debiti chirografari dell'Emittente già contratti o futuri.

#### **4.1.5 Autorizzazioni**

Il Programma di emissione *Express Certificates* è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente con delibera in data 11 marzo 2013.

Le singole emissioni di *Certificates* saranno deliberate dall'Emittente per il tramite di funzionari con specifico potere di firma a ciò autorizzati dall'Emittente. Gli estremi di tali delibere saranno indicati per ciascuna Serie nelle rispettive Condizioni Definitive.

#### **4.1.6 Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità dei *Certificates***

I *Certificates* non sono soggetti ad alcuna restrizione alla libera negoziabilità in Italia.

Tuttavia i *Certificates* che saranno emessi nell'ambito del Programma non sono stati nè saranno registrati ai sensi del *Securities Act* del 1933, e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America ("**Securities Act**") nè ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Giappone, Australia o in qualunque altro paese nel quale l'offerta dei *Certificates* non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle autorità competenti (gli "**Altri Paesi**") e non potranno conseguentemente essere offerti, venduti o comunque consegnati direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi.

#### **4.1.7 Descrizione delle modalità di regolamento dei *Certificates***

I *Certificates* sono prodotti derivati di natura opzionaria e di stile europeo, vale a dire che l'opzione che incorporano, qualora sia "*in the money*", è esercitata solamente alla scadenza in maniera automatica. E' tuttavia prevista un'opzione di esercizio anticipato nella struttura dei Certificati.

La Valuta di Emissione dei *Certificates* è l'Euro.

L'Emittente adempirà agli obblighi nascenti dall'esercizio automatico dei *Certificates* mediante regolamento in contanti e il pagamento dei relativi importi, se positivi, sarà effettuato dall'Emittente accreditando o trasferendo l'importo sul conto del Portatore aperto dall'intermediario negoziatore presso l'Agente per la Compensazione (Monte Titoli S.p.A.).

L'Emittente potrà in qualsiasi momento acquistare Certificati sul mercato o fuori mercato e sarà libero di procedere o meno all'annullamento dei Certificati così acquistati.

Con riferimento alle singole emissioni, l'Emittente ha facoltà, successivamente alla prima emissione, di emettere nuovi Certificati tali da costituire un'unica Serie con i Certificati



dell'emissione originaria, senza necessità di ottenere l'approvazione dei Portatori. La Data di Emissione, in relazione a ciascuna Serie, sarà indicata nelle relative Condizioni Definitive.

#### **4.1.8 Regime fiscale**

### **SI RACCOMANDA AI POTENZIALI INVESTITORI DI CONSULTARE I PROPRI CONSULENTI FISCALI IN MERITO ALLE POTENZIALI CONSEGUENZE FISCALI NEL CASO DI UN INVESTIMENTO NEI CERTIFICATI**

#### **Regime fiscale Italiano**

Nel seguito sono indicate alcune informazioni relative al regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione, della cessione e dell'esercizio dei *Certificates* da parte di investitori che siano persone fisiche residenti in Italia e che agiscano al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali sulla base della legislazione tributaria e della prassi dell'amministrazione finanziaria italiana vigenti alla data del presente prospetto e suscettibili di modificazioni per effetto di cambiamenti normativi e di prassi, che possono intervenire successivamente, anche con effetto retroattivo.

Quanto segue, pertanto, non intende essere un'esauriente analisi delle conseguenze fiscali connesse all'acquisto, alla detenzione e alla cessione ed esercizio dei *Certificates* da parte di titolari che siano persone fisiche residenti in Italia. Si consideri che la sintesi che segue non descrive il trattamento fiscale relativo all'acquisto, alla detenzione e alla cessione dei *Certificates* nel caso in cui i titolari, residenti in Italia, siano: società di capitali, società di persone, enti pubblici o privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, fondi pensione o SICAV, oppure i cui titolari siano persone fisiche o enti non residenti in Italia.

I sottoscrittori sono tenuti, in ogni caso, a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale relativo all'acquisto, alla detenzione e cessione dei *Certificates*.

Il regime di seguito descritto è quello risultante dalle modifiche introdotte dal Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito in Legge n. 148 del 14 settembre 2011, ed in vigore dal 1° gennaio 2012.

#### **Trattamento fiscale dei *Certificates***

Ai sensi dell'articolo 67 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917, come modificato dal Decreto Legislativo 21 Novembre 1997 n. 461 e successive modificazioni, i proventi e plusvalenze, non conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, percepiti da persone fisiche residenti in Italia e soggetti a queste equiparate come definite nel richiamato Decreto 461/1997 e successive modificazioni, derivanti sia dall'esercizio che dalla cessione a titolo oneroso dei *Certificates* sono soggetti ad imposta sostitutiva del 20%.

Gli oneri e le minusvalenze derivanti dall'esercizio o dalla cessione dei *Certificates* sono deducibili secondo le modalità appresso indicate; i premi pagati sui *Certificates* concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui i *Certificates* sono esercitati o ceduti.

Il contribuente può optare fra tre differenti regimi di tassazione tra loro alternativi: il regime della dichiarazione, che costituisce il c.d. "regime base" applicabile a meno di opzione esercitata dal contribuente, il regime del risparmio amministrato e quello del risparmio gestito:

##### *(i) il regime ordinario della dichiarazione*

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 461 del 21 novembre 1997, le plusvalenze realizzate da persone fisiche residenti in Italia, in seguito alla vendita o all'esercizio dei *Certificates* non relativi all'attività d'impresa, sono soggetti all'imposta sostitutiva del 20%. Secondo il regime della dichiarazione, che rappresenta il regime ordinario di tassazione delle sopraindicate plusvalenze, le persone fisiche residenti in Italia, nel caso di *Certificates* non relativi all'attività

d'impresa, devono indicare nella dichiarazione annuale dei redditi le plusvalenze conseguite nel periodo d'imposta, al netto delle minusvalenze, e corrispondere mediante versamento diretto l'imposta sostitutiva su tali plusvalenze nei termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione. L'eventuale eccedenza delle minusvalenze rispetto alle plusvalenze può essere computata in diminuzione, fino a concorrenza, delle plusvalenze della medesima natura realizzate nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto. Le minusvalenze realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 possono essere computate in diminuzione delle plusvalenze realizzate successivamente a tale data per una quota pari al 62,5% del loro ammontare. Nell'ambito di questo regime l'Emittente non è quindi tenuto ad operare alcuna trattenuta fiscale alla fonte.

#### *(ii) il regime del Risparmio Amministrato*

In alternativa al regime della dichiarazione, le persone fisiche residenti in Italia, nel caso di *Certificates* non relativi all'attività d'impresa, possono optare per il regime del Risparmio Amministrato, con l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 20%, da parte dell'intermediario che detiene in custodia o amministrazione i *Certificati*, in relazione alle plusvalenze realizzate da ciascuna cessione o esercizio dei *Certificates* (regime del "Risparmio Amministrato"). L'opzione per il suddetto regime è consentita a condizione che (i) i *Certificates* siano depositati in custodia o in amministrazione presso banche o società di intermediazione italiane o determinati intermediari finanziari autorizzati italiani e (ii) il possessore dei *Certificates* opti tempestivamente per il regime del Risparmio Amministrato. Nell'ambito del regime del Risparmio Amministrato, le eventuali minusvalenze realizzate in seguito alla cessione o all'esercizio dei *Certificates* sono computate in diminuzione delle plusvalenze realizzate nelle successive operazioni poste in essere nell'ambito del medesimo rapporto, nello stesso periodo d'imposta e nei successivi, ma non oltre il quarto. Le minusvalenze realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 possono essere computate in diminuzione delle plusvalenze realizzate, nell'ambito del medesimo rapporto, successivamente a tale data per una quota pari al 62,5% del loro ammontare. Nell'ambito del regime del Risparmio Amministrato, il possessore dei *Certificates* non deve indicare le plusvalenze conseguite nel periodo d'imposta nella sua dichiarazione annuale dei redditi. Nell'ambito di questo regime l'Emittente di per sé non è tenuto ad operare alcuna trattenuta fiscale alla fonte, tranne laddove detenga in custodia o amministrazione i *Certificates* e abbia ricevuto l'opzione tempestiva per il regime del Risparmio Amministrato da parte del possessore dei *Certificates*.

#### *(iii) il regime del Risparmio Gestito*

Presupposto per effettuare l'opzione di tale regime è il conferimento di un incarico di gestione patrimoniale ad un intermediario residente debitamente autorizzato. Nel caso di opzione per il regime del Risparmio Gestito, le plusvalenze maturate, anche se non realizzate, dai possessori, persone fisiche italiane, dei *Certificates* non relativi all'attività d'impresa, sono incluse nel computo dell'incremento annuo maturato del risultato di gestione al termine di ciascun periodo d'imposta, e sono soggette ad imposta sostitutiva del 20% per conto del contribuente e da parte dell'intermediario autorizzato. Nell'ambito del regime del Risparmio Gestito, se in un anno il risultato della gestione è negativo, il corrispondente importo è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto, per l'intero importo che trova capienza in essi. L'eventuale risultato negativo della gestione maturato fino al 31 dicembre 2011 può essere computato in diminuzione del risultato della gestione realizzato dopo tale data per una quota pari al 62,5% del suo ammontare. Nell'ambito del Risparmio Gestito, il possessore dei *Certificates* non deve indicare le plusvalenze conseguite nel periodo d'imposta nella sua dichiarazione annuale dei redditi. Nell'ambito di questo regime l'Emittente non è tenuto ad operare alcuna trattenuta fiscale alla fonte, tranne laddove abbia ricevuto dal possessore dei *Certificates* l'incarico di gestione patrimoniale.

Le plusvalenze derivanti dall'esercizio o dalla cessione dei *Certificates* e realizzate da non residenti non sono soggette a tassazione in Italia a condizione che i *Certificates* (i) siano negoziati su mercati regolamentati ovvero (ii) se non negoziati su mercati regolamentati,

laddove siano detenuti al di fuori del territorio dello Stato italiano. Inoltre, anche laddove i *Certificates* siano detenuti nel territorio dello Stato, l'imposta sostitutiva del 20% sopra menzionata non è applicabile laddove i *Certificates* siano detenuti da soggetti residenti in Stati o territori definiti "white list" ovvero in Stati che abbiano stipulato con l'Italia un trattato contro le doppie imposizioni che preveda la tassazione di tali plusvalenze solo nel Paese del percettore, a condizione che vengano rispettate le relative condizioni.

**Va peraltro rilevato che, secondo una diversa interpretazione della normativa attualmente in vigore, i *Certificates* potrebbero essere considerati titoli atipici, soggetti alla disciplina di cui all'art. 5 del D.L. 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modifiche, nella L. 25 novembre 1983, n. 649 e non a quella disciplinata dal Decreto Legislativo 21 Novembre 1997 n. 461 come sopra descritto. Sulla base di tale diversa interpretazione, i soli proventi derivanti dall'esercizio anche parziale dei *Certificates* sarebbero soggetti ad una ritenuta a titolo di imposta del 20% da applicarsi a cura dell'Emittente ovvero dagli eventuali soggetti che erogano i proventi derivanti dai *Certificates* per conto dell'Emittente. In tal caso, la ritenuta a titolo di imposta risulta applicabile anche laddove i *Certificates* fossero detenuti da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, salvo il solo caso in cui i *Certificates* siano detenuti da soggetti residenti in Stati che abbiano stipulato con l'Italia un trattato contro le doppie imposizioni che preveda la tassazione di tali proventi solo nel Paese del percettore, a condizione che vengano rispettate le relative condizioni. I proventi e le plusvalenze realizzati in occasione della cessione dei *Certificates* - il cui corrispettivo non rappresenta una somma comunque dovuta dall'Emittente o da altri per suo conto - resterebbero in ogni caso soggetti alla sopra citata imposta sostitutiva del 20%.**

#### **Imposta di Successione e Donazione in Italia**

Il Decreto Legge n. 262 del 3 ottobre 2006, modificato e convertito nella Legge n. 286 del 24 novembre 2006, ha reintrodotto l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte o donazione.

Ai sensi dell'Articolo 2, comma 48 e 49 del Decreto Legge n. 262 del 3 ottobre 2006, come successivamente modificato, se i *Certificates* sono trasferiti per successione o donazione:

- (i) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, si applica l'imposta sulle successioni e donazioni con l'aliquota del 4 per cento, sul valore dei *Certificates* trasferiti eccedente 1.000.000 Euro, per ciascun erede o beneficiario;
- (ii) a favore di soggetti che siano fratelli e sorelle, si applica l'imposta sulle successioni e donazioni con l'aliquota del 6 per cento, sul valore dei *Certificates* trasferiti eccedente 100.000 Euro, per ciascun erede o beneficiario;
- (iii) a favore di soggetti - non compresi al punto (i) e (ii) che precedono - che sono parenti fino al quarto grado, affini in linea retta, nonché affini in linea collaterale fino al terzo grado, si applica l'imposta sulle successioni e donazioni con l'aliquota del 6 per cento sul valore dei *Certificates* trasferiti;
- (iv) a favore di altri soggetti, l'imposta sulle successioni e donazioni si applica con l'aliquota dell'8 per cento sul valore dei *Certificates* trasferiti.

Inoltre, nel caso in cui i *Certificates* siano trasferiti a titolo di successione o donazione a favore di persona portatrice di grave handicap ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applica l'imposta sulle successioni e donazioni sul valore dei *Certificates* trasferiti eccedente 1.500.000 Euro, per ciascun erede o beneficiario.

### **Tassa sui contratti di borsa**

La cessione dei *Certificates* non è soggetta alla tassa sui contratti di borsa. Infatti, a partire dal 1° gennaio 2008 la tassa sui contratti di borsa è stata abolita dal D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con Legge 28 febbraio 2008, n. 37, che ha abrogato il D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 435 e il R.D. 30 dicembre 1923, n. 3278.

### **Imposta di bollo**

Ai sensi dell'art. 19, comma 1, del D. L. 6 dicembre 2001, n. 201 ("**Decreto 201**"), le comunicazioni periodiche inviate dagli intermediari finanziari italiani ai loro clienti in relazione alle attività finanziarie depositate presso di loro sono soggette ad un'imposta di bollo proporzionale dovuta su base annuale. Detta imposta di bollo si applica con aliquota pari allo 0,15%, su una base imponibile pari al valore di mercato ovvero, laddove non disponibile, al valore nominale o di rimborso dei titoli. L'imposta di bollo non può essere inferiore a € 34,20 e per i soggetti diversi dalla persone fisiche non può eccedere gli € 4.500,00.

L'imposta di bollo trova applicazione sia con riferimento agli Investitori residenti che non residenti a condizione che i relativi *Certificates* siano detenuti presso un Intermediario avente sede in Italia.

### **Imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero**

Ai sensi dell'art. 19, comma 18, del Decreto 201, le persone fisiche residenti in Italia che detengono attività finanziarie al di fuori del territorio italiano sono soggette ad un'imposta dovuta con aliquota dello 0,15% su una base imponibile pari al valore di mercato ovvero, laddove non disponibile, al valore nominale o di rimborso delle attività finanziarie detenute all'estero. I contribuenti hanno diritto ad un credito d'imposta pari alle equivalenti imposte pagate all'estero nei limiti dell'imposta dovuta in Italia.

### **Imposta sulle transazioni finanziarie**

Ai sensi dell'articolo 1 (comma 491 e seguenti) della Legge 24 Dicembre 2012, n. 228 sono soggette all'imposta sulle transazioni finanziarie (cosiddetta "**FTT**") (i) i trasferimenti di proprietà di azioni o altri strumenti partecipativi emessi da società residenti in Italia; (ii) i trasferimenti della proprietà di titoli rappresentativi dei predetti strumenti, indipendentemente dal luogo di residenza dell'emittente (i titoli sub (i) e (ii) sono di seguito definiti "**Titoli Rilevanti**"); e (iii) le operazioni su strumenti finanziari derivati (tra i quali sono espressamente inclusi i *Certificates*) che abbiano come sottostante prevalente uno o più Titoli Rilevanti o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalente a uno o più Titoli Rilevanti, indipendentemente dal luogo di residenza dell'emittente.

Quanto alle operazioni su strumenti finanziari derivati che abbiano come sottostante prevalente uno o più Titoli Rilevanti la FTT è dovuta a far data dal 1 luglio 2013, indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dalla residenza fiscale delle parti contraenti. La FTT è dovuta in misura fissa variabile tra € 0.01875 ed € 200 in funzione della tipologia di strumento e del valore del contratto. Nel caso di regolamento mediante trasferimento del sottostante, la FTT è dovuta anche con riferimento al trasferimento dei Titoli Rilevanti. Per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati Membri dell'Unione Europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del TUIR, la FTT è ridotta ad un quinto.

La FTT relativa ad operazioni su strumenti finanziari derivati che abbiano come sottostante prevalente uno o più Titoli Rilevanti è dovuta da ognuna delle parti contraenti. Sono esenti dalla FTT le operazioni che hanno come controparte l'Unione Europea, la Banca centrale europea, le banche centrali degli Stati membri dell'Unione Europea, le banche centrali e gli organismi che

gestiscono anche le riserve ufficiali degli altri Stati, nonché gli enti e gli organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia. Inoltre, l'imposta non si applica, inter alia, (i) ai soggetti che si interpongono nelle operazioni, (ii) ai soggetti che effettuano operazioni di supporto agli scambi (*market making activities*); (iii) agli enti di previdenza obbligatoria e alle forme pensionistiche complementari di cui al Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, numero 252.

La FTT è applicata e successivamente versata dai soggetti (generalmente intermediari finanziari) che comunque intervengono nell'esecuzione delle operazioni. Qualora nell'esecuzione dell'operazione intervengano più soggetti, la FTT è versata da colui che riceve direttamente dall'acquirente o dalla controparte finale l'ordine di esecuzione. Detti soggetti, se non residenti in Italia, possono nominare un rappresentante fiscale in Italia per gli adempimenti connessi alla FTT. Qualora non intervengano intermediari finanziari, la FTT è versata direttamente dal contribuente.

Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze datato 21 febbraio 2013 sono state disciplinate le principali norme di implementazione della FTT, tuttavia si attende l'emanazione da parte del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di ulteriori norme di attuazione, nonché chiarimenti operativi, che potrebbero incidere sulla disciplina sopra descritta. I sottoscrittori sono quindi, invitati a consultare i loro consulenti fiscali in merito a tale nuova imposta.

#### **Direttiva sulla tassazione dei redditi da risparmio**

Ai sensi della Direttiva del Consiglio dell'UE 2003/48/EC, gli Stati Membri devono fornire alle autorità fiscali degli altri Stati Membri specifiche informazioni in relazione agli interessi (e proventi assimilati) erogati da agenti pagatori residenti sul proprio territorio a persone fisiche e alcuni altri enti residenti in un altro Stato Membro. L'Italia ha dato attuazione a detta Direttiva con il Decreto Legislativo 18 aprile 2005, n. 84 (il "**Decreto**"). Detto Decreto prevede che, a condizione che siano rispettati una serie di requisiti, gli agenti pagatori qualificati ai sensi della Direttiva e residenti in Italia non applichino la ritenuta alla fonte sugli interessi, ma forniscano alle autorità fiscali italiane specifiche informazioni sui pagamenti effettuati e sui beneficiari effettivi degli stessi. Le autorità fiscali italiane, a loro volta, trasmetteranno le relative informazioni alle competenti autorità fiscali dello Stato Membro in cui risiede il beneficiario.

#### **4.2 Informazioni relative alle Attività Sottostanti**

##### **4.2.1 Livello di Riferimento dell'Attività Sottostante**

A seconda dell'Attività Sottostante dei *Certificates*, il livello o prezzo dell'Attività Sottostante verrà rilevato secondo le modalità indicate per ciascuna tipologia di Attività Sottostante nel § 4 (*Modalità di calcolo del valore dell'Attività Sottostante*) del paragrafo 4.1.2 (*Termini e condizioni dei Certificates*) della Nota Informativa all'interno del presente Prospetto di Base.

##### **4.2.2 Informazioni relative alle Attività Sottostanti e indicazione del luogo dove ottenere informazioni al riguardo**

Il Portatore dei *Certificates* avrà il diritto alla scadenza di percepire un importo il cui ammontare è collegato all'andamento dell'Attività Sottostante.

I *Certificates* possono avere come Attività Sottostante una o più delle seguenti attività finanziarie:

- (i) azioni quotate in Italia, sui mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., ovvero quotate sui mercati azionari di altri paesi europei o extraeuropei.
- (ii) indici italiani o stranieri appartenenti alle seguenti categorie:
  - azionari,
  - valutari,

- obbligazionari,
- di merci,
- di *futures*,
- di inflazione
- di OICR armonizzati,
- di *Exchange Traded Fund* (gli "**ETF**")
- di volatilità,
- di tassi di interesse.

Si precisa che sono esclusi dal presente elenco gli indici proprietari;

- (iii) tassi di cambio fra l'Euro e la valuta di uno Stato ovvero fra valute di diversi Stati sempre che tali tassi di cambio siano rilevati con continuità dalle autorità o dagli organismi competenti e le relative valute siano convertibili;
- (iv) tassi di interesse;
- (v) merci;
- (vi) *futures* su merci<sup>5</sup>;
- (vii) Fondi, cioè:
- (a) gli organismi d'investimento collettivo del risparmio ("**OICR**") (aperti o chiusi) italiani o esteri costituiti ai sensi della Direttiva 85/611/CEE e successive modificazioni (c.d. fondi armonizzati)<sup>6</sup>
- nonché
- (b) gli *Exchange Traded Fund* ("**ETF**") (x) italiani od esteri costituiti ai sensi della Direttiva 85/611/CEE e successive modificazioni (c.d. fondi armonizzati), e (y), in caso di richiesta di ammissione a quotazione dei Certificati presso il SeDeX, quotato nei mercati regolamentati dell'Unione Europea e sottoposto alle Direttive 2001/107/CE e 2001/108/CE<sup>7</sup>;
- (ix) relativi panieri delle Attività Sottostanti di cui ai punti (i), (ii), (iii) (iv), (v), (vi), e (vii) che precedono.

**LE RELATIVE CONDIZIONI DEFINITIVE CONTERRANNO LE INFORMAZIONI RELATIVE (I) ALLA SPECIFICA ATTIVITÀ SOTTOSTANTE DEI CERTIFICATES EMESSI, E (II) ALLE FONTI INFORMATIVE, OVE SIA POSSIBILE REPERIRE INFORMAZIONI SUI PREZZI, NONCHÉ LE PAGINE DELLE RELATIVE AGENZIE INFORMATIVE COME REUTERS E BLOOMBERG.**

Qualora i Certificati siano offerti al pubblico e non siano negoziati in un mercato regolamentato, in una sede di negoziazione (e.g. sistemi multilaterali di negoziazione o MTF) ovvero in altre strutture di negoziazione (e.g. sistemi bilaterali, strutture di negoziazione ad essi equivalenti), le Attività Sottostanti soddisferanno in ogni caso i requisiti previsti per i mercati regolamentati, le sedi di negoziazione e le altre strutture di negoziazione, vale a dire, per quanto applicabile a

<sup>5</sup> Si segnala che in caso di *Certificates* la cui Attività Sottostante sia rappresentata da *Futures* su Merci, la durata di tali strumenti rispecchierà quella dei relativi *futures* sottostanti.

<sup>6</sup> Si fa rinvio al paragrafo 2.1.20 "Rischio relativo ai Certificati su Fondi" per una analisi più approfondita di tale Attività Sottostante e per una panoramica dei rischi connessi ai Certificati la cui Attività Sottostante sia rappresentata da Fondi.

<sup>7</sup> Si fa rinvio al paragrafo 2.1.21 della Nota Informativa "Rischio relativo ai Certificati su *Exchange Traded Fund*" per una analisi più approfondita di tale Attività Sottostante e per una panoramica dei rischi connessi ai Certificati la cui Attività Sottostante sia rappresentata da *Exchange Traded Fund*.

seconda dell'Attività Sottostante, i requisiti di elevata liquidità, trasparenza nei metodi di rilevazione e diffusione, la disponibilità di informazioni continue e aggiornate.

Le Attività Sottostanti dei Certificati sono attività finanziarie aventi le caratteristiche di elevata liquidità dello strumento e, in particolare, nel caso in cui l'Attività Sottostante sia costituita da una o più delle seguenti attività finanziarie:

- (i) azioni, le Condizioni Definitive indicheranno il codice ISIN dell'azione, le pagine *Reuters* e *Bloomberg* che riportano i prezzi dell'azione e le informazioni sull'andamento delle stesse. Inoltre saranno indicati la denominazione ed il sito web, qualora disponibile, della società emittente l'azione.
- (ii) indici, le Condizioni Definitive indicheranno la denominazione dell'indice, la descrizione dell'indice, i dati relativi allo Sponsor, le pagine *Reuters* e *Bloomberg* che riportano i livelli dell'indice e le informazioni sull'andamento dello stesso;
- (iii) tassi di cambio, le Condizioni Definitive indicheranno la descrizione del tasso di cambio e la pagina *Reuters* che riporta i valori dello stesso;
- (iv) tassi di interesse, le Condizioni Definitive indicheranno la tipologia di tasso di interesse e la fonte informativa che ne riporta le relative informazioni;
- (v) merci le Condizioni Definitive indicheranno la tipologia di merce, il mercato di riferimento e la fonte informativa che ne riporta le relative informazioni;
- (vi) futures su merci, le Condizioni Definitive indicheranno la tipologia di *futures* su merci, il mercato di riferimento e la fonte informativa che ne riporta le relative informazioni;
- (vii) Fondi (compresi gli ETF), le Condizioni Definitive indicheranno la descrizione del fondo, la denominazione della Società di Gestione e la fonte informativa che riporta (i) i valori del relativo NAV (*Net Asset Value*) o (ii) in caso di ammissione a quotazione dei Certificati presso il SeDeX, i valori del prezzo dell'asta di chiusura relativo a ciascun ETF;
- (ix) panieri delle Attività Sottostanti di cui ai punti (i), (ii), (iii) (iv), (v), (vi), e (vii) che precedono, le Condizioni Definitive conterranno anche informazioni relative al peso che ogni singolo componente il Paniere avrà all'interno del Paniere stesso.

Le informazioni relative alle Attività Sottostanti saranno disponibili sui maggiori quotidiani economici nazionali (quali "*Il Sole 24 Ore*" e "*MF*"), e internazionali ("*Financial Times*" e "*Wall Street Journal Europe*") (qualora il mercato regolamentato al quale le Attività Sottostanti fanno riferimento sia un mercato regolamentato di un paese diverso dall'Italia).

Le informazioni relative all'Attività Sottostante che saranno disponibili al pubblico tramite le fonti sopra indicate, potranno essere riprodotte nelle relative Condizioni Definitive.

L'Emittente assume responsabilità solo per quanto attiene all'accuratezza nel riportare tali informazioni nelle Condizioni Definitive. L'Emittente non ha verificato in maniera indipendente alcuna delle informazioni riportate nelle Condizioni Definitive e non accetta né assume alcuna responsabilità in relazione a tali informazioni.

Salvi i casi di colpa grave e di dolo, l'Emittente non avrà alcun tipo di responsabilità per errori o omissioni relativi a dati, variabili e/o parametri calcolati e/o pubblicati da terzi e riportati nelle Condizioni Definitive, inclusi dati, variabili e/o parametri relativi all'Attività Sottostante.